GUIDO BONOLIS

LA GIURISDIZIONE DELLA MERCANZIA

IN FIRENZE

NEL SECOLO XIV

SAGGIO STORICO-GIURIDICO

« **Firenze è terra di mercatanzia** ».
Pucci, *Bellezze di Firenze*, v. 66.

FIRENZE
BERNARDO SEEBER
Librajo-Editore
-
1901

Alla cara memoria di mia Madre

PREFAZIONE

Da varî anni attendo a studiare gli statuti e i documenti che riguardano l'Ufficio della Mercanzia fiorentina, che si conservano nel R. Archivio di Stato in Firenze. Benchè io abbia circoscritto le mie ricerche al primo secolo dell'Università de'Mercanti, (chè troppo ardua, anzi quasi impossibile impresa sarebbe, nonchè l'esaminare, il leggere tutte le quattordicimila filze che costituiscono l'Archivio della Mercanzia) mi sono tuttavia trovato in un vasto campo, ricco di molti documenti. Mi è quindi sembrato opportuno, pur continuando a preparare un lavoro quanto più completo sarà possibile, dare in luce intanto il frutto dei miei studî per ciò che concerne la parte più importante dell'istituto di cui ho intrapreso la storia; ossia la giurisdizione. Questo adunque è il contenuto del presente saggio, che raccomando all'indulgenza degli studiosi; dai quali però non voglio accomiatarmi, senza prima rivolgere sentite azioni di grazie al mio carissimo e dotto Maestro Prof. Alberto Del Vecchio, che mi ha spinto a dedicarmi agli studî della Storia del Diritto, ed al quale debbo profonda riconoscenza per gli amorevoli consigli di cui mi è stato sempre largo; riconoscenza che mi è caro pubblicamente attestargli.

Capitolo Primo.

Formazione e carattere della Mercanzia.

I. Introduzione. — II. Le Universitates mercatorum, le Unioni di Arti e la Mercanzia in Firenze ed in altre città. — III. Origine della Mercanzia fiorentina. — IV. Notizie sugli Statuti e sulla costituzione della medesima.

I.

Il grandissimo sviluppo che nel glorioso periodo comunale il commercio raggiunse in parecchie delle nostre città, e la serie numerosa di documenti, che attestano quanto fossero estesi e floridi gli affari commerciali in quell' epoca, hanno da molto tempo invogliato ed invogliano continuamente gli studiosi a ricercare ed interrogare le antiche carte, dalle quali sono riusciti già a trarre fedeli e preziose notizie sugli istituti e sugli ordinamenti mercantili, giuridici ed economici, che sorsero spontanei in mezzo ai negozî ed agli scambî, e si svolsero, si accrebbero, si modificarono, come i bisogni del traffico richiedevano e come il senso pratico, l'equità, la buona fede suggerivano. Le ricerche svelano alla mente dello studioso istituti fiorenti: negli statuti, negli atti, nei documenti di quell' età si rintracciano (ed è gloria riconosciuta all' Italia anche dagli stranieri) le origini di molte regole accolte dai Codici moderni; nei precetti legislativi si notano continue cure e precauzioni per

assicurare vie più l' incremento di quella fonte di ricchezza che nel Medio Evo fu vanto precipuo dei Comuni italiani.

Di tutte le nostre città attira particolarmente l'attenzione degli storici e dei giuristi Firenze, la quale, benchè priva del mare, che offriva allora la migliore e più rapida via di comunicazione, seppe nondimeno dare un tale impulso al proprio commercio da spingerlo non solo oltre i confini della Toscana, ma anche oltre quelli d' Italia: onde l' ordinamento delle industrie e del traffico fu in essa ampio e completo, poichè, con le numerose e potenti corporazioni d' arte, si svilupparono, in modo più particolareggiato e più compiuto che in parecchi altri luoghi, gl' istituti rivolti all' esercizio ed alla tutela dell' industria e del commercio.

Fra questi istituti, di cui fortunatamente sono a noi pervenuti numerosissimi documenti, uno de' più importanti e de' più degni di considerazione e di studio è quello che negli Statuti ha il nome di *Universitas mercatorum et artificum civitatis florentie,* e comunemente è chiamato anche *Corte della Mercanzia, Uffizio della Mercanzia,* o semplicemente *Mercanzia.* E poichè l'Archivio di Stato fiorentino possiede un numero grandissimo di filze (più di quattordicimila), quasi completamente inedite, che lo concernono, noi ci proponiamo di studiare per ora la giurisdizione e le attribuzioni di quest'Uffizio nel primo secolo (all'incirca) della sua esistenza, ossia dal 1308 (anno della sua fondazione) al 1394; periodo che per l' istituto di cui ci occupiamo non è forse il più ricco di documenti, ma è senza dubbio il più importante. A tal fine cominceremo col fare un rapido confronto dell' istituto fiorentino con quelli che in altre città vanno sotto il nome di *Mercanzia, Università de' Mercanti,* o simili, e con l' accennare brevemente alla sua origine; quindi esporremo i limiti della sua giurisdizione e le sue attribuzioni, quali si rilevano dagli statuti giunti fino a noi; e per ultimo illustreremo le notizie raccolte con varie osservazioni sul loro contenuto e sulle relazioni della Mercanzia con le Arti principali e con le autorità dello Stato.

II.

Allorchè, passato il periodo barbarico e quello feudale, sorsero a nuova vita le città italiane, lo spirito associativo che nelle epoche precedenti, pur non venendo mai meno, era stato depresso e quasi soffocato, potè liberamente espandersi e si manifestò in molteplici forme (1), palesandosi più vigoroso e più duraturo nelle corporazioni artigiane e mercantili. Nel maggior numero dei Comuni italiani il commercio e l'industria, che segnano la parte più importante dell'attività cittadina, dettero il maggior contributo alla ricchezza ed alla potenza dei nuovi Stati; onde le associazioni industriali e commerciali non furono più semplicemente gli antichi *collegia,* non si restrinsero al regolare esercizio dell' arte loro, ma, lottando aspramente contro i nobili ed i feudatarî, difendendo senza tregua il posto che a mano a mano venivano acquistando nel nuovo ordinamento politico e sociale, e raggiungendo sempre maggiore importanza, finirono col partecipare, dove più, dove meno, ma sempre ampiamente, alla vita politica, agli affari ed alla direzione dello Stato, che in talune città rimase affidato quasi esclusivamente ad esse. Nel medesimo tempo cercarono di migliorare è rafforzare vie più il loro ordinamento, dettero continue cure allo sviluppo del traffico, regolando di sovente la politica secondo gl' interessi di questo, nulla trascurando per proteggerlo e farlo maggiormente fiorire. Quindi fino dal secolo XI si trovano i mestieri costituiti in corporazioni, che si denominano variamente: *ars, schola, convivium, universitas, paraticum, curia, ordo,* ec. Nè si fermarono a ciò, chè anzi ben presto la necessità di tutelare comuni interessi, di acquistare con l'unione maggior forza e maggiore importanza, di procu-

(1) Cfr. per lo svolgimento delle associazioni nel Medio Evo il bel lavoro del Solmi, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune,* Modena, 1898.

rarsi contro i proprî membri e dipendenti una sanzione più efficace della sola che avessero, ossia l'esclusione dall'Arte, le indusse a confederarsi, provvedendo così ad un bisogno vivamente sentito (1). Invero, la confederazione presentava vantaggi assai importanti: rafforzava la giurisdizione speciale della classe dei commercianti e dei lavoratori, impedendo a coloro che erano cacciati da un'associazione di rifugiarsi in un'altra affine, ed estendendo, in virtù dell'unione, la competenza e l'autorità dei capi su tutti gli artefici e quindi anche sulle questioni fra i membri di varie Arti; attribuiva alle domande che la classe medesima rivolgeva alle autorità dello Stato, e ai pareri che essa dava a queste, maggiore importanza, in quanto esprimeva interessi generali e più gravi; eliminava ogni possibilità di discordia e di indebito predominio di un'Arte a danno di un'altra, facendole invece procedere d'accordo e pel bene di tutte. Di tali confederazioni si hanno esempî così in Firenze come in diverse altre città: troviamo a Pisa una confederazione delle Sette Arti, a Firenze pure una confederazione delle Sette Arti maggiori, che a capo ha dei *Priores Artium*, i quali intervengono ai consigli del Comune, e sono poi quelli che finiscono per diventare i capi del Governo (2). Queste sono semplici unioni, alleanze; ma in altri luoghi si trovano vere corporazioni composte dei varî collegî, paratici, od arti isolate, e denominate *universitates mercatorum, curiae mercatorum, nuxia,* od anche, comunemente al solito, *mercatanzie* o *mercanzie;* le quali acquistarono presto, per essere formate dalle arti dedite al commercio e quindi più ricche e più potenti, maggiore importanza delle arti minori, che restavano fuori di esse;

---

(1) Si vedano queste osservazioni chiaramente esposte in SCHUPFER, *Manuale di Storia del diritto italiano,* 2.ª ed., Città di Castello, 1895, Vol. I (Le Fonti), pp. 410 e seg.

(2) SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295,* Firenze, 1899, pp. 98 e seg.; 262 e seg.

furono generalmente accolte nei consigli del Comune e presero parte alla compilazione dei trattati internazionali (che spessissimo interessavano il traffico) e delle convenzioni doganali (1); i suoi capi furono in talune città consultati sulla pace e sulla guerra, nonchè in altri affari importanti, con l' obbligo, prima di dare il loro parere, di radunare il consiglio dei mercanti ed interrogarlo in proposito (2). Per lo più fu altresì attribuita ai consoli dei mercanti la facoltà di vigilare sulle rappresaglie, di provvedere alla conservazione ed alla sicurezza delle strade, e fu data loro giurisdizione per le cause commerciali. Tutte queste sono attribuzioni importanti, concernenti non l' una o l' altra arte, non un ramo o l' altro di commercio, ma tutto il commercio; e molte ne ritroveremo poi nella Mercanzia di Firenze. Però la comunanza parziale di scopi e di ufficî non toglie che ci sia una differenza fra la Mercanzia fiorentina e la *Universitas* o *Curia mercatorum* di altre città italiane.

Un recente scrittore, il Doren (3), ha giustamente osservato che si devono distinguere le grandi città commerciali dai paesi minori. In questi ultimi, gli uomini dediti al commercio e gli artigiani si riuniscono nella corporazione dei mercanti, che abbraccia tutti coloro che lavorano e trafficano, senza altre e più particolari distinzioni; nelle prime gli artigiani sono ordinati in associazioni a sè, o ricadono sotto la corporazione mercantile soltanto quando sono dipendenti da case commercianti, come è, per esempio, nell'industria de'panni. Si può dire che nelle grandi città l'associazione de'mercanti è nucleo di associazioni della stessa natura e non di persone, e le corporazioni che la costituiscono seguitano ad esistere, benchè limitatamente; inoltre restano fuori molte Arti di minima

(1) Lattes, *Il diritto commerciale nella Legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, § 1, nota 1.

(2) Lattes, op. cit.

(3) *Entwicklung und Organisation der Florentiner Zünfte*, Leipzig, 1897, pag. 10, nota 4.

importanza. Tuttavia, anche nelle grandi città, l'Università dei mercanti è una vera fusione dei diversi paratici o collegî che la compongono, i quali perdono per grandissima parte la loro autonomia, conservandola solo quanto è necessario per stabilire le regole tecniche proprie di ognuna. Regole tecniche sono pur contenute, generalmente, negli statuti dell'Università, la quale poi approva gli statuti dei collegî sottoposti, li obbliga ad osservare le sue leggi, invigila che tutto proceda regolarmente. Non è insomma che un'Arte più in grande, comprendente in sè associazioni minori; onde queste *universitates* vennero giustamente paragonate a taluna delle Arti fiorentine più sviluppate ed importanti, per esempio all'Arte di Calimala ed all'Arte della Lana, le quali comprendevano varî mestieri manuali, come i tintori, scardassieri, ec., che erano dipendenti dalla corporazione maggiore e ne erano protetti.

Il Lattes (1), a nostro avviso, non ha posto abbastanza in rilievo la differenza fra le « Mercanzie » di questo genere e quella di Firenze, la qual cosa è stata osservata anche dal Doren, che giustamente avverte come le unioni di Arti, elemento costitutivo della vita delle città medievali, si debbano distinguere dalla Mercanzia di Firenze, formazione posteriore e diversa (2). A maggiore riprova di quanto affermiamo, esamineremo brevemente gli statuti delle Curie dei mercanti in varie città.

---

(1) Op. cit., nella quale l'autore considera la Mercanzia di Firenze alla pari di tutte le altre corporazioni di mercanti, dicendo che essa è « la riunione delle Arti maggiori in un corpo unico ». Cap. I, testo e nota 4.

(2) Op. e l. c. - Il Goldschmidt (*Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart, 1891, p. 160) la chiama « die äusserlich ähnliche Gesammtverfassung der vornehmster Florentiner Innungen ...eine unzweifelhaft künstlich-politische Bildung ». Ma neppur lui, come nota il Doren, fa una distinzione completa. Lo scrittore che ha tracciato il quadro più esatto di questa magistratura, e ne ha meglio studiato le origini e gli scopi, è il Lastig, nell'opera *Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart, 1877. Zweites Buch-Florenz.

***

A Pisa c' erano, nel secolo XIV, quattro organizzazioni corporative: la *Curia mercatorum,* la *Curia maris,* l'Arte della Lana, le Sette Arti (1). Ora, il Breve consolare della *Curia mercatorum* del 1305 ci fa appunto vedere come sotto questa fossero riuniti tutti i mercanti di vario genere, tutti coloro che in una maniera qualunque esercitavano il commercio, onde erano sottoposti ad essa gli speziali, i cappellai, i tintori, gli specchieri, i sarti, i ghierbellatori; era una vera e propria fusione, in cui si può dire che le singole Arti scomparivano e lasciavano in disparte le loro particolari funzioni, il loro campo di attività, per essere considerate sotto un comune aspetto: come commercianti. Non c' è veramente un'Arte dei tintori, un'Arte degli speziali, ec.; c' è una classe di mercanti. Qualche traccia delle differenti corporazioni si trova qua e là, come, per esempio, nel capitolo 65, *de dando cuilibet universitati quorumlibet mercatorum et artificum Breve;* ma il Breve di questi artefici e negoziatori *qui curie Mercatorum consueverunt esse suppositi,* è compilato dalla curia stessa, ed è anzi proibito ai collegî di averne un altro: *quod ipsi artifices non habebunt nec tenebunt, nec haberi nec teneri faciant aliquod aliud Breve, nisi illud quod datum fuerit eis annuatim a curia vel pro curia Mercatorum,* sotto pena della multa di lire dieci. E parimente i Consoli de'Mercanti eleggono i capitani delle Arti; eleggono i correttori dei brevi; fanno giurare i fundacarî, i tintori, i ritagliatori ed affinatori di panni di lana, di tessuti di lino e di seta, i conciatori (2), i medici (3); nominano e vigilano i misuratori ed i sensali (4); tengono tribunale, conoscendo

---

(1) Bonaini, *Statuti inediti della città di Pisa,* Firenze, 1854-57; Vol. III in principio.

(2) Rub. 20 e 37 del Breve della *Curia mercatorum,* Bonaini, op. cit., Vol. III in principio.

(3) Rub. 70.

(4) Rub. 29, 30, 35.

dei reclami che vengono loro fatti, e curando poi l'esecuzione delle proprie sentenze; vigilano sui pesi e sulle misure (1), come fanno, in Firenze, non gli ufficiali della Mercanzia, ma i consoli delle varie Arti, ognuno nella cerchia delle rispettive corporazioni. Ed a maggior somiglianza con gli statuti di queste, il Breve dei consoli dei mercanti di Pisa contiene parecchie regole tecniche relative ora all'uno, ora all'altro dei commerci e delle industrie che alla curia medesima sono sottoposti (2). Altre regole tecniche furono aggiunte nel 1321.

Da questo ordinamento resta fuori, per la sua particolare importanza, l'Arte della Lana, che ha quindi un Breve a sè e vive indipendente da ogni altra; come indipendente e staccata è la *Curia Maris*, che si occupa del commercio marittimo. Le Sette Arti poi non sono che una confederazione, una società temporanea, come risulta dalle parole seguenti, tolte dal loro Breve: « *Quod nos de dictis Artibus, earumque universitates, simus unum corpus, et unum collegium, et una universitas; et uno eodem nomine appellemur, videlicet Septem Artes, in toto tempore quo sotietas seu unio vel confederatio contracta inter homines et universitates suprascriptarum Artium (ut de ipsa sotietate seu unione vel confederatione testantur publica instrumenta) duratura est* » (3). È pertanto una confederazione, non un organismo nè un istituto avente vita propria.

Similmente regole tecniche si trovano in gran numero nel libro IV dello statuto della Corte dei Mercanti di Lucca del 1555 (4), che affida alla Corte anche la nomina dei Prov-

---

(1) Rub. 1.

(2) Rub. 44, 67, 68, 80, 85, 86, 94-99, 102, 105, 109.

(3) Bonaini, op. cit. Vol. III, p. 1171.

(4) *Li Statuti de la Corte de' Mercadanti de la Magnifica Città di Lucca*, Lucca, 1555. Veramente questo Statuto è molto posteriore al periodo di cui ci occupiamo, ma, per quanto è a nostra cognizione, è il più antico statuto mercantile di Lucca che abbia visto la luce per le stampe; nè abbiamo avuto agio di consultare quelli manoscritti, molto anteriori. Ci riferiamo quindi agli statuti del sec. XVI, tanto più che gli accenni con-

veditori della Seta e della Lana, mentre nel libro II è regolata la giurisdizione nelle cause mercantili, e nel libro III si contengono le leggi sui fallimenti. La giurisdizione contenziosa era attribuita alla Mercanzia lucchese *ab antiquo,* entro dati limiti, dal cap. 110 e dal cap. 121 del Libro III (1) dello Statuto del Comune di Lucca del 1308, per le falsificazioni dei panni di lana e per la vendita di zafferano in contravvenzione alle leggi; e varie attribuzioni tecniche erano affidate, dallo stesso Statuto del Comune, alla Mercanzia, che doveva giudicare se alcuno aveva venduto seta *bistractata*, valutare il danno risentito in tal caso dal compratore (2), ed infine sospendere la lavorazione della seta a volontà dei consoli (3). Onde anche qui, a simiglianza delle Arti fiorentine, vediamo una corporazione mercantile, a cui dalle autorità dello Stato è accordata una giurisdizione sua propria, una particolare competenza in certe questioni ed in certi provvedimenti che interessano maggiormente il traffico; senonchè, invece di essere, come le Arti fiorentine, ristretta, specializzata e divisa nei varî rami d' industria, comprende tutti coloro che si dedicano all' industria ed al commercio, come apparisce dal cap. V del Libro I, in cui sono enumerati i *tenuti* alla Curia dei Mercanti.

Nè dissimile è la Curia dei Mercanti di Brescia (4), che tiene la matricola di tutti i negozianti della città (5), nomina dieci sapienti per vigilare sulle strade e sulla sospensione delle rappresaglie (6), esamina i pesi e le mi-

---

tenuti nello Statuto del Comune lucchese del 1308 ci fanno ragionevolmente supporre che la sostanza delle cose restasse immutata, onde le nostre osservazioni valgono sempre.

(1) *Statuti del Comune di Lucca,* Lucca, 1867.

(2) Rub. 113 del lib. III dello Statuto del Comune.

(3) Libro IV, rub. 50 del medesimo Statuto.

(4) *Statuti de' Mercanti di Brescia e del suo distretto,* Brescia, 1788.

(5) Cap. 31.

(6) « Domini Consules praefatae Mercantiae.... teneantur eligere decem « Sapientes ex Mercatoribus Brixiae practicantibus, et utentibus cum

sure (1), ha giurisdizione obbligatoria nelle cause dei mercanti, manda ad esecuzione le proprie sentenze (2); nè dissimili sono, infine, le Mercanzie o *Universitates mercatorum* di Cremona e di Verona (3); vere corporazioni in cui tutte o quasi tutte le arti si confondono nel nome generale di *Mercanti.*

Anche a Milano troviamo due curie: la *Curia mercatorum* e la *Curia mercatorum artis lane;* di entrambe si fa parola nel Libro VII degli Statuti del 1396 pubblicati nel 1480 (4). Fino dal 1175 i mercanti, tutti riuniti, formavano un collegio di otto membri con ufficî veramente pubblici, quali la cura delle strade, la giurisdizione non solo in cause civili fra persone dell'arte, ma, a quanto pare, generale per talune questioni prediali (5); già in quel tempo questa associazione, detta anche *la Motta,* costituiva uno degli elementi della costituzione cittadina, accanto alla *Credenza di Sant'Ambrogio,* che comprendeva i mestieri meccanici, come macellai, fornai, calzolai, ec.; e la sua giurisdizione appare definita nelle consuetudini del 1216, dove si attribuisce ai consoli dei Mercanti la competenza contenziosa, nonchè sulle rappresaglie, sulle strade (esigendo anche pedaggi), sui pesi e misure, ec., tolta ogni azione politica (6). Fino dal 1330 si trovano compresi, nella riforma degli Statuti comunali, quelli dei mercanti e dei lanaioli, Statuti che si ritrovano poi

---

« eorum mercimoniis extra Districtum Brixiae occasione tractandi et « providendi, quod omnes Mercatores Civitatis et Districtus Brixiae ha- « beant stratas securas eundi, et redeundi cum eorum mercimoniis et « represaliis quibuscumque suspensis ubicumque, praesertim per Civi- « tatem Brixiae et Terras circumstantes » (cap. 21).

(1) Cap. 7, 14 e seg.

(2) Cap. 43, 48, 49.

(3) Statuti de' Mercanti di Cremona in *Statuta Civitatis Cremonae,* Cremona, 1578, f. 209 e seg. Statuti de' Mercanti di Verona del 1319, in *Statuta civilia domus Mercatorum Veronae,* Verona, 1598.

(4) *Statuta inclitae civitatis Mediolani,* Mediolani, 1480.

(5) Lattes, op. cit., § 2, nota 36.

(6) Balletti, *Degli statuti dei Mercanti di Piacenza e di Milano,* Modena, 1886, pp. 21 e seg.

nel 1396, e sono i soli permessi, atteso il precetto che nessun paratico possa formarsi in Milano, e nessuno statuto sia valido se non quelli contenuti nel volume degli statuti della città. Nello statuto del 1396 si mantiene sempre il concetto, chiarissimo fino dai primordî, che neppure a Milano i consoli ed i consiglieri dei mercanti rappresentano un ufficio superiore eletto da Arti indipendenti; anzi non c'è nemmeno una fusione di arti, ma una sola arte dei mercanti, complessiva, in cui si riuniscono tutti i trafficanti, una *societas* o *communitas mercatorum,* come si rileva dal capitolo in cui si stabilisce *quod societas et communitas mercatorum mediolani semper more solito habere debeant duodecim consules qui appellentur et sint consules strate;* ed il consiglio di ventiquattro commercianti è detto: consiglio generale dei mercanti *civitatis et comitatus mediolani* e di tutta l' università dei mercatori. Nel capitolo *de iurisditione abbatum et consulum negociatorum mediolani* sono enumerati i mestieri compresi sotto la generale denominazione di *mercanti,* dicendo che i consoli della giustizia dei mercanti hanno competenza nelle cause sorte *occasione negociationis seu mercadantie lanarum pannorum bombacis fustaneorum araminis ferri et cuiuslibet maneriei metalli speciarie pellatarie coraminis et tinctorie sete et cuiuslibet alterius mercadantie que exerceatur per mercatores solitos utentes vel mittentes per stratas.*

A Milano, quindi, non c'è che un'associazione dei negozianti esportatori, del genere delle principali Arti fiorentine, che ha pur tuttavia attribuzioni notevoli, e da cui si separa, per la sua peculiare importanza, l'Arte della Lana, che resta però sempre in rapporto di dipendenza verso la *societas mercatorum magnorum.*

A Piacenza, dove c'è uno Statuto dei Mercanti voluminoso ed importante, le cui prime disposizioni risalgono al secolo XIII, e che fu riformato nel 1321, troviamo, a quanto resulta dal proemio, un'Arte dei negoziatori che ha acquistato importanza molto maggiore delle altre corpora-

zioni di mestieri e ne ha riunite diverse sotto di sè (1). Infatti il proemio dice: « *Hec sunt statuta et ordinamenta comunitatis et universitatis Mercatorum placentie et paraticorum subpositorum Iurisdictioni dicte comunitatis mercatorum placentie* ». Anche qui, poi, troviamo prescritto che i brevi dei varî paratici siano approvati dai *consules nuxii* (cioè *mercadandie)* e dal consiglio, e che nessun paratico possa avere un breve senza il visto e gli emendamenti dei detti consoli e consiglieri (2): troviamo il giuramento dei negozianti, soggetti alla giurisdizione del *nuxium,* di obbedire ai rettori, di astenersi da tutto quello che si proponesse contro la Mercanzia, anzi d'impedirlo; giuramento che i consoli del *nuxium* dovevano costringere i consoli dei paratici a far prestare (3). Ed infine anche qui troviamo la giurisdizione per le questioni commerciali (4), come pure una quantità di regole tecniche sui varî mestieri sottoposti all'Università (5). Onde anche della Mercanzia di Piacenza si può dire quello che si è detto delle altre: è un'Arte dei mercanti, che seguita a vivere come tale e con tutti i caratteri di arte, ed ha sotto di sè vari collegî di artigiani.

Lo stesso pare che fosse a Bologna. Ivi non solo gli Statuti del Comune, ma ancor più chiaramente gli Statuti delle Società delle Arti, del secolo XIII, pubblicati dal prof. Gaudenzi (6), ci mostrano una *Societas Mercadantie* assieme a quella del Cambio ed a tutte le altre; negli Statuti

---

(1) *Statuta antiqua mercatorum Placentie an. cir. 1200. Statuta mercatorum recentiora 1323.* In *Monumenta historiae patriae ad provincias parmensem et placentinam pertinentia,* Parma, 1860; nel volume contenente gli *Statuta varia Civitatis Placentiae.*

(2) Cap. 49.

(3) Cap. 59, 60.

(4) Cap. 33, 35.

(5) Cap. 100, 104, 111-130, 150-299.

(6) Gaudenzi, *Statuti delle Società del Popolo di Bologna.* Pubblicazione dell'Istituto Storico, 1896, vol. II, *Società delle Arti.*

di questa associazione di mercanti non mancano, al solito, regole tecniche, e vi si contiene fra gli altri il breve de' tintori. Certo è una delle più antiche, poichè fin dal 1191 ebbe parte, assieme con quella de' cambiatori, nell' amministrazione dello Stato; più tardi, nel 1228, anche le altre corporazioni entrarono nel Governo, ed unite alle prime due formarono il popolo, considerato come l'unione di tutte le società (1). Restarono però le due società della Mercanzia e dei Cambiatori, più antiche e più considerate, separate dalle altre, con le quali però andavano di conserva, finchè furono anch' esse, verso la fine del secolo XIII, sorpassate in importanza dalla corporazione dei notai.

Da queste notizie quindi apparisce, che la Società di Mercatanzia di Bologna non è, al solito, che una corporazione più antica, che in qualche cosa sembra avere una certa preminenza; ma l' importanza maggiore che essa può avere le viene attribuita soltanto pel motivo che esercita il commercio più in grande; è il medesimo fatto che vedremo ripetersi a Firenze, delle società di mercanti e di cambiatori, che per l'indole stessa del loro ufficio precedono le altre e nei tempi più antichi primeggiano (2).

---

(1) Tutte queste notizie sono tolte dalla prefazione premessa dal prof. GAUDENZI al suddetto volume, pp. XII e seg.

(2) Veramente il prof. SCHUPFER, nel già cit. suo *Manuale*, p. 411, dice che a Bologna si ha notizia della Mercanzia nel 1880, e non si tratta di istituzione nuova. « Era una vasta aggregazione di più arti, e più specialmente « dell'arte dei mercanti, di quella dei cambiatori e di altre dodici; anche « qui le arti maggiori, strette come in un fascio. » Il MANZONI, nella sua *Bibliografia statutaria*, Bologna 1879, Parte II, num. 76, rammenta un Codice membranaceo manoscritto del 1360, concernente la Mercanzia, che si trova nella Biblioteca Comunale. Noi non abbiamo avuto agio di recarci a Bologna per consultare il manoscritto; ma supponiamo che si tratti di una fusione di tutte le Arti, come divenne più tardi la Mercanzia di Firenze; diversa bensì dalla Mercanzia fiorentina del secolo XIV. In questa opinione siamo stati confortati dall'esame degli statuti a stampa dell' Università de' Mercanti di Bologna del 1550. — In ogni caso potrebbe darsi, attese le relazioni fra le due città, relazioni che portarono spesso ad uno scambio di leggi e di istituti, che Bologna avesse in qualche modo foggiato la

A Genova il ceto commerciale non formò una corporazione a sè, nè ebbe una giurisdizione particolare; nessun' arte industriale assunse importanza prevalente, benchè ce ne fossero talune economicamente ragguardevoli; nè alcuna giunse al Governo, come invece avvenne altrove. Il commercio marittimo occupava tutta l'attività dei Genovesi, e l'associazione politica della Compagna dovette fin dal principio coincidere con la generale comunità de' mercanti (1). Quindi se a Genova si trova menzionato un Ufficio della Mercanzia è evidentemente un Ufficio di Stato, che nulla ha da vedere con le Mercanzie e coi *consules mercatorum* delle altre città (2).

Diverso è, invece, il carattere della Mercanzia di Firenze. Anche in questa città si trovano ricordate nei documenti alcune confederazioni d'Arti; il Doren (3) parla di una corporazione dei mercanti, rappresentata da consoli, esistente verso la fine del secolo XII, e che sta di fronte ad un' unione di sette Arti manuali, le quali sotto la guida di sette magistrati acquistano i più importanti diritti pubblici: la prima si divide presto nelle singole arti; la seconda dura per tutta la prima metà del secolo XIII.

Però, anche secondo quanto acutamente osserva il Doren stesso a proposito dell'Arte della Lana, l'unione delle Sette

---

sua Mercanzia su quella già esistente da mezzo secolo in Firenze; ma che fosse la stessa cosa ci pare difficile, perchè non crediamo che a Bologna ricorressero le ragioni storiche che produssero quell'istituto, in quella data forma, a Firenze, ossia lo sviluppo e la potenza delle singole Arti.

(1) Bensa Enrico, *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese*, Genova, 1884. Cfr. Lastig, op. cit., *Zweites Buch, Einleitung*.

(2) Cfr. Gaudenzi, nella *Prefazione* citata, il quale ammette gli stessi principî anche per Venezia.

(3) Op. cit., cap. IV.

Arti non dura inalterata. Alla fine del secolo XII in Firenze vi sono, come risulta dai documenti, i *consules mercatorum* e i *rectores super capitibus artium* (1); al principio del 1200, cominciano ad apparire, accanto ai *consules mercatorum*, i *consules campsorum*; poi i *consules mercatorum Porte Sancte Marie* ed i *consules mercatorum artis lanae* (2). Questo indica che, da un lato, dalla corporazione de' mercanti si separano ben presto altre corporazioni; e che, d'altro lato, alcune di quelle Arti, che prima erano semplicemente manuali, in seguito, estendendo la loro attività, diventano commercianti e superano le altre, acquistando una personalità propria. Così per l'Arte della Lana (3); così, forse, per quella de'Pellicciai, degli Speziali, de' Merciai. E la denominazione di *consules mercatorum* resta ben presto ad indicare soltanto

---

(1) SANTINI, *Documenti dell'antica Costituzione del Comune di Firenze*, Firenze 1895, Parte I, Doc. XIV (21 Luglio 1184), p. 21 e 23 e Doc. XX (24 Luglio 1193) p. 31.

(2) SANTINI, op. cit., Parte I, Doc. XXXVIII (8 Aprile 1202), p. 74 (Cambiatori); Doc. LXVI (21 Marzo 1218) p. 191 (Por Santa Maria e Lana). Quest'ultimo documento è un trattato commerciale fra Firenze e Perugia, in cui i consoli di Calimala, quelli di Por Santa Maria e quelli della Lana intervengono *pro mercatoribus et communi Florentie*.

(3) DOREN, op. e l. cit. Il DAVIDSOHN (*Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896, vol. I, cap. XII, pp. 667 e seg.) opina, dalla frequenza con cui taluni artigiani son nominati ne' documenti, che le Sette Arti del 1193 fossero quelle dei fabbri, dei tessitori di lana (coi tintori e gualcherai), dei pellicciai, dei conciatori, dei sarti, dei calzolai e degli scalpellini.

Noi osserviamo un fatto, ed è, che in tre documenti editi dal Santini, dell' anno 1236, sono nominati i capi delle Arti. Ved. Parte III, Doc. XLIII, p. 421: « Consilium fuit factum .. de hominibus de consilio et de nona« ginta et de consulibus militum et negotiatorum et capitudinibus artium ». Negli altri due documenti (Parte I, Doc. LXXV, p. 218 - Parte III, Doc. XL, p. 419), accanto ai consoli dei giudici e notai, de' mercanti di Calimala, dei cambiatori, de' mercanti di Por Santa Maria, della Lana, dei « mercanti « comuni » (merciai), sono pur menzionati i « priores artium ». Potrebbe essere che da principio tutte quante le arti fossero complessivamente rappresentate, in Firenze, da questi « rectores » o « priores »; a mano a mano che qualcuna cresceva in potenza e ricchezza si staccava dalle altre; e quando diverse Arti, estendendo il loro traffico e in Firenze e fuori di Firenze per tutto il mondo conosciuto, furono divenute molto più potenti, vollero assumere esse sole la direzione della cosa pubblica ed escluderne le altre.

l'Arte dei Mercanti di Calimala, che fu da principio la più importante, perchè dovè, per la natura stessa del suo commercio, avere subito corrispondenza con l'estero, come lo dimostrano i suoi statuti, che esamineremo in seguito; donde la particolare importanza che questa corporazione acquistò per quanto si riferiva alle relazioni internazionali, importanza di cui restano molte tracce anche nei posteriori Statuti del Comune.

Diversa, certamente, da questa primitiva unione di Arti, della quale s'ignorano i membri, è l'Unione delle Sette Arti maggiori, formatasi evidentemente dopo lo sviluppo di alcune Arti più ricche e potenti, e a cui appartengono anche i mercanti di Calimala. Se ne parla in un documento con la data del 1236, che il Salvemini corregge in 1266 (1), da cui appare come questa unione avesse dei *Priores Artium* e dei consiglieri che facevano statuti ed ordinamenti; vi si accenna in due lettere di Clemente IV, dell'ottobre e del decembre 1266, nelle quali i *Priores Artium* sono menzionati fra le istituzioni fiorentine, dopo i Rettori, ed in un frammento di Bindaccio dei Cerchi, nel quale si parla di cittadini « chiamati dall'universitate dell'Arti » od anche « chia- « mati per l'Arti al governo » (2). Secondo il Salvemini, il quale sostiene appunto che i Priori del 1266 fossero i rappresentanti dell'associazione delle sette Arti maggiori, queste, nel 1266, dopo aver ottenuto il diritto di aver consoli e di ordinarsi militarmente, erano riuscite nell'agosto a raccogliersi in una lega, analoga a quella che formarono poi con altre cinque nel 1282; e questa lega aveva a capo, come l'ebbe nel 1282, dei Priori, i quali conseguirono nel Comune una grande importanza e tendevano a concentrare il potere nelle proprie mani (3).

---

(1) Op. cit., *Excursus*, I, § VII, pp. 262 e seg.

(2) Salvemini, ibid.

(3) Salvemini, ibid. Vedasi anche, sulla storia di questi *Priores Artium* e sugli esempi analoghi di altre città, Salvemini, a pp. 97 e seg., e Doren, a pp. 8 e seg.

Questa, dunque, è una confederazione che ha, per quanto apparisce, scopo politico.

Quanto alle menzioni, che si trovano per tutto il 1200, di una associazione di mercanti con consoli alla testa, noi riteniamo che si tratti dell'Arte di Calimala. Abbiamo già detto, e vedremo meglio più tardi, come quest'Arte, e nei suoi statuti e negli statuti del Comune, presentasse un aspetto particolare ed avesse attribuzioni ed ufficî di peculiare importanza. Essa è forse la più antica associazione ed è certamente la più antica rappresentante del commercio, che esercitava quando ancora nè l'Arte della Lana nè quella di Por Santa Maria avevano acquistata la diffusione che poi raggiunsero (1). Dalla corporazione dei mercanti si staccarono alcune delle corporazioni che poi entrarono nell'unione delle Sette Arti; altre se ne aggiunsero, come abbiamo detto, e non soltanto manuali, ma commercianti; ed alla vecchia Arte de' Mercatori rimasero probabilmente quelle attribuzioni particolari che le spettavano una volta, per la natura sua di rappresentante del commercio; così si spiegherebbe la presenza e l'ingerenza dei suoi Consoli negli affari pubblici.

Se, quindi, vi fu un tempo, in Firenze, una corporazione dei negozianti, questa si divise presto in diverse Arti, ed ai primi del secolo XIV, quando si costituisce ufficialmente la Mercanzia, si può asserire che da lungo tempo a Firenze una vera e propria corporazione dei mercanti non c'è, ma vi sono l'Arte dei Mercanti di Calimala, l'Arte dei Mercanti di Por Santa Maria, ec. ec., appunto per la grande importanza acquistata, pel grande sviluppo conseguito dalle varie Arti. Abbiamo veduto come a Pisa esistessero, fuori della *Curia mercatorum,* la *Curia maris* e l'Arte della Lana

(1) Vedasi il Villani, il quale dice che all'Arte di Calimala appartenevano « i più savii e possenti cittadini di Firenze, o del maggiore se- « guito, grandi e popolani, *i quali intendeano a procaccio di mercatanzia* « *spezialmente* ». *Cronica,* Firenze, 1844, Lib. VII, Cap. LXXIX.

(non contando l' unione delle sette Arti); donde si rileva che i negozianti marittimi ed i lanaioli, per la peculiare importanza raggiunta, avevano fatto parte da se stessi, il che si capisce benissimo soprattutto pei primi, i quali, come è noto, formavano il nerbo del commercio pisano. Invece a Firenze non la sola Arte della Lana s'innalzò sulle altre, ma accanto ad essa prosperarono altresì l'Arte di Calimala, quella dei Mercanti di Por Santa Maria, quella del Cambio, le quali tutte avevano raggiunto tale sviluppo da non poter più confondersi con le altre in un unico nome, in una sola classe, e dovevano vivere di vita propria, come appunto fecero. In nessun'altra città, forse, il progresso, la ricchezza e la potenza delle singole associazioni furono quali a Firenze. Qui i collegî artigiani non ebbero bisogno, come altrove, di riunirsi e mantenersi tutti in una sola corporazione più importante per acquistare considerazione ed essere poste a parte della signoria; bastò, per questo, una semplice confederazione. L' industria ed il commercio, nel Comune fiorentino, erano divisi, ed ognuno dei varî rami seppe estendere il suo traffico per quasi tutto il mondo, in Oriente ed in Occidente, riguadagnando un'Arte i mercati che un'altra aveva persi, come fu per l'Arte della Seta, alla quale riuscì di riacquistare al commercio fiorentino i mercati d'Occidente che la concorrenza indigena aveva tolti all'Arte della Lana (1). Quando la Mercanzia si costituisce regolarmente, quando è riconosciuta dallo Stato ed acquista la maggiore importanza sociale, le corporazioni hanno una grandissima parte nella vita politica; l'Arte di Calimala, quelle del Cambio, della Lana, di Por Santa Maria, tutte le Arti maggiori infine, hanno già acquistata una notevolissima posizione nel Governo coi *Priores artium et artificum,* che sono ormai a capo del Comune. Prima che la Mercanzia avesse gli statuti che sono arrivati fino a noi, ossia gli statuti del 1312, del 1318, del 1320,

(1) Villari, *I primi due secoli della Storia di Firenze,* Firenze, 1893-94; vol. I, cap. VI.

del 1324 e del 1394 (senza tener conto della Balìa del 1309 e delle aggiunte e correzioni intermedie), varie Arti avevano già codificato le loro consuetudini, ed anche in diverse redazioni; così, per esempio, il Cambio nel 1299, Calimala nel 1302; e nuove redazioni furono, da queste e da diverse altre Arti, pubblicate durante i primi anni del secolo XIV. E notisi che questi Statuti non erano approvati (come spesso avveniva nelle altre città per gli statuti dei collegî d'arte, soggetti all' approvazione della *Universitas mercatorum)* dalla Mercanzia, ma da apposito magistrato del Comune, detto degli *Approbatores statutorum* (1); e l' approvazione fu deferita alla Mercanzia soltanto nel 1577, cioè quando questa era in decadenza, ed aveva perdute altre più importanti attribuzioni; quando, terminato il governo democratico di Firenze, tutti i principali ufficî si accentrarono nelle mani del Principe, e le corporazioni, insieme coi loro statuti, non ebbero più alcuna considerazione politica. Nè le Arti persero importanza con l' istituzione della Mercanzia, ma continuarono sempre nella loro vita rigogliosa e fino ad un certo punto indipendente. Senza dubbio, come meglio sarà da noi dimostrato in seguito, esse non erano del tutto sciolte da ogni vincolo di soggezione verso l' Università de' Mercanti, chè anzi questa aveva, per gli stessi suoi fini, diverse e gravi attribuzioni di vigilanza e d' ingerenza nelle cose loro; ma è pur sempre vero che il nuovo istituto non assorbì le associazioni che ne facevano parte, non si sostituì ad esse, ma come superiore ente moderatore e come ufficio politico, munito, in certi casi, della rappresentanza di tutte, e riconosciuto come organo dei comuni loro interessi, e degl' interessi, quindi, del grande commercio internazionale, esercitò le facoltà di vigilanza e di tutela che gli erano affidate, mentre le Arti proseguivano a vivere e ad operare come

(1) Questo ufficio è rammentato negli Statuti del Capitano del 1321, la prima compilazione dei quali risale certamente al secolo XIII.

prima (1). Si può asserire pertanto che l'Università dei Mercanti, in Firenze, non è un'Arte, e nemmeno, nel vero significato della parola, un complesso di Arti; essa è una magistratura alla cui formazione concorrono le Arti maggiori, e che ha particolari scopi e particolari attribuzioni. Ciò risulterà meglio dal minuto esame, che faremo tra breve, degli statuti e dei documenti; però è d'uopo, prima di passare a questo esame, esporre alcune brevi notizie sull'origine e sulla primitiva formazione del nostro istituto, il che gioverà anche a porne in luce la vera natura. La quale è stata spesso fraintesa, considerandosi la Mercanzia da alcuni come un'unione di Arti, da altri come un tribunale di commercio senza più; laddove nè all'una può, come abbiamo or ora detto, paragonarsi, nè all'altro restringersi. È un Ufficio d'indole giuridica e politica, che non ha affatto attribuzioni tecniche, e non ha esclusiva giurisdizione contenziosa, ma pel raggiungimento dei suoi fini è fornito di facoltà svariate, tutte concorrenti ad un unico scopo superiore e dominante: la protezione del traffico all'interno, e più ancora all'estero, esercitata mercè una sollecita procedura, che i tribunali ordinarî non avevano, un'autorità riconosciuta e sanzionata dallo Stato, che mancava ad ognuna delle Arti prese a sè, una maggior forza derivante dall'unione e dal concorso delle corporazioni industriali e commerciali più notevoli e dalla vigilanza esercitata sopra ognuna di esse nell'interesse comune.

Richiamiamo qui una giusta osservazione del Lastig, (2),

---

(1) Alle singole Arti era, in Firenze, affidata la cura di chiese e di luoghi pii; così per esempio, l'Arte di Calimala invigilava sulla fabbrica di San Giovanni (si vedano gli statuti dell'Arte); l'Arte di Por Santa Maria aveva fino dal 1292 la protezione dello spedale di Santa Maria a San Gallo, e nel 1421 (ossia oltre un secolo dopo l'istituzione della Mercanzia) la stessa Arte costruì e prese sotto la sua protezione il nuovo spedale degl'Innocenti (Si veda Bruscoli, *Lo Spedale di Santa Maria degl'Innocenti di Firenze*, Firenze 1900, Parte Prima Cap. I e II e Parte Terza Doc. 2 e Doc. 8).

(2) Op. Cit., *Zweites Buch, Einleitung*.

ossia che nella storia del commercio italiano bisogna distinguere le città puramente commerciali, come Genova, da quelle commerciali ed industriali, come Firenze. Nelle prime o non esiste corporazione e tutto è affidato allo Stato; o la corporazione è esclusivamente mercantile, onde ogni sua cura è rivolta al traffico, ed a questo dedica tutte le forze. Invece noi vediamo che quando la città è nel tempo stesso commerciale ed industriale, le associazioni, nei loro statuti, devono occuparsi della parte tecnica e vigilarla accuratamente; quindi sorge l' ufficio apposito, che deve tutelare gl' interessi commerciali soltanto, senza curarsi della parte industriale a cui provvede ogni Arte da sè. Di più; a Firenze vi sono varie Arti, tutte ugualmente, o quasi, ricche e potenti; quindi non è possibile che una sola assuma, di fronte alle altre, la posizione più importante che deriva da una protezione generale su tutto il commercio; nè lo Stato, soprattutto quello fiorentino, che era venuto su dalle corporazioni artigiane, l' avrebbe consentito. E d' altra parte, ormai, alla fine del secolo XIII non più i soli uomini di Calimala esercitano il commercio, ma il titolo di mercatori spetta anche, e da un pezzo, a coloro che un tempo non erano che artigiani, o, al più, industriali; ed avendo anch' essi interesse grandissimo al regolare scambio delle mercanzie, non possono certamente lasciare la direzione a quelli che una volta erano i *consules omnium mercatorum,* ma che ora sono soltanto i *consules mercatorum Kallismale*. Quindi tutte le Arti commercianti si accordano per formare una magistratura unica, a cui tutte concorrono, nella quale tutte sono rappresentate, e che provvede al bene di ognuna dal lato delle relazioni commerciali.

Frutto di un' elaborazione progressiva delle associazioni industriali e dello sviluppo del commercio, la *Universitas mercatorum civitatis Florentie* sorse dal seno delle Arti già ricche e fiorenti, già fortemente costituite, già munite di statuti completi e studiati, e non fu quindi, come altrove, frutto della necessità che spinge le persone deboli ed iso-

late a riunirsi e collegarsi corporativamente; non fu, insomma, soltanto una delle solite manifestazioni dello spirito associativo medievale, ma fu un perfezionamento, fu la soddisfazione d'un bisogno sempre più vivamente sentito quanto più si estendeva nei paesi stranieri il traffico dei prodotti delle manifatture fiorentine. E l'ultimo impulso al riconoscimento ufficiale della Mercanzia fu dato dalla minaccia che a quei tempi stava sempre sospesa sulla sorte, sì delle merci che si scambiavano da luogo a luogo, sì dei mercanti che dovevano risiedere in paese straniero, od almeno avevano ivi molteplici interessi e proprî rappresentanti: vogliamo dire le rappresaglie.

III.

È noto quanto nel Medio Evo fossero frequenti le rappresaglie, e quanto danno ne venisse al commercio, a cui arrecavano un incaglio gravissimo, tenendo sempre i negozianti sotto la perpetua minaccia di vedersi, per la mala fede od anche per la semplice insolvenza di un loro concittadino, che per maggiore astuzia o fortuna od anche per assoluta nullatenenza sfuggiva alle pretese dei creditori, confiscati i proprî beni, trattenute le loro persone, rovinato il proprio traffico, spesso irreparabilmente. Di questa grave condizione di cose dovevano evidentemente darsi pensiero le città italiane, tutte dedite agli affari, e particolarmente quelle fra esse che per la maggiore importanza avevano continue relazioni con l'estero, quale era senza dubbio Firenze (1). Quivi pertanto non tardò lo Stato

(1) In tutta la materia delle rappresaglie si consulti l'importante e pregevolissima opera dei proff. Del Vecchio e Casanova, *Le rappresaglie nei Comuni Medievali e specialmente in Firenze*, Bologna, Zanichelli, 1894; le cui dotte conclusioni noi accettiamo in massima parte, dissentendo soltanto in qualche punto particolare, che sarà notato in seguito.

ad occuparsi delle rappresaglie, a dettar numerosi precetti per raffrenarle; e non tardarono le Arti a porsi in guardia, aggiungendo all'autorità delle leggi cittadine quella ogni giorno crescente dei loro particolari statuti. Anche in molti altri Comuni le corporazioni, soprattutto quella dei mercanti, univano l'opera loro all'opera dello Stato, per evitare quanto più fosse possibile questo pericolo, che per la floridezza dei traffici appariva gravissimo. In una città, poi, come Firenze, che nel mercanteggiare aveva riposto ogni fondamento della sua potenza, ogni speranza dell'avvenire, che piegava la politica alle esigenze ed anche all'utilità del commercio, la cura delle relazioni internazionali, a cui si riferivano le rappresaglie, era cosa importantissima e che doveva interessare soprattutto quelle fra le Arti maggiori che facevano il commercio d'importazione e di esportazione, quali principalmente le Arti di Calimala, della Lana, di Por Santa Maria, del Cambio (pei metalli e le pietre preziose), e dei Medici e Speziali (per le droghe orientali). È quindi naturale che queste sentissero prima di tutte il bisogno di cercare una tutela più efficace contro la minaccia che esse più delle altre dovevano temere.

Osserva a questo proposito il Lastig (2) che, con le riforme delle Arti, il commercio d'importazione e di esportazione rifiorì; ma tuttavia l'ordinamento già esistente si manifestò insufficiente a provvedere a molte particolari condizioni del commercio all'estero. È infatti evidente che ogni collegio aveva una certa efficacia soltanto contro gli uomini appartenenti ad esso, e che quasi unica sanzione, dopo la multa, era il divieto dall'Arte, la proibizione fatta ai mercanti della medesima di commerciare con quella persona; proibizione che certamente danneggiava chi ne era colpito, ma che pur tuttavia non gl'impediva di negoziare con le altre Arti. Il motivo dell'inefficacia dell'inter-

(2) Op. cit. *Zweites Buch - Florenz,* cap. III.

dizione stava nell'isolamento di ogni associazione. Viste le cattive conseguenze, si cercarono prima dei rimedî indiretti, ed ognuna delle cinque Arti suddette impose ai Consoli di procurare che l'interdizione pronunziata da un'Arte avesse effetto anche per le altre (1). Da questi primi accordi, da questi tentativi di azione comune, doveva naturalmente sorgere l'idea di formare un'intesa duratura, concreta, che prendesse forma stabile, e che non più tutelasse gl' interessi di questo o di quel ramo d'industria e di commercio, ma gl' interessi di tutto il commercio d'importazione ed esportazione; accanto alle norme tecniche di ogni associazione, che regolava e disciplinava la propria industria in maniera da renderla sempre migliore e darle sempre maggior credito, si trovano negli Statuti regole generali per imporre ed ottenere la buona fede, la correttezza, l' onestà nelle relazioni mercantili, e queste dovevano naturalmente esser comuni a tutte. Quindi era naturale che sorgesse l'idea di costituire un ufficio unico che codificasse queste norme comuni. Le rappresaglie poi, grave pericolo al commercio, dettero l' impulso finale, e determinarono la costituzione di quest' ufficio, che ebbe dapprima forma corporativa, altro non essendo che la riunione degli *Officia* delle cinque Arti; perchè i consoli si riunivano, quando se ne presentava l'occasione, per trattare gl' interessi identici, e per procedere nella stessa maniera ed anche uniti. Questa unione, questo accordo fu, nell' occasione delle rappresaglie, trasformato in un ordinamento o istituto fisso e durevole; ed a capo di questa riunione consolare delle Arti Maggiori (s' intende di quelle che esercitavano il commercio) fu posto un notaro con dei consiglieri (2). Anche prima non tutti i consoli intervenivano, tanto più che era vario il numero per ogni Arte; poi fu delegata una persona per ciascuna di esse, e si ebbero

(1) Cfr. Lastig, op. e loc. cit.
(2) Lastig, *ibid.*

i consiglieri (1). Per porre degli ostacoli all'uso delle rappresaglie furono escogitati tre mezzi. Poichè quest'uso era stato prodotto da due inconvenienti: 1.º insufficiente amministrazione della giustizia, mancante o complicata da soverchie formalità - 2.º difesa privata, eccessivamente rapida e falsamente applicata, inconvenienti che l'uso stesso manteneva e moltiplicava, si volle assicurare allo straniero, che si fosse rivolto a questo nuovo ufficio, pronta e sicura giustizia; e pertanto si provvide a procedere contro i mercanti che avevano cagionato un tal danno agli altri mercanti della stessa città; a trattare con gli Stati stranieri l'accomodamento delle rappresaglie concesse; ed infine a spingere il Governo a concludere trattati internazionali per evitarle (2).

Il Lastig sostiene anche che questa istituzione corporativa aveva degli statuti suoi proprî, anteriori quindi a quello del 1312, che è il primo giunto sino a noi, e che fu compilato dopo che la Mercanzia fu riconosciuta dallo Stato. Egli ravvisa prove delle sue affermazioni nelle parole del proemio dello Statuto del 1312, *compilatum occasione represaliarum et aliis de causis*, parole che, secondo lui (ci sembra però a torto) (3), fanno presupporre altri statuti; nelle espressioni *addantur, addiderunt,* che si trovano frequentemente nello Statuto medesimo; nel riferimento che fa la Balìa ai *nova statuta, ordinamenta et reformationes.* Questi statuti sarebbero poi stati, secondo lo scrittore tedesco, riconosciuti e convalidati dallo Stato.

---

(1) Vedasi la rub. 2.ª dello Statuto del 1312, *De electione quinque bonorum hominum et consiliariorum;* « Ad hoc ut consules dictarum artium propter « multa consilia non graventur, et dictus notarius et offitialis ad dictum « suum offitium peragendum melius adsotiatum et potentem se inveniet », si stabilisce che i consoli delle cinque Arti eleggano cinque consiglieri.

(2) Lastig, op. e loc. cit.

(3) A torto, diciamo, perchè quella frase si può considerare più giustamente come una prova che le rappresaglie furono l'*occasione* di istituire la Mercanzia, ma che questa ebbe fin da principio un ufficio più esteso, ossia la cura di tutti i maggiori interessi commerciali: OCCASIONE REPRESALIARUM ET ALIIS DE CAUSIS.

Visti poi, osserva ancora il Lastig, i buoni risultamenti del nuovo ufficio, lo Stato fece quel che non aveva fatto con nessuna delle Arti; lo riconobbe, dandogli un potere uguale a quello dei suoi tribunali ed anche maggiore; però ancora di *tribunale* non si può parlare, perchè questo è un concetto posteriore. Il riconoscimento fu compiuto con una legge del 21 marzo 1307 (stile fiorentino; 1308 stile comune), a cui allude la posteriore Balìa del 1309, e che è rammentata anche nello statuto del 1394, ma della quale finora non si è ritrovato traccia. Abbiamo, invece, la Balìa del 1309, che non contiene propriamente una costituzione della Mercanzia (1), ma si limita a riconoscerla come esistente e a dare ampia autorità all' ufficiale. Sino a quel tempo l'*Officium Mercantie* era stato un tribunale d' arbitri, la cui importanza doveva scomparire quando l' unica arma sua, l' interdetto generale, fosse divenuta inefficace. La legge del 1309 vi riparò, dandogli facoltà di procedere come i tribunali ordinarî senza le formalità di questi, con la guida del diritto comune e dell' equità; e il medesimo acquistò poi piena competenza sulle rappresaglie e sulle materie connesse, anche di fronte ai non socî, perdendo a poco alla volta la natura di tribunale sociale. Questa natura l' aveva innegabilmente da principio, e la conservò unitamente alla giurisdizione governativa, come dimostra anche il fatto che la sede della Mercanzia fu, per un certo tempo, presso le Arti che ne sostenevano le spese, mentre le multe, comminate dagli Statuti, andavano dapprima a beneficio dello Stato; ciò tuttavia per pochi anni, perchè fino dal 1318 il ricavato delle multe fu diviso fra il Comune e la Mercanzia (2).

E il riconoscimento da parte dello Stato accadde, se-

---

(1) Ciò afferma il Lastig, ma, come vedremo fra poco, la Balìa contiene i principî e le regole dell'autorità dell'Ufficiale forestiero, e si può considerare come una costituzione della Mercanzia per le funzioni pubbliche che le venivano con essa attribuite.

(2) Lastig, *ibid.*

condo noi, non solo per la buona riuscita dell' Ufficio, ma anche pel carattere particolare del Governo di Firenze che riposava sulle Arti, onde fu più facilmente indotto a riconoscere un istituto che proveniva direttamente da esse. Così quando la potenza di queste fu alquanto depressa la Mercanzia proseguì a staccarsi da loro, finchè negli ultimi secoli divenne un vero tribunale governativo. Del resto le rappresaglie erano un tale pericolo, che tutto il commercio ne soffriva profondamente, e quindi lo Stato fiorentino dovè esser lieto di trovare un nuovo mezzo per combatterle e prevenirle. E per combatterle e prevenirle si ricorse ad un sistema preventivo e repressivo al tempo stesso; ossia, da un lato regolando e frenando l'abuso delle lettere di rappresaglia, facendo trattati a tale scopo; dall' altro provvedendo a che fosse resa giustizia appena richiesta; vigilando che non si commettessero contro gli stranieri prepotenze o frodi dai mercanti fiorentini, e che questi adempissero scrupolosamente ai proprî impegni, nè succedessero nel commercio nazionale dissesti o irregolarità; o, se pure qualche volta succedevano per forza di cose, attenuando l'effetto che avevano all'estero, e che poteva cagionare rappresaglie. Così la Corte della Mercanzia acquistò in Firenze sempre più ampia giurisdizione, e non si restrinse al puro e semplice regolamento delle rappresaglie, ma estese la sua vigilanza su tutto il traffico, il che era il miglior mezzo per avviare al temuto pericolo. Particolarmente le fu affidata la vigilanza sui fallimenti.

IV.

Esposte così in succinto le differenze fra le Curie e le Università dei Mercanti delle diverse città italiane e la Mercanzia di Firenze, e l'origine e gli scopi di quest'ultima, passiamo ora, con la guida degli statuti e dei documenti, ad esaminare quali erano le materie che ricade-

vano sotto la sua giurisdizione, ed a studiarne il progressivo sviluppo.

Gioverà qui accennare, per meglio chiarire la seguente esposizione, alla costituzione di questo Ufficio e alle varie redazioni de' suoi statuti dal 1309, anno della fondazione, o meglio, come abbiamo detto, del riconoscimento ufficiale, fino al 1394, anno a cui si fermano le nostre ricerche ed i nostri studî. Tutto ciò, però, brevissimamente, poichè non rientra propriamente nei limiti del nostro lavoro.

A capo della Mercanzia stava un Ufficiale forestiero notaro o giudice, eletto dai consoli delle cinque Arti e da alcuni aggiunti e più tardi anche dai consiglieri; doveva condur seco uno o più notari (secondo i tempi); aveva salario ed alloggio ed era soggetto al sindacato. L'Ufficiale forestiero era assistito da cinque consiglieri (che nel 1372, pel progresso delle Arti minori, le quali vollero aver anch'esse un rappresentante nell' Università dei Mercanti, divennero sei), che erano eletti con formalità complicate uno per Arte; e dovevano, per essere eleggibili, esercitare il commercio d' importazione ed esportazione, se non personalmente, almeno per mezzo di socî o fattori fiorentini. L'ufficio aveva pure un camerario eletto successivamente da ognuna delle cinque Arti, dei messi, uno o più notari (secondo i tempi) per custodire gli atti o darne copia, estratto o visione, un notaro per cancellar le condanne ed altri impiegati minori.

Poche parole, ora, degli statuti.

Il più antico statuto giuntoci è quello del 1312, che svolge ed amplia la Balìa del 1309, nella quale era tracciato il campo all'attività del novello magistrato (1). Lo statuto si doveva rivedere ogni anno, ma in fatto una nuova redazione non si trova che nel 1318; del 1319 ci sono conservate alcune correzioni; nel 1320 c' è un' altra com-

(1) Nel R. Archivio di Stato di Firenze questo Statuto, unitamente alla Balìa del 1309, allo Statuto del 1318 ed alle correzioni del 1319, si trova in una filza dell'Archivio della Mercanzia, al n.° 1.

pilazione (1); seguono quindi delle correzioni di cui non conosciamo la data, essendo fatte direttamente in margine o fra le linee dello statuto del 1320; quindi abbiamo una quarta redazione nel 1324 (2). E dopo questa non ce ne sono altre fino al 1394; ma ci sono invece moltissime provvisioni dello Stato, deliberazioni dei consiglieri, piccole e parziali correzioni che modificano a poco alla volta il diritto preesistente (3), finchè nel 1393 (stile fiorentino; 1394 stile comune) tutti questi emendamenti son rifusi in una nuova compilazione (4). Noi non ci estenderemo, col nostro studio, agli altri secoli, che furono di lenta decadenza per l'Università dei Mercanti, come per le Arti ed in generale pel commercio; decadenza che divenne notevolissima col principato Mediceo.

Nei suindicati Statuti, provvisioni ed atti, studieremo la giurisdizione della Mercanzia.

(1) R. Arch. di Stato di Firenze, Archivio della Mercanzia, n.° 2.

(2) Mercanzia, 3. Però questo codice è incompleto, mancando tutti i primi 4 capitoli dello Statuto per intero, ed il 5.° quasi interamente; ce n'è, nell'Archivio Strozziano, una copia completa, che prima era nell'Archivio della Mercanzia, col numero 4.

(3) Merc., 3 (di seguito allo Statuto del 1324) e 18.

(4) Merc., 5.

Capitolo Secondo.

Svolgimento della giurisdizione della Mercanzia.

I. La Balìa del 1309. — II. Il diritto intermedio fino al 1312. — III. Lo Statuto del 1312. — IV. Lo Statuto del 1318. — V. Riforme del 1319. — VI. Gli Statuti del 1320 e del 1324 con le correzioni intermedie. — VII. Il diritto intermedio fra il 1324 ed il 1372. Leggi sulle monete e sulle gabelle. Leggi sui fallimenti ed altre. — VIII. La riforma del 1372. Leggi e correzioni posteriori fino al 1394. — IX. Lo Statuto del 1394.

La competenza accordata dallo Stato all'Ufficio di Mercanzia si aggirò dapprima, come era naturale, principalmente sulle rappresaglie e sulla maniera di frenarle ed evitarle. Infatti il proemio della Balìa del 1309 dichiarava che i priori avevano preso le deliberazioni in essa contenute *actendentes salubri statui populi et Communis artium et artificum dicte Civitatis florentie eiusque territorii districtus et fortie et ut mercantie et mercatores per undique mundi partes securius et liberius ire possint ac perduci. Et ne foresterii debentes recipere contra florentinos comitatinos et districtuales habeant reprehendendi causam set in civitate florentie contra cives et districtuales sua credita plenarie sortiantur. Et omnium cavillationum subterfugionum defensionum protelationum et actuum diversorum qui dici vel opponi possint omnis tollatur materia. Et foresterii in suo iure et debito conserventur iuris et statutorum solepnitate obmissa set de facto et prout et sicut visum fuerit iustum et conveniens infrascripto officiali.* Lo scopo di queste deliberazioni fu pertanto quello di procurare sol-

lecita giustizia ai forestieri, affinchè i mercanti fiorentini potessero andare sicuramente dovunque. A tal uopo era obbligo dell'Ufficiale della Mercanzia di provvedere e pronunziare sulle questioni che erano mosse contro un cittadino o distrettuale, o una terra od università del contado di Firenze da un forestiero per lettere accordate da qualche città, università, barone o signore. Quando pervenivano le lettere contro un fiorentino, doveva l'Ufficiale subito costringere lui, o i consorti, o i socî (in quanto erano obbligati), o i fratelli conviventi ed i figli ancora sotto la patria potestà, a sodisfare il debito oppure a dar cauzione di tenere indenne il Comune ed i suoi cittadini da ogni rappresaglia, di pagare quello che l'Ufficiale avrebbe in seguito destinato, e di stare agli ordini di lui. Se i debitori così citati non si presentavano, erano dichiarati *cessantes et fugitivi, ancorchè non fossero dell'arte, et consules non venerint ad dicendum quod non sint de arte;* e tale pronunzia, che aveva vigore quantunque non fatta secondo le regole statutarie, produceva l'effetto che ai contumaci fossero applicati gli statuti e gli ordinamenti dei Consigli e delle Riformagioni contro i *cessantes et fugitivos.* L'Ufficiale della Mercanzia procedeva e sopraintendeva anche all'esecuzione, ricercando i beni di questi debitori contumaci ed impossessandosene pel pagamento delle somme richieste per lettera; anzi « *additum est* » per sodisfare anche gli altri creditori, il che dimostra che si volle rendere unica, ed affidare in tali casi all'Ufficiale della Mercanzia, tutta la procedura di fallimento, facendo un unico giudizio di espropriazione. Se poi un terzo voleva rivendicare i beni sequestrati, affermandosene proprietario, anche la sua domanda era esaminata dalla Mercanzia, al cui camerario si consegnava la cauzione del terzo rivendicante, nella misura di 300 fiorini od in quella fissata dall'ufficiale; cauzione che però andava alla cassa del Comune, se erano respinte le pretese del terzo, il quale doveva in tal caso rinunziare ad ogni diritto, nonostante lo statuto della guarentigia.

A questa esecuzione, a questi procedimenti dell' Ufficiale della Mercanzia, dovevano tutte le autorità fiorentine - Potestà, Capitano, Esecutore degli ordinamenti di giustizia e loro dipendenti - prestare man forte a richiesta di lui, od anche di altre persone (probabilmente di quelle che avevano sollecitato ed ottenuto il provvedimento, e per eseguirlo chiedevano poi l'aiuto dello Stato) (1). L'Ufficiale poteva procedere anche contro i debitori di questi *cessantes,* come pure contro i fittaiuoli, lavoratori, inquilini, ec., ed in generale contro tutti coloro che dovevano dar qualche somma ai falliti, per fitti, pensioni o lavori, obbligandoli a consegnarla ai creditori secondo la dichiarazione fatta da lui medesimo ed a sgombrare i beni, costringendo poi gli stimatori, maestri ed artefici della città a farne la stima (2). Se poi un forestiere lamentavasi di essere stato derubato, la Balìa dava all' Ufficiale ed ai consiglieri della Mercanzia facoltà di conoscere del fatto, e condannare i rettori e gli uomini dei luoghi in cui la ruberia era stata commessa a soddisfare il danneggiato, nella misura fissata dall' Ufficiale (3); se i rettori e gli uomini non rispondevano, erano condannati al doppio della somma richiesta da pagarsi, evidentemente a titolo di multa, al Comune, oltre allo sborsare al danneggiato la somma richiesta. E siccome per sapere la verità l' Ufficio della Mercanzia era obbligato a procedere contro le Comunità e contro le singole persone, così poteva, se queste negavano la risposta, condannarle e sbandirle *(exbannire).* I magistrati dello Stato dovevano eseguire tali sentenze (4).

Analogamente l' Ufficio della Mercanzia aveva il diritto di costringere le società a mostrare i libri e rila-

---

(1) Rub. II « De officio officialis universitatis mercatorum predicti ».

(2) Rub. VI « Qualiter possit procedere dictus officialis contra ficta« iolos fugitivorum ».

(3) È il noto principio medievale della solidarietà della pena.

(4) Rub. VIII « Quod dictus officialis possit cognoscere de robariis ».

sciarne o lasciarne levar copia ai forestieri che vantavano un credito; e « *additum est* » anche ai fiorentini nello stesso caso (1).

Oltre a queste attribuzioni dirette, concesse per lo scopo di fornire pronta e completa soddisfazione agli stranieri, e quindi rendere inutile la rappresaglia, l'ufficiale non soltanto poteva, ma anche doveva fare eseguire tutti gli altri statuti e riformagioni che il Comune aveva già promulgato in proposito, fra cui sono specificatamente rammentati lo statuto *Qualiter procedatur contra illos quorum de causa nundinis vel alibi florentini molestantur* e l'altro *De indempnitate civium.* Inoltre fu esteso al medesimo magistrato l'incarico di fare eseguire gli statuti del Comune contro i *cessantes et fugitivos,* contro coloro che erano stati cagione di rappresaglia o di vessazione qualsiasi ai fiorentini, e contro i loro figli non emancipati (2).

All' Ufficiale e ai consiglieri della Mercanzia fu pure conferito l'incarico di invitare le terre, città e signori a sospendere le rappresaglie concesse, e quello di giudicare se la soddisfazione offerta dalla città in cui un fiorentino fosse stato derubato, era sufficiente. Sono anzi ripetute nella Balìa le occorrenti sanzioni, che si concretano nel divieto di eleggere ad alcun ufficio, in Firenze, i cittadini del paese che non avesse aderito alle lettere direttegli dal Comune o dalla Mercanzia per la composizione delle rappresaglie (3), e nella proibizione al Potestà od al Capitano di ammettere questi tali nel proprio seguito.

Quando poi le rappresaglie erano state concesse, la Balìa dava sempre all' Università dei Mercanti l'incarico sia d'attenuarne gli effetti, sia di procedere contro chi, in qualunque

---

(1) Rub. III « De danda copia librorum forensibus petentibus eam ».

(2) Rub. V « Quod dictus officialis teneatur servare statuta de ces- « santibus et fugitivis et certis aliis ».

(1) Rub. VII « Quod terra habens represalias contra commune Flo- « rentie teneatur eas cassare ».

maniera, ne era stato la cagione. Così, se per colpa d'un fiorentino un altro fiorentino aveva sofferto delle rappresaglie, doveva l'Ufficiale della Mercanzia, dietro domanda della parte o d'ufficio, procedere contro il colpevole, ed obbligarlo a restituire al danneggiato la somma da questi sborsata, oltre ai danni, spese ed interessi a sua volontà, tenendolo, se era d'uopo, in carcere finchè non pagasse; dichiarandolo, se non si presentava, *cessantem et fugitivum cum pecunia aliena,* ed applicandogli i relativi statuti (1). E così parimente, se alcun fiorentino invocava dai rettori delle fiere di Sciampagna o da qualche sovrano lettere di rappresaglia a favor suo o di altri, o lettere simulate contro di sè in frode dei creditori, era alle altre autorità di Firenze associato l'Ufficiale della Mercanzia per costringere colui a far revocare le lettere, e lo stesso magistrato doveva fissare il termine, e la soddisfazione da darsi ai danneggiati; anzi all'Ufficio dei Consiglieri, unito ad una giunta delle Arti, incombeva l'obbligo di denunziare il colpevole all'Ufficiale (2).

La Balìa pertanto conferisce espressamente a questa magistratura autorità ed attribuzioni che fino allora erano spettate allo Stato; autorità ed attribuzioni che riguardano tutte, come abbiamo veduto, le rappresaglie, sia per prevenirle, sia per reprimerle, sia per ripararle; facendo giustizia ai forestieri, procurando loro la prova del credito, intavolando pratiche internazionali, facendo risarcire il danneggiato. Però questa non fu, a quanto pare, la prima redazione della Balìa, perchè in due punti si trova un'aggiunzione « *additum est* », la quale ha lo scopo di estendere a tutti i creditori i benefizî prima riservati ai forestieri (ostensione dei libri, ripartizione dei beni del fallito).

---

(1) Rub. IV « Quod conservetur sine dampno qui pro alio fuerit dam« pnificatus vel exactus ».

(2) Rub. IX « Quod procedatur contra facientes venire mandata ».

II.

Contemporaneamente a questa Balìa, e forse prima di essa, ma certo prima del 1312, fu compilato uno Statuto, in cui, alle attribuzioni concesse all' Ufficiale forestiero in materia di rappresaglie, altre erano aggiunte e di non poca importanza. Dell' esistenza di uno Statuto anteriore a quello del 1312 non si può dubitare, essendo esso ricordato in varie deliberazioni dei Consoli delle Arti e dei Consiglieri della Mercanzia. Quale fosse il suo contenuto non possiamo dire con certezza, non essendo giunto fino a noi, ma possiamo approssimativamente determinare; e riteniamo che contenesse quasi tutte le rubriche dello statuto del 1312, meno alcune addizioni di cui si trova traccia nell' intervallo. Si può, anzi, asserire che deve essere anteriore al 1310, poichè nel cap. 8 dello statuto del 1312, dopo un periodo in cui si ordina all' Ufficiale forestiero di fare il bando per la registrazione delle rappresaglie, segue un' aggiunta che specifica e determina meglio quest' obbligo dettando una regola in proposito, e che si dice fatta dagli arbitri nel 2 Marzo 1309 (s. f.; 1310 stile comune). Quindi prima del 2 Marzo 1310 c' era già uno Statuto della Mercanzia, e questa è una delle prime aggiunzioni di cui resti la traccia, assieme all' altra riportata nel capitolo 19 del 1312, che porta la stessa data, e dà facoltà all' Ufficiale di costringere i vetturali a prestare la mallevadoria.

Un' altra di tali aggiunte, del 22 Febbraio 1311 (s. f.; 1312 s. com.), fu deliberata dai consiglieri dell' Università e dai consoli delle cinque Arti. Costoro, riuniti tutti assieme per ingiunzione di Ser Cortonese Ranieri da Cortona, allora Ufficiale forestiero, e viste le varie deliberazioni dei cinque consigli, le quali tutte suonano *quod dictus ser Cortonensis faciat offitium suum contra quoscumque secundum formam statuti et ordinamenti sui offitii et balie sue et omni*

modo et iure quibus melius potest non obstante aliqua immunitate aliquibus Civibus seu districtualibus concessa in quacumque forma appareat, stabiliscono che l'Ufficiale della Mercanzia possa e debba procedere contro coloro per colpa dei quali, in occasione di rappresaglie o per altra cagione, un fiorentino è danneggiato, e ciò non ostante qualunque termine, immunità o privilegio concesso a cittadini od a privati dai Priori o dai Consigli, e non ostante la litispendenza innanzi ad alcuno degli ufficiali del Comune, tranne il caso che sia intervenuta una sentenza definitiva; e la deliberazione prosegue nei medesimi termini che vedremo più giù nel capitolo 36 dello statuto del 1312 (1).

Parimente e nello stesso tempo fu data al nuovo magistrato l'incombenza di eseguire le sentenze dei consoli delle cinque Arti (incombenza che troveremo confermata nel capitolo 41 dello statuto del 1312), dichiarando inoltre che la competenza dei consoli delle dette Arti, oltre che agli obbligati principali ed ai figli dei medesimi sotto la patria potestà, fratelli viventi in comune, ec. ec. si estende anche agli *expromissores;* mentre questa particolare e più estesa competenza non è accordata ai consoli delle altre Arti, le cui sentenze l'ufficiale della Mercanzia deve pure eseguire per una deliberazione del 19 Maggio 1312 (ripetuta ed inclusa nel capitolo 42 dello statuto del 1312), la quale sancisce altresì che se un forestiero o cittadino è derubato nel territorio di un popolo o di una università del contado e distretto fiorentino, abbia azione contro tutti gli uomini di quel Comune e di quella lega nel cui territorio è successo il fatto, salvo a costoro il regresso contro il popolo dove la ruberia accadde veramente; disposizione che troveremo ripetuta nel capitolo 38 dello statuto del 1312.

Altre addizioni sono: quella dell'incombenza di ripartire il passivo nei fallimenti (incombenza che vedremo ri-

(1) Merc., 135.

portata, in forma d'aggiunta, anche nel capitolo 17 dello statuto del 1312), deliberata nella riunione del 14 Maggio 1312; e l'altra del 22 Febbraio 1311 (s. f.; 1312 s. c.) che estendeva l'azione dell'Ufficiale anche agli eredi dei socî, in aggiunta (è detto espressamente) all'ordinamento che statuiva la giurisdizione di lui nelle questioni sorte fra i socî per causa della società.

È pertanto evidente, lo ripetiamo, che già prima del 2 Marzo 1310 c'era uno statuto della Mercanzia. Il Lastig lo aveva già supposto, soprattutto per i molti *Additum est* che si trovano nello statuto del 1312; i documenti che noi abbiamo riportati ne sono una prova palese, ed altre prove si hanno in varie deliberazioni di cui non abbiamo parlato, perchè non trattano della giurisdizione, e nelle quali si trovano nuove chiarissime allusioni, anzi riferimenti espressi, all'antico statuto; si rammenta, per esempio, il capitolo *de electione notarii artium et offitialis;* si rimanda, per maggiori particolari sulla nomina e sui poteri dell'Ufficiale, allo *statuto delle dette Arti*, ed a quello del Comune *(ut in statuto dictarum et in statuto Communis Florentie plenius continetur);* e nella stessa deliberazione, poco più giù, si stabilisce che ser Cortonese debba durare in ufficio fino all'Agosto *cum pactis conditionibus forma ordine offitio et balia contentis in statuto dictorum mercatorum et artium.*

Abbiamo detto più sopra che, secondo noi, è lecito supporre che questo statuto avesse quasi tutte le rubriche di quello del 1312, salvo le aggiunzioni che abbiamo esaminate; per conseguenza, oltre a contenere le regole sulle rappresaglie (particolarmente sullà loro registrazione), il detto Statuto doveva attribuire all'Ufficiale forestiero la opportuna competenza contro i debitori dei forestieri, affinchè questi fossero soddisfatti, contro i sindaci dei falliti, per invigilarne la condotta, sindacarne ed anche modificarne l'opera; contro i popoli del distretto e contado di Firenze dove fossero state commesse depredazioni; contro i fattori, contro i vetturali e locatori; sulle strade e sulla loro sicurezza, sulle

gabelle e sui pedaggi; nelle questioni fra socî; sulle ruberie contro i forestieri; sui risarcimenti dovuti ai fiorentini danneggiati indirettamente dal fatto di un altro fiorentino che avesse cagionato rappresaglie contro i suoi concittadini: tutte attribuzioni che vedremo riconfermate e studieremo più particolareggiatamente nello Statuto del 1312.

Che, per esempio, la Mercanzia avesse competenza sulle strade e sui vetturali è dimostrato da una deliberazione del 14 Aprile 1312 (1), la quale riguarda una proposta, fatta in quel tempo dal governo di Siena al Comune di Firenze ed alla Mercanzia, di far passare i mercanti fiorentini dal territorio di Siena e particolarmente dal porto di Talamone; obbligandosi il Comune senese a tenere sicuro il porto e le strade. La domanda è accolta e si ordina ai mercanti fiorentini di passare da Talamone. Ecco una prova di più che dimostra come la Mercanzia *ab antiquo* avesse altre incombenze, altri ufficî oltre quelli indicati nella Balìa. Tali incombenze, tali ufficî essa ebbe, è evidente, fino dai primissimi tempi, poichè le aggiunzioni sono posteriori di pochi mesi alla data della Balìa del 1309, e quindi è lecito supporre che lo Statuto fosse quasi contemporaneo; il Lastig, come abbiamo veduto, sostiene, anzi, che fosse anteriore, ma fondandosi sopra un'osservazione a parer nostro inesatta.

La ragione per cui questo Statuto è andato, a quanto pare, smarrito, si è che nel 1311 fu soppresso l'Ufficiale della Mercanzia, per calunnie sparse contro quell'ufficio, come ci narra una provvisione de' Priori contenuta nella stessa filza 135 già citata. Però fu quasi subito rieletto, e rifatto l'ufficio, poichè, dice la stessa provvisione (che è quella appunto che rimette l'ufficiale), se ne sentì la necessità. E difatti l'Ammirato ci dice che in quel tempo (era l'epoca della calata dell'imperatore Arrigo) le arti e la mercanzia, in Firenze, andavano malissimo (2). Rifatto l'ufficio, si compilò poco

(1) Merc., 135.
(2) *Istorie Fiorentine*, Firenze, 1847, Libro V, Tom. II, p. 17.

tempo dopo il nuovo Statuto, che è il primo che ci sia pervenuto, e che ora esamineremo.

III.

Nella redazione delle leggi della Mercanzia che ci accingiamo ad esporre vedremo chiaramente, come la competenza di questa magistratura non si restringa alle rappresaglie, ma abbracci parecchie altre attribuzioni, compiendo già fin da allora l'ufficio di vigilare sul commercio e provvedere anche ai maggiori bisogni di esso. Questo apparisce altresì, lo ripetiamo, dal proemio dello Statuto medesimo, che si dice fatto *ad defensionem et reparationem artium et artificum dicte civitatis* (Firenze) *et iurium ipsorum occasione represaliarum* ET ALIIS DE CAUSIS.

In materia di rappresaglie sono date all'Ufficio della Mercanzia le più ampie facoltà, già accennate in germe nella Balìa del 1309 con l'incarico generico di applicare gli Statuti del Comune concernenti questa materia. Così la cognizione delle cause relative è tutta affidata alla Mercanzia, a cui sono pure riconfermate le attribuzioni concesse nella Balìa, ed inoltre è dato incarico di associarsi alle altre autorità del Comune per concludere con gli Stati stranieri i trattati occorrenti per limitare la concessione delle lettere di rappresaglia, stabilendo che non si debbano accordare se non per ruberie (1); di richiedere gli Stati stranieri che avessero rappresaglie contro un fiorentino, *quod dictas represallias debeant tollere vel componere vel suspendere, secundum deliberationem et compositionem faciendam et ordinandam per Consules dictarum quinque Artium, qui venire debent ad Consilia vel maioris partis eorum,* ed in caso di rifiuto arrestare gli uomini di quello Stato, ed inibire ai fiorentini di commerciare o dimorare in esso (2); di costringere quei fiorentini che hanno

(1) Cap. 5.
(2) Cap. 6.

dato occasione alle rappresaglie ad accomodare la questione e farle sospendere, dichiarandoli altrimenti *cessantes et fugitivos* e dando i loro beni al danneggiato in soddisfazione del danno patito (1); di esaminare e decidere sulle richieste di rappresaglie che i cittadini facevano al Podestà, il quale doveva a tale effetto trasmetterle all'Ufficiale della Mercanzia, affinchè radunasse il Consiglio (2); finalmente di tenere un registro delle rappresaglie (3).

Tutte queste disposizioni si trovano poi ampliate e ripetute nel capitolo dello stesso Statuto, *De cognitione represalliarum,* che ora esporremo.

Per le rappresaglie chieste dai fiorentini contro i cittadini d'altre terre, dovevano l'Ufficiale ed i consiglieri della Mercanzia procurare che la rappresaglia non fosse concessa senza previo loro esame, ed avevano l'obbligo di dire se la credevano giusta o no, favorendone (assieme ai Consoli delle sette Arti maggiori) la concessione nel primo caso, cercando d'impedirla nel secondo; il Podestà e gli altri ufficiali del Comune erano costretti ad osservare queste regole sotto pena di nullità. Prima però di questo esame, doveva l'Ufficiale forestiero, a nome proprio e dell'Università, scrivere al Comune o al Signore contro cui si chiedeva la rappresaglia, significando il tenore della domanda ed invitandoli a difendersi per mezzo d'un procuratore; doveva poi cercare di conciliare le parti, e, non riuscendovi, fare le dichiarazioni che riteneva opportune e a cui doveva attenersi il Podestà; il quale, come abbiamo detto, aveva l'obbligo di avvertire l'Ufficiale delle domande di rappresaglie. Inoltre il magistrato della Mercanzia aveva il diritto di sospendere le rappresaglie concesse. Però in tutto questo era d'uopo all'Ufficiale procedere d'accordo coi consiglieri e coi consoli delle Arti.

---

(1) Cap. 14.
(2) Cap. 23.
(3) Cap. 8.

Et quod dictus Offitialis circa compositionem, cognitionem, decisionem et concessionem represalliarum habeat plenum arbitrium, cognitionem, baliam et auctoritatem de iure et de facto, prout sibi videbitur convenire. Et quod omnia causa que de represalliis, vel occasione represalliarum v rtitur seu verti potest, quacumque de causa et inter quascunque personas, vertatur et agitetur coram dicto Offitiali et non alibi, et quod factum fuerit per dictum Offitialem plenam habeat roboris firmitatem (1). Lo stesso capitolo prescriveva che qualunque persona od università di Firenze o del distretto volesse ottenere rappresaglie, le domandasse all' Ufficiale della Mercanzia, il quale, conosciuta la giustizia della domanda, era in obbligo di accoglierla, avendo in questo completa balìa, ed essendo pienamente regolare la carta di rappresaglia da lui accordata, nonostante lo Statuto del Comune *de represaliis concedendis vel reformandis,* od altro ordinamento fatto o da farsi; pur tuttavia doveva egli, prima di procedere alla concessione, fare invitare la città od il Signore, contro il quale era chiesta, a dar soddisfazione al danneggiato od a transigere con lui; e registrare poi nei suoi atti la lettera di rappresaglia, se la concedeva.

Evidentemente questo capitolo contiene varie parti, scritte in diversi tempi fra il 1309 ed il 1312, e riunite poi assieme senza coordinarle: ma servono a farci vedere il graduale svolgimento e progresso dell'autorità della Mercanzia in questa materia. Invero, l' Università comincia a dare un parere *(nisi examinaverint ipsi vel dictus Offitialis, cum consilio vel sine consilio, si dicte represallie sunt rationabiliter dande vel non, et si causa ex qua petitur represallia est iusta vel non);* ed inoltre acquista il diritto di scrivere alla terra straniera e citarla, sempre però per tentare l'accordo *(scribat dictus Offitialis ex parte sua et dicte Universitatis* ecc.); in seguito il Podestà, a cui il fiorentino presenta una do-

---

(1) Cap. 26.

manda di rappresaglia, è obbligato (diciamolo in stile moderno) a *passare la pratica* all'Ufficiale della Mercanzia *(quod Potestas hoc notificet dicto Notario et Offitiali,* ecc.); il quale scrive, tenta l'accordo, infine prepara la sentenza, a un di presso come soleva fare, nei tribunali ordinarî, l'assessore collaterale, e poi la passa al Podestà perchè l'esegua: ed acquista in pari tempo anche la facoltà di far sospendere le rappresaglie. Quindi è addirittura attribuita al nostro istituto la cognizione di tutte le cause concernenti questa materia, ed infine è prescritto che ad esso debba farsi direttamente la domanda per la concessione delle lettere necessarie. Certamente queste varie disposizioni furono promulgate in diversi tempi, poichè è sicuro che lo Statuto del 1312 è la riunione di varie aggiunte fatte alla Balìa del 1309 ed al primitivo Statuto (1).

Nel 1312, pertanto, si può dire che la giurisdizione della Mercanzia in fatto di cognizione e concessione di rappresaglie è completa. Ed è abbastanza estesa anche in altre materie, più o meno collegate con quelle fin qui esaminate. Così è notevole la disposizione del capitolo 35 che dà alla Mercanzia competenza per conoscere non solamente delle ruberie commesse contro i forestieri, ma altresì di quelle commesse contro i cittadini e distrettuali e delle ricettazioni, e l'altra del capitolo 36, in cui non soltanto si conservano e si ripetono le disposizioni del capitolo della Balìa del 1309, che ha per rubrica *Quod conservetur sine dampno qui pro alio fuerit dampnificatus vel exactus,* ma si estendono anche al caso in cui il danno sia stato inferito senza concessione di rappresaglie, ed invece per altra ragione qualunque, e nonostante che per tali danneggiamenti penda una lite innanzi al Potestà o ad altra autorità del Comune (2).

---

(1) Cfr. su tutta questa materia DEL VECCHIO e CASANOVA, op. cit., pp. 142 e seg.

(2) Ved. le aggiunte sopraindicate.

Questo in materia di rappresaglie attive; ma la competenza dell' Università dei Mercanti si estende, naturalmente, anche alle rappresaglie *passive*, ossia domandate contro il Comune di Firenze. A ciò provvede il capitolo 30 dello Statuto, che ha la rubrica *Qualis modus servetur in dictis (licteris) mandandis Communi Florentie.* Esso stabilisce che se qualche terra o signore spedisce lettere o mandati per ottenere che un fiorentino paghi un debito contratto con un loro cittadino, spetta all' Ufficiale della Mercanzia di citare il debitore a difendersi e a dar cauzione di tenere indenne da ogni trista conseguenza il Comune ed i fiorentini; procedendo altrimenti contro di lui come è detto nella Balìa. Il procedimento successivo a questo primo atto è affidato poi interamente all' Ufficiale forestiero, il quale deve domandare ai debitori citati se hanno essi pure alcun diritto di credito verso qualche persona dello Stato richiedente; e nel caso di risposta affermativa esaminare questi diritti, e, se gli sembrano sufficienti, mandare a speso dei debitori fiorentini un procuratore a quella terra per dichiarare che il Comune e la Mercanzia sono pronti a render giustizia secondo la forma della Balìa dell' Università dei Mercanti, purchè giustizia sia resa nella stessa forma ai cittadini di Firenze per quel che devono avere. Se l' autorità straniera acconsente, o se promette di far giustizia secondo le forme del proprio paese, l' Ufficiale deve dal canto suo mantenere la promessa; se invece quella concede rappresaglie, allora egli deve richiedere il Potestà che faccia un bando per ordinare ai fiorentini di lasciare quel paese, con le solite pene per i contravventori; ed arrestare tutte le persone di quel luogo finchè non sia cessata la rappresaglia o non sia stata resa giustizia. È da notare però, che se lo Stato straniero seguiva le forme del proprio paese, le stesse forme doveva seguire la Mercanzia; applicazione del principio di reciprocità, cagionata dal desiderio di non porre gli stranieri in migliori condizioni dei cittadini, poichè probabilmente la procedura seguìta dalla Mercanzia era nella mag-

gior parte dei casi più sollecita di quella usata nello Stato estero, particolarmente se questo affidava l'affare alla giurisdizione ordinaria (1).

A queste regole però era fatta espressa eccezione per quanto riguardava il regno di Francia e le fiere di Sciampagna; doppia eccezione che trova forse il suo motivo, per quanto concerne il regno di Francia, nella necessità di fare patti speciali e di mantenere buone relazioni con esso, allora particolarmente che la Curia Pontificia, con la quale Firenze aveva molteplici ed importanti interessi, risiedeva in Avignone; e per quanto concerne le fiere di Sciampagna, nella importanza mondiale di queste; onde esistevano regole particolari per esse, accettate da tutti i paesi, ed alle quali non era lecito derogare.

Quando le domande erano riconosciute giuste e se ne ammetteva l'esecuzione, era affidata sempre all'Ufficiale della Mercanzia l'incarico di procedere a richiesta del forestiero, di un procuratore di questi od anche d'ufficio, non solo contro gli obbligati diretti, ma altresì contro i *debitori dei debitori,* estendendo l'esecuzione anche alle famiglie e beni

---

(1) È qui opportuno rammentare una provvisione che fu promulgata parecchi anni dopo, cioè nel 1845, nel periodo in cui i molteplici fallimenti dei mercanti fiorentini erano probabilmente fonte di lagnanze e di proteste più insistenti e più minacciose da parte degli Stati stranieri, i i quali pretendevano forse con maggior energia la soddisfazione dei diritti dei loro sudditi, e non volevano sottoporsi alle leggi fiorentine. La provvisione è del 24 gennaio 1845, e fu poi ripetuta nello Statuto del Capitano del 1855, e precisamente nel cap. 98 del Libro II, ossia in quella parte che è intitolata *Ordinamenta vulgaria tractantia de factis fugitivorum.* Essa dispone che se un forestiero ha un credito anteriore all'approvazione della legge, si osservi per questo credito il diritto comune; salvo il caso che il debitore fosse fallito, ed il creditore straniero si contentasse di esser pagato *pro rata,* perchè allora, fatta pubblica scrittura di questo consenso, sarà trattato come gli altri creditori. E ciò affinchè niuno possa lamentarsi e dire che gli statuti della città e della Mercanzia sono contrarî alla legge imperiale od alla ragione comune, « la quale legge et « ragione fu ordinata et fatta perchè si observasse per tutte maniere di « gente generalmente ».

di questi secondi debitori, appartenessero o no ad un'Arte, arrivando fino all' arresto personale, e costringendoli a pagare al forestiero quanto questi doveva avere, o, se il loro debito non ascendeva a tanto, la somma totale del medesimo. E se non si presentavano o non obbedivano erano dall' ufficiale dichiarati *cessantes* e come tali trattati (1).

Ad evitare poi sempre più le rappresaglie si stabilì che poichè molti popoli ed università del contado o distretto erano condannati dall'Ufficiale della Mercanzia o dagli altri ufficiali del Comune per furti e ruberie fatte nel loro territorio, e per le guerre erano gravati di spese, così si permettesse a colui che aveva ottenuta la sentenza di condanna di eseguirla contro gli uomini del Comune o Lega nel cui territorio era accaduto il fatto, nonostante che di tal Comune o Lega non si facesse menzione nella sentenza, salvo il diritto di regresso verso il popolo colpevole (2). E tal regola durò fino al 1394.

Sempre in relazione alle rappresaglie e al desiderio di evitarle, è dato incarico all'Ufficiale di vigilare affinchè le gabelle, i pedaggi ed i *salaria navium et stratarum* non si esigano oltre la misura dovuta, condannando chi nel riscuoterle eccedesse questa misura alla multa di 25 lire di fiorini piccioli a vantaggio del Comune (3). Però, in materia di gabelle, nel 1312 la competenza della Mercanzia esorbita alquanto dai confini delle rappresaglie, e si eleva alla tutela generale del traffico. Così, poichè a Lucca, a S. Miniato, a Prato, a Siena i commercianti fiorentini sono spesso gravati ed offesi *ex solutione gabellarum et pedagiorum*, è dato incarico all' Università dei Mercanti di concorrere con le altre autorità perchè si facciano trattati di reciproca esenzione (4); ed alla medesima è dato pure incarico di mandare, a richiesta

(1) Cap. 32.
(2) Cap. 38.
(3) Cap. 18.
(4) Cap. 9.

di ognuno ed a spese degli interessati, una persona a Pisa, dentro otto giorni, per insistere affinchè siano osservati i patti della pace fra Firenze, la Lega e Pisa concernenti i dazî (1).

È confermato in questo stesso anno alla Mercanzia l' ufficio di vigilare, assieme alle altre autorità dello Stato, affinchè le strade siano sicure ed aperte, particolarmente quelle di Roma, di Francia e di Scarperia; dovendo anzi per queste provvedere anche alla manutenzione, poichè il capitolo prescrive che debbano tenersi *secure et aperte et acte et reactentur pontibus et aliis necessariis* (2). Anche l' incarico di limitare i pedaggi e le imposte *que fiunt occasione dicte custodie vel fient in antea,* è affidato all' Università, che deve inoltre procurare che i mercanti fiorentini non passino che dalla via di Lucca (3) (purchè però il Comune lucchese prenda certi provvedimenti favorevoli ai mercanti fiorentini), multando i contravventori.

In materia di comunicazioni, viaggi e trasporti la Mercanzia aveva competenza sui vetturali e noleggiatori di carichi (4), ricevendo la cauzione che dovevano prestare *de faciendo bene et legaliter eorum offitium et de observando quod*

---

(1) Cap. 10. Il provvedimento era opportuno, poichè tra Firenze e Pisa furono fatti sovente simili trattati di esenzione scambievole; ma i Pisani non erano rigidi osservatori de' patti stabiliti, e spesso ponevano qualche gabella; di che nascevano contese e discordie fra le due città. Anzi è notevole il passo di Giovanni Villani (*Cronica*. Lib. XI, cap. LXXIV, to. III, p. 302), in cui dice che dopo una lezione data dai Fiorentini ai Pisani questi divennero più cortesi « che prima tutto dì cercavano ca- « villazioni in Pisa contro a' nostri mercatanti per abbattere la nostra « franchigia per indirette soffistiche ». Vedasi un esempio di queste infrazioni rammentato dallo stesso Villani nel Lib. IX, cap. CLXV della Cronica (to. II, p. 252).

(2) Cap. 13.

(3) Cap. 29. Questa disposizione si spiega con le buone relazioni che correvano in quel tempo tra Firenze e Lucca.

(4) Cap. 19.

promictunt dictis mercatoribus, rilasciando la scheda che doveva esser mostrata ai mercanti; aveva facoltà di imporre multe ai contravventori, o ai vetturali che cambiavano strade o carichi; e conosceva finalmente delle controversie fra vetturali e vetturali, o fra questi ultimi e i mercanti.

Così pure *ad recuperationem iurium creditorum et mercatorum debentium recipere et habere ab eorum debitoribus maxime cessantibus et fugitivis cum pecunia et rebus alienis,* fu data a quest' Ufficio competenza sopra i curatori ed i camerarî dei fallimenti, dei quali poteva l' ufficiale forestiero esaminare l' amministrazione, anche di quelli che erano stati sindaci per lo spazio di dieci anni addietro; senza che valesse, di fronte alle sue indagini, una precedente resa di conti od un compromesso, perchè poteva sempre costringerli a rendere di nuovo il conto ed a restituire ai creditori, o ai loro procuratori, o ai delegati del Comune quello che dovevano per tali motivi. (1) Tutti questi provvedimenti furono evidentemente presi affine di evitare in una materia così delicata come quella del fallimento, e che tanto doveva interessare una città come Firenze, gli abusi dei sindaci, che pur troppo si verificavano frequenti; al quale scopo fu poi data all' Ufficiale ed ai consiglieri facoltà di assumere un' ingerenza diretta, procedendo contro coloro che amministravano beni di falliti, o li tenevano per donazione, o a titolo di alimenti, o li avevano ricevuti dal Comune in vendita od in pagamento; potendo perfino revocare questi pagamenti quando superavano il terzo del credito, secondo la stima, anche inferiore al vero, che la Mercanzia ne ordinava. E all' Ufficiale e ai consiglieri fu pur dato l' incarico di farsi consegnare tutti i beni di coloro che erano falliti negli ultimi dieci anni e che sarebbero falliti in futuro, liberando i sindaci e procuratori da ogni responsabilità, e di procedere quindi alla ripar-

---

(1) Cap. 17.

tizione dell' attivo fra i creditori, i quali avevano soltanto il diritto di esigere che l' assegnazione fosse fatta da un consiglio composto dell'Ufficiale forestiero, dei consiglieri e dei consoli delle cinque Arti. L'Ufficiale poteva procedere a domanda dei creditori o del Comune, o *ex officio* (1).

Fu pure riconfermato l' obbligo di eseguire gli statuti del Comune e di più, si aggiunse, quelli fatti dai consoli delle Arti *circa predictam observationem et expeditionem dicti offitii, pro dicto offitio experiendo vel operando* (2).

In questo medesimo statuto la Mercanzia fu dichiarata competente nelle liti fra maestri, fattori e discepoli, fra socî e socî, nonchè nelle liti in cui avevano parte gli eredi di queste persone per le questioni relative alla società (3); e competenza ebbe pure contro i fattori e discepoli che trafficavano col danaro dei loro principali, potendo obbligare chi lo aveva ricevuto a restituirlo, e dichiarare i citati, se non si presentavano, *cessantes et fugitivos* (4). Alla stessa magistratura rimase finalmente affidata l'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti dei consoli delle cinque Arti, dapprima, di tutte le Arti fiorentine, dappoi (5); sentenze e provvedimenti che l' Ufficiale, a qualunque richiesta, doveva fare eseguire nonostante appello, procedendo contro i renitenti e le loro famiglie, con la solita dichiarazione di fallimento; salvi però i privilegî concessi o che venissero concessi in futuro dai Priori a qualche società o mercante, e salvi i privilegî dell'arte della Lana.

Questo diritto di esecuzione si estendeva anche sull'arte dei Giudici e Notai, come si rileva da una filza di cause ordinarie della Mercanzia, nelle prime pagine della quale trovasi una richiesta fatta all'Ufficiale forestiero, affinchè

---

(1) Cap. 17.
(2) Cap. 7.
(3) Cap. 34 e 37.
(4) Cap. 31.
(5) Cap. 41 e 42.

faccia eseguire una sentenza dei consoli di quell'Arte, anche con la dichiarazione di fallimento (1).

Nè soltanto questa esecuzione era devoluta all'Ufficiale, chè egli doveva inoltre prestare aiuto ai consoli ed ufficiali dei fiorentini dimoranti all'estero nella riscossione delle imposte stabilite da quelli *per defensionem ipsorum et utilitatem,* esigendole egli stesso (2).

È degna di nota la disposizione contenuta nel capitolo 27, *Quod ambaxiatores qui mictentur pro dictis artibus nichil possint firmare nisi pro omnibus,* poichè è una prova di quanto abbiamo ripetutamente osservato, ossia che la Mercanzia fu istituita per riunire assieme le forze delle cinque Arti più dedite al traffico, affinchè tutte le possibili gelosie e le discordie, che potevano nascere fra corporazioni così potenti, tacessero pel maggiore incremento dei generali interessi commerciali, a cui tutte le Arti dovevano, con questo loro istituto comune, cooperare. Il capitolo prescrive che, *ad conservandum unionem et fraternum amorem inter quinque artes predictas et artifices ipsarum artium Florentie et aliarum artium dicte Civitatis,* gli ambasciatori mandati per parte ed a spese delle cinque Arti o dell'Uffizio della Mercanzia per fare qualche trattato vantaggioso alle Arti o per procurare che siano alleviati pedaggi, gabelle e altri pesi, non possano stabilire cosa alcuna se non per tutte le cinque Arti; tranne il caso che una di queste od una persona appartenente ad una di queste spedisca, come ha diritto di fare, un ambasciatore a proprie spese.

A motivo della stessa unione di forze e di intendimenti, sono prescritte radunanze e deliberazioni dei consiglieri della Mercanzia, dei consoli e dei consiglieri delle cinque Arti, radunanze e deliberazioni alle quali abbiamo accennato per incidenza esponendo le aggiunte al primitivo statuto. Le

(1) Merc., 186.
(2) Cap. 15.

riunioni dovevano tenersi ogni mese, per precetto dell'Ufficio de' Mercanti, come ente superiore a tutte le cinque corporazioni, il quale curava altresì l'esecuzione delle deliberazioni prese nell'assemblea. L'Ufficiale forestiero ogni mese inviava il suo messo ad ingiungere alle Capitudini che radunassero ciascuna il proprio consiglio, e facessero ognuna nelle singole adunanze le proposte più acconce per l'utilità delle Arti e per la repressione delle rappresaglie; quindi, redatto pubblico istrumento delle proposte accolte, l'Ufficiale radunava i suoi consiglieri ed i consoli addetti, con quel numero di aggiunti che credeva necessario, e nell'adunanza plenaria così formata leggeva le deliberazioni che i consoli gli avevano consegnato, le faceva discutere e le poneva ai voti con altre proposte; e faceva poi eseguire i partiti approvati (1).

Pure degna di nota è la disposizione del cap. 23. In essa si rammenta che per lunga consuetudine i mercanti fiorentini, quando tardavano il pagamento di una somma ricevuta *in mutuum depositum seu accomandigiam, providebant creditoribus suis de restitutione dampnorum et interesse* pel ritardo; e scrivevano nei libri, a piè del conto dei creditori, *se dare debere ipsis suis creditoribus certas et determinatas pecunie quantitates pro lucro dono seu remuneratione* delle somme che dovevano pagare. A maggior cautela ogni collegio eleggeva un sindaco per fare le necessarie operazioni. Ora era accaduto che alcuni cercavano di ripetere questi pagamenti eseguiti *pro dono lucro seu remuneratione,* tentando di farli apparire come usure; quindi si opponevano all'esecuzione degl' istrumenti guarentigiati e delle scritture mercantili; facevano anche, a tal uopo, venire lettere ed inibizioni da altri magistrati e muovevano lite innanzi ad altri giudici, ecclesiastici o secolari. Pertanto fu disposto che l'Ufficiale della Mercanzia facesse citare costoro alla sua presenza per rinunziare alle lettere ottenute od alla

(1) Cap. 89.

lite mossa; e se il citato non faceva questa rinunzia nel termine assegnato dall' Ufficiale, od anche si manteneva contumace, doveva al solito esser dichiarato cessante e fuggitivo, e per di più infame *et depopulatorem* della Mercanzia e del Comune, condannato al pagamento ed escluso per sempre dagli onori del Comune e delle Arti. Così la Mercanzia interveniva coi suoi statuti e col suo ufficiale in tutte le questioni più gravi concernenti la buona fede ed il credito commerciale, e ne proteggeva la giurisdizione pronta e rapida, mediante la quale si esplicava un diritto particolare, contro le male arti dei negozianti di mala fede, che volevano fraudolentemente sfuggire a questa giurisdizione ed a questo diritto particolare, sanzione della lealtà commerciale liberata dalle sottigliezze giuridiche.

Del pari provvede il capitolo 21 ad evitare le declinatorie di foro che erano, a quanto sembra, frequenti; il che dimostra come l'azione della Mercanzia dovesse essere potente ed efficace, poichè era temuta. Accadeva infatti che alcuni declinavano il foro, la giurisdizione, gli statuti e le leggi del Comune di Firenze, negando di esservi soggetti, e venivano così a sottrarsi alla competenza dell' Università: onde con questo capitolo fu stabilito che nessun mercante od artefice, e nessun altro di altra condizione osasse rifiutare la giurisdizione del Comune, od allegare dei motivi per cui questa giurisdizione e quella della Mercanzia potessero esser rifiutate; vietandosi ai giudici fiorentini di tener conto di simili eccezioni. Anzi l'Ufficiale forestiero doveva citare quelli che le sollevavano ed assegnar loro un termine per rinunziarvi, con la solita pena, pei contumaci ed i disobbedienti, della dichiarazione di fallimento, ed inoltre dell' esclusione dalla protezione del Comune. Però, l'obbligo di rinunziare a questa eccezione passava ai consanguinei *ex latere patris;* i quali potevano anche essere incarcerati e tenuti nelle prigioni finchè non adempivano a quest'obbligo e non risarcivano coloro contro cui l'eccezione era stata proposta. Da queste prescrizioni veniva bensì escluso chi era

in sacris, o chi, appartenendo ad un ordine che proibisse il matrimonio, poteva considerarsi anch'egli come ecclesiastico: costoro, a quanto sembra, potevano invocare il privilegio del foro ecclesiastico.

E le suddette regole non ricevevano applicazione nemmeno *in facto nundinarum, nisi in quantum dicto Offitiali videbitur convenire.* Era naturale che si rispettasse la particolare competenza dei tempi e dei luoghi di fiera, ed è notevole come fosse rimesso al prudente arbitrio dell'Ufficiale della Mercanzia il determinare se poteva o no, in quei casi straordinarî, sorgere un conflitto dall'applicazione dello statuto fiorentino.

Come già nel 1312 la Mercanzia fosse, se non *refugium egenorum, patrocinium mundi, portus et refugium miserorum* (come la chiamano enfaticamente gli statuti), pur tuttavia un uffizio importante e che godeva la fiducia dell'universale, lo dimostra finalmente il fatto accennato nel principio del capitolo 21 : che i mercanti, morendo, incaricavano la Mercanzia di eseguire i legati pii che essi lasciavano. Più tardi vedremo come alcune di queste pie incombenze siano state affidate all'Ufficiale forestiero, non soltanto in virtù di testamento, ma come ufficio suo generale.

IV.

Nella successiva redazione del 1318 fu mantenuta, anzi ampliata la giurisdizione della Mercanzia ; soltanto la cognizione delle ruberie, di cui parlava il capitolo 35 dello Statuto del 1312, fu ristretta alle ruberie commesse contro i mercanti e gli artefici, invece che estendersi a quelle commesse in danno di un cittadinò qualsiasi (1); e fu dato all'Università particolare incarico di curare che la via di Bologna fosse resa più sicura del solito, costringendo le Comunità,

(1) Cap. 26.

che avevano già dato mallevadoria di guardarla e tenerla sicura, a dare una nuova e sufficiente sicurtà; investigando inoltre se per la cattiva guardia fu commesso qualche malefizio, ed in tal caso condannando le dette Comunità ed ognuna di loro ad arbitrio (1).

In materia di rappresaglie le attribuzioni della Mercanzia sono in questo Statuto confermate e più chiaramente esposte (2). Si rileva come l'Ufficiale forestiero, assieme al suo consiglio, avesse un grandissimo potere sulle rappresaglie, sia per concederle direttamente, sia per vigilare e sindacare quelle concesse da altri. È data, infatti, all'Ufficiale della Mercanzia piena autorità e balìa di dare le lettere occorrenti, purchè sia assistito da un consiglio composto dei suoi consiglieri, dei consoli delle cinque Arti e di sei aggiunti per Arte, i quali debbono essere mercanti esercenti, che facciano il commercio di esportazione ed importazione. Alla Mercanzia sono del pari affidate tutte le trattative per la composizione delle rappresaglie, per le formalità che devono precederne la concessione (avviso alla terra contro la quale si fa l'istanza, citazione a comparire, invio d'un ambasciatore, ecc.); si conferma che tutte le cause concernenti questa materia debbano trattarsi nella Curia dell'Ufficiale forestiero; che questi, assieme al Consiglio suindicato, abbia facoltà di sospendere tutte le rappresaglie, per un anno al più, da chiunque e contro chiunque siano accordate. Parimente nelle rappresaglie domandate innanzi al Potestà, od al Vicario, od al suo giudice collaterale, è d'obbligo il parere della Mercanzia, come d'obbligo è, altresì, il far precedere alla concessione le pratiche sopra accennate, che sono esse pure condotte dalla Mercanzia; e d'obbligo è, finalmente, la registrazione negli atti dell'Università. Inoltre perfino le rappresaglie già concesse prima del 1318 devono essere registrate e confermate ogni anno dall'Ufficiale, assistito dai suoi con-

(1) Cap. 58.
(2) Cap. 5.

siglieri e dai consoli; e per di più chi le ha ottenute deve, a richiesta dell'Ufficiale, dichiarare le somme avute *ratione ipsarum represalliarum* e farle registrare, sotto la stessa pena già stabilita nello Statuto del 1312.

Riassumendo: le rappresaglie possono essere, secondo questo capitolo, domandate alla Mercanzia, che allora compie tutti gli atti necessarî fino alla concessione; o possono essere domandate al Potestà, al Vicario, od al suo giudice collaterale, ed in questo caso la Mercanzia interviene per dare il parere, per fare le varie pratiche occorrenti per la sistemazione, per prendere insomma cognizione della causa, che innanzi alla sua Curia si deve discutere. Sulle lettere già concesse ha poi il diritto di conferma, registrazione, sospensione e vigilanza generale.

Fu mantenuta la competenza per le rappresaglie passive, togliendo l'eccezione concernente la Francia e le fiere di Sciampagna (1).

Come aggiunta e conferma dell'obbligo di risarcire chi avesse pagato per altri, fu dato incarico all' Ufficiale forestiero di segnare in un registro tutte le somme sborsate dai fiorentini per colpa di altri, assumendo a tale uopo informazioni all'estero per mezzo dei consoli o di qualche fiorentino residente, dove i consoli mancavano; procurando poi che di queste somme il danneggiato avesse il rimborso (2).

Anche la giurisdizione sui sindaci di fallimenti fu mantenuta, ripetendo le più ampie affermazioni di piena potestà e balia dell'Ufficiale forestiero, il quale poteva agire come il sindaco deputato dal Comune alla vendita ed alla ripartizione dei beni dei creditori, e doveva applicare gli statuti del Comune, e procedere contro coloro, che erano dichiarati *cessantes* dalle autorità dello Stato, nella stessa maniera con cui procedeva contro quelli che dichiarava *cessantes* egli stesso (3).

---

(1) Cap. 21.
(2) Cap. 48.
(3) Cap. 13.

Si volle, poi, certamente accrescere la potenza dell'Ufficiale della Mercanzia con la disposizione del capitolo 6, *Quod dictus officialis teneatur servare statuta de cessantibus et fugitivis et certa alia statuta.* Mentre nella Balìa era già prescritto che questo magistrato dovesse applicare gli Statuti del Comune contro i *cessantes* e quelli concernenti i danni arrecati ai fiorentini nelle fiere od altrove, nel capitolo del 1318 quest' obbligo di esecuzione è esteso non solo alle sentenze e condanne pronunziate contro i *cessantes* e contro coloro che cagionavano rappresaglie e vessazioni a danno dei fiorentini, ma anche agli statuti dei consoli delle cinque Arti, ed a tutti gli statuti, sia dell'Università, sia del Comune, sui discepoli, fattori e socî (1). Così, l'Ufficiale della Mercanzia non pure eseguiva gli statuti ed ordinamenti dell'Ufficio suo ma altresì quelli che il Comune promulgava sulle materie di competenza di lui, acquistando in tal guisa una piena ed intera giurisdizione *ratione materiae.*

Vediamo ora le nuove disposizioni.

Fu in questo anno estesa in un nuovo campo la giurisdizione dell'Ufficiale forestiero, in quanto gli fu data autorità di procedere, a richiesta di un mercante delle cinque Arti, contro colui che avesse venduto, ad uno delle cinque Arti medesime, roba rubata, condannando a piacer suo il venditore e costringendolo a restituire integralmente il prezzo al compratore di buona fede, con le spese ed i danni (2).

---

(1) Quì è da notare una differenza introdotta in questo statuto fra le 12 arti maggiori e le altre, quanto al provvedimento contro i fattori o discepoli. Mentre per gli uomini delle 12 arti la qualità di fattore o discepolo resta provata con la semplice affermazione del maestro, per le altre invece occorre che ne sia data la prova. Il motivo della differenza sta forse nella maggior perfezione delle matricole delle Arti maggiori, o in un privilegio che si volle accordare ad esse? Questo è più probabile.

(2) Cap. 40.

Allo stesso magistrato fu pure attribuita la facoltà di condannare a suo arbitrio quei negozianti delle cinque Arti, i quali, sia raschiando, sia aggiungendo, sia alterando scritture, commettevano qualche falsità nei loro libri, e di rimettere le cose *in pristinum,* applicando anche la tortura per scoprire la verità (1); nonchè la facoltà di fare arrestare, a domanda dei creditori, i mercanti delle dodici Arti maggiori che volessero fuggire in pregiudizio dei creditori stessi, facendone sequestrare i beni e trattenendoli in carcere finchè non pagassero o non dessero mallevadoria di presentarsi in persona pel pagamento: questo però dopo *recepta aliqua fide* dell'assenza o del sospetto di fuga, potendo poi condannare a suo arbitrio quelli che avessero fatto dolosamente la domanda di cattura. E per la prova di questo dolo bastava la scienza che ne avesse avuto l' Ufficiale medesimo, sospesa al solito ogni formalità di statuti (2).

Per le società fu data all' Ufficiale balìa di conoscere e sentenziare sulle questioni vertenti fra persone che fossero state un tempo socî, per questioni derivanti dall' antica società; a meno che questa non fosse stata disciolta per istrumento pubblico o scrittura privata, nel qual caso cessava, per le controversie definite e determinate nei detti istrumenti o scritture, la competenza della magistratura commerciale (3). E poichè della società potevano mancare prove scritte ed i convenuti potevano negare che fosse mai esistita, fu concesso all' attore di provarne l' esistenza con ogni mezzo, anche *per famam et inditia,* restando giudici della sufficienza delle prove l' Ufficiale della Mercanzia ed i consiglieri, *cum illo consilio quod ad hoc voluerint habere,* affinchè, ammessa con questo giudizio l' esistenza del vincolo sociale, potesse il magistrato dei mercanti procedere, come per le società legittimamente provate (4).

---

(1) Cap. 39.
(2) Cap. 37.
(3) Cap. 35.
(4) Cap. 36.

Nel 1318 fu per la prima volta affidato all' Ufficiale della Mercanzia l' incarico di vigilare affinchè l' elezione dei consoli delle cinque Arti procedesse regolarmente, e di fare un' inchiesta sugli eletti, facendo in caso d' irregolarità annullare l'elezione e condannando i contravventori, senza appello nè opposizione (1); e di riunire i consoli delle stesse Arti per udire la relazione degli ambasciatori mandati dalla Mercanzia in qualche luogo (2). Infine nello stesso anno fu pure stabilito che si nominasse presso la Curia di Roma un sindaco o procuratore dell' Università dei Mercanti, che ne difendesse gl' interessi, e particolarmente si opponesse alle lettere impetrate contro l' Università stessa o contro qualcuno che vi appartenesse (3).

In termini più ampî fu ripetuta in questo statuto la facoltà di procedere contro gli eredi e possessori di beni dei debitori, come si procederebbe contro gli obbligati principali; facoltà che prima era accordata in diversi casi, ma qui, non più ristretta ad una o ad un'altra materia, è sanzionata come regola generale (4).

Una nuova ingerenza fu data all' Ufficiale forestiero in tema di arbitrati, poichè gli fu attribuito il diritto di costringere gli arbitri a pronunziare la sentenza, condannando ad una multa i disobbedienti (5).

A dimostrare come si dovesse lottare contro i commercianti di mala fede che facevano di tutto per sfuggire alla competenza del Comune e della Mercanzia e per non pagare i loro debiti, gioverà qui rammentare una disposizione del capitolo 16, *Quod dictus officialis procedat contra facientes venire inibitiones et declinationes fori*. Fatta la solita eccezione sul diritto di declinare il foro della Mercanzia per coloro che sono in *sacris*, o fanno parte di un ordine che vieti il matri-

---

(1) Cap. 41.
(2) Cap. 46.
(3) Cap. 47.
(4) Cap. 48.
(5) Cap. 54.

monio, si aggiunge che l'eccezione non varrà per quelli che sieno entrati in Religione o nell' ordine dopo contratto il debito; e se chi solleverà una tale eccezione declinatoria di foro non presenterà, nel termine assegnato, l'istrumento del suo clericato o della sua ordinazione, sorgerà la presunzione in suo sfavore. Nè, per evitare le pene stabilite, varrà il protestare di non appartenere ad alcuna arte.

L' importanza grandissima e sempre crescente dell' Ufficio di cui ci occupiamo è poi meglio dimostrata (oltre che dal noto incarico di eseguire le sentenze dei consoli di tutte le arti) anche dalla disposizione del capitolo 38. Secondo questo, le deliberazioni prese dal consiglio composto dell' Ufficiale della Mercanzia, dei suoi consiglieri, dei consoli delle cinque Arti e di quattro aggiunti per Arte, su qualche cosa o qualche spesa di mercanzia o di cambio, per l'utile dei mercanti o degli artefici, valgono come se fossero concordate dai consoli di tutte le Arti di Firenze, nè possono revocarsi se non per una nuova deliberazione che però deve essere approvata da un consiglio formato in modo analogo, e col voto unanime *(in concordia nullo discordante)* dei cinque consiglieri. Le altre corporazioni, quindi, si riuniscono attorno all' Università dei Mercanti, che sempre più acquista il carattere di magistratura protettrice e tutrice del commercio piccolo e grande (1).

Nè manca qualche disposizione che rammenta come la Mercanzia da principio non fosse che l' unione degli *Officia* delle cinque Arti. Ne abbiamo trovato un esempio nel capitolo sulla roba rubata e sulla falsità; ne troviamo un altro

(1) Notisi anche un' altra circostanza, che, sebbene estranea alla materia che trattiamo, pure è di non poco momento per far comprendere come l' Università acquistasse sempre maggiore autonomia, e divenisse un ufficio indipendente. Le multe, che si pagavano in diversi casi da chi contravveniva agli ordinamenti della Mercanzia, dovevano, per lo statuto del 1312, esser versate alla Camera del Comune; invece nel 1318 cominciamo a vederle ritenute dal Camerario dell' Università, a vantaggio di questa. Ved. cap. 14 e 31.

nel cap. 52. All'Ufficiale, come sappiamo, era imposto di radunare i consoli delle già menzionate cinque Arti; però da questo capitolo gli fu proibito espressamente, sotto minaccia di multa, di radunare consoli ed uomini di altre Arti.

V.

Nel 1319 furono fatte allo Statuto del 1318 alcune modificazioni che suonavano non sapremmo dire se restrizione o specificazione delle attribuzioni della Mercanzia; poichè mentre per lo più secondo la legislazione del 1318 la sua giurisdizione si estendeva su tutti i mercanti, nel 1319 fu ristretta alle undici Arti maggiori. Questo ci dice la correzione fatta al capitolo 6, sull'obbligo di osservare ed eseguire tutti gli statuti contro i *cessantes,* i fattori, i socî, i discepoli ec.; correzione la quale stabilisce *quod contenta in dicto Capitulo vendicent sibi locum et observentur et executioni mandentur solummodo contra homines et personas seu mercatores undecim maiorum artium Civitatis Florentie et cuiuslibet earum videlicet Kallismale lane Cambii porte Sancte Marie Medicorum speciariorum et merciariorum pellipariorum becchariorum calzolariorum fabrorum magistrorum lapidum et lignaminum et rigatteriorum et contra eorum et cuiuslibet ipsorum uxores fratres filios et familias et bona et possessores bonorum sicut in dicto Capitulo in genere contra quoslibet alios dicebatur* (1). Così nella prova delle società e nelle questioni fra socî; così nel procedimento contro i fattori e discepoli ed in tutto quanto li riguarda; così nelle ruberie, che ricadono sotto la giurisdizione della Mercanzia soltanto se sono commesse a danno di forestieri o di persone delle undici Arti; nella persecuzione dei colpevoli di falso e per la vendita di cose rubate (in

(1) Sono le Arti che fanno parte del Governo, tolta quella de' Giudici e Notai. Però l'elezione e la costituzione della Mercanzia resta sempre affidata soltanto alle solite Arti di Calimala, della Lana, del Cambio, di Por Santa Maria e dei Medici, speziali e merciai.

questi casi la competenza era prima ristretta alle cinque Arti); nell'arresto di coloro che volevano fuggire. Invece è permesso all'Ufficiale di congregare non più soltanto gli uomini delle cinque, ma quelli delle undici Arti. E negli stessi limiti è ristretto l'incarico di eseguire le sentenze dei consoli, dichiarando che le prescrizioni del capitolo relativo si osservino soltanto per le sentenze dei consoli delle undici Arti maggiori; restrizione però che non fu duratura e fu presto abolita, come vedremo, nello statuto del 1320.

Parimente si ebbe qualche limitazione anche nelle disposizioni a favore dei forestieri, poichè si stabilì che nessun cittadino o distrettuale potesse essere arrestato a domanda di un forestiero, o di un suo procuratore, o di un avente causa da lui, se prima non era stato citato e bandito; formalità preliminare da cui invece fu dispensato l'Ufficiale della Mercanzia nel caso inverso, ossia quando la domanda di cattura era fatta da un fiorentino contro un forestiero. Si stabilì inoltre che l'arresto degli uomini delle undici Arti sospetti di fuga non potesse mai farsi a richiesta di uno straniero, ma solo d'un cittadino o d'un distrettuale, anzi d'un mercante delle medesime undici Arti. Nè è, finalmente, da passarsi sotto silenzio, ma è anzi importantissima la restrizione contenuta nelle aggiunte al capitolo 12, *De eligendis arbitris pro statuto faciendo et renovando,* le quali, pur confermando la facoltà, negli arbitri, di correggere, aggiungere ed aumentare gli statuti della Mercanzia, dispongono che i nuovi capitoli dovranno, a richiesta dell'Ufficiale e dei consiglieri, essere approvati dai Priori e dal Vessillifero di Giustizia, oltre che dai cinque consiglieri e dai consoli delle undici Arti.

In materia di rappresaglie invece è più chiaramente ed esplicitamente affermata la facoltà dell'Ufficiale della Mercanzia di concederle, senza tener parola delle richieste fatte innanzi al Potestà o Vicario, e senza che qui sia ripetuta la regola dello statuto del 1318, in virtù della quale su queste richieste doveva sempre deliberare l'Ufficiale della Mercanzia assieme al suo consiglio, ai consoli ed agli ag-

giunti, e procurare presso il Potestà o Vicario che fossero accolte se giuste, respinte se ingiuste. Qui invece si prescrive la deliberazione, ma poi si ordina, senz'altro, che l'Ufficiale conceda o neghi la rappresaglia. Il resto è uguale allo statuto del 1318.

Nello stesso anno fu aggiunto che nessuno, tranne i socî, discepoli o fattori, e coloro che erano condannati dai consoli, potesse essere dichiarato *cessans* per un debito non superiore alle 100 lire; e fu data facoltà all'Ufficiale di fare sgombrare i beni dei falliti, e cacciarne i possessori, costringendo poi gli uomini del popolo dove erano situati i beni a prenderli *in affictum, laborerium seu pensionem* (1); come pure fu con regola generale stabilito quello che si trovava prima prescritto in parecchi capitoli, ossia che il Vicario, il Potestà, il Capitano del Comune, l' Esecutore degli ordinamenti di giustizia, i giudici delle appellazioni, i sindaci del Comune, i giudici della Camera e della Gabella, i Priori delle Arti ed il Vessillifero di giustizia del popolo e del Comune di Firenze dovessero difendere e mantenere con ogni loro potere l'Ufficio della Mercanzia, ed eseguirne le sentenze; ed alla

---

(1) È questa un'altra applicazione della regola giuridica in vigore nel Medio Evo, per cui la comunità rispondeva pel delitto di uno dei suoi membri. Già nell'antico statuto fiorentino troviamo una legge analoga per le terre danneggiate dai Magnati, ed in generale da chiunque. Lo statuto è intitolato *de cogendo Comunia et loca recipere ad affictum terras iniuriatas alicui civi florentino;* e si dispone che il Potestà debba obbligare i Comuni del contado a prendere in affitto le possessioni dei cittadini poste nel loro territorio, che siano danneggiate o molestate (Salvemini, op. cit., cap. V, § III, p. 180). Qui probabilmente si cerca di evitare che le terre rimangano incolte (cosa che per la frequenza dei fallimenti poteva facilmente e troppo spesso accadere); e dall'altro canto si vuole che ci sia sempre chi difenda quei beni e risponda del loro frutto, come chiaramente apparisce nel corrispondente capitolo (cap. 69) del 1320 e nei posteriori (e più chiaramente, anzi nel cap. 82 del L. II dello Statuto del 1394), nei quali questi Comuni sono obbligati a prendere i beni *et de affictu laborerio seu pensione respondendum* se i beni stessi fossero molestati dai falliti condannati o da altri. E ciò, dice il proemio del capitolo 19 del 1324, *ut de bonis cessantium et fugitivorum ipsi cessantes et fugitivi non gaudeant, sed libere ad creditores ipsorum valeant pervenire.*

esecuzione delle sentenze, condanne, atti di questo magistrato dovessero dare aiuto coi loro birri, famiglia e notari quante volte ne fossero richiesti, sotto pena di multa.

Possiamo dunque concludere che con queste aggiunte la giurisdizione della Mercanzia resta generale per quanto riguarda le rappresaglie, sia direttamente che indirettamente, i vetturali, i *cessantes,* e, si può dire, i forestieri; invece, per le altre materie, la competenza è ristretta alle undici Arti, acquistando così un carattere più corporativo. Nelle rappresaglie, scopo precipuo dell' istituzione od almeno causa prima del suo riconoscimento ufficiale, le facoltà sono, ripetiamo, se non accresciute, non diminuite di certo.

VI.

Nel 1320 i Priori tornarono a compilare la Balìa della Università dei Mercanti, e la fusero con lo Statuto (di cui forma i primi nove capitoli), che fu parimente compilato da loro, con tutte le aggiunzioni, le diminuzioni e le correzioni che credettero opportune; ed ordinando che l' Ufficio della Mercanzia non avesse alcuna autorità sugli atti, cause e contratti fatti prima del giorno della sua fondazione - 21 marzo 1307 (s. f.; 1308 s. c.), - non ostante qualunque disposizione contraria (1).

In questa redazione è da notare un' importante aggiunta, per quanto riguarda l'esecuzione che l'Ufficiale doveva dare alle sentenze dei consoli delle undici Arti. In essa è detto che i Priori, considerando essere equo che l'Ufficiale della Mercanzia debba eseguire anche le sentenze delle altre Arti, e volendo aumentare il suo ufficio,

(1) Si vedano più oltre le lagnanze e le proteste dell'arte di Calimala per questa disposizione (estesa anche ai consoli di Calimala e dell' Arte della Lana), che fu considerata come lesiva della libertà e della giurisdizione delle Arti.

stabiliscono, in virtù della Balìa loro conferita dal popolo per ser Graziolo, che l' Ufficiale stesso debba eseguire anche le sentenze delle altre Arti.

Nel medesimo anno fu ribadita in due appositi capitoli (1) la regola che tutto ciò che l' Ufficiale faceva in virtù del proprio ufficio fosse fermo ed irrevocabile e non potesse cambiarsi nè correggersi, e che dai suoi processi, esecuzioni, aggiudicazioni, pagamenti non si potesse interporre appello nè fare opposizione per nullità od iniquità, nè infirmarli in altra maniera; ma fossero le autorità dello Stato tenute ad osservarli ed eseguirli, irrevocabilmente, respinta ogni eccezione od opposizione. E ciò, non ostante le deroghe che potessero esservi nei Capitoli o nelle Riformagioni del Comune, e non ostante che fosse stabilito che questi Capitoli e Riformagioni non potessero mutarsi; dovendo gli statuti, ordinamenti e capitoli della Mercanzia prevalere su tutti quelli contrarî, anche senza espressa menzione, come è ripetuto pure nel capitolo 75, *De conclusione dictorum ordinamentorum et provisionum.* Nel 1320 si trova del pari per la prima volta espressamente concesso all' Ufficiale della Mercanzia di tenere nella sua curia strumenti di tortura e porre al tormento le persone citate, col permesso dei suoi consiglieri; e ciò con deroga allo statuto *de non torquendo aliquem nisi fuerit potestas capitaneus vel executor ordinamentorum iustitie,* che comincia *Provisum est* (2).

L'estesa efficacia, che vedemmo accordata nel 1318 agli ordinamenti fatti dall' Ufficiale, dai consiglieri, dai consoli e dagli aggiunti delle cinque Arti, fu ristretta in brevi confini, poichè non fu data che su alcune materie; ossia sulla sicurtà delle strade, sulle spese e sull' invio di ambasciatori. Nè rimase, in questa nuova riforma, la restrizione intro-

(1) Cap. 70 e cap. 74.

(2) Cap. 72.

dotta nel 1319, che nessun cittadino o distrettuale potesse essere arrestato a richiesta di un forestiero, se non dopo esser stato citato e bandito; come non rimase l'altra per cui la semplice richiesta d'uno straniero non era sufficiente per fare arrestare i sospetti di fuga. Così sempre più chiaramente si stabiliva l'autorità generale della Mercanzia per le rappresaglie e per tutto quello che vi si riferisce, e quindi anche per tutto quello che riguarda ed interessa i forestieri, come pure per ciò che concerne la vigilanza sui fallimenti e l'esecuzione delle sentenze dei consoli; mentre per tutto il resto la giurisdizione della Mercanzia rimase ristretta alle undici Arti maggiori (1).

Nelle correzioni marginali ed interlineari fatte allo statuto del 1320, fu anche imposto all'Ufficiale della Mercanzia di tenere un registro dei nomi dei sindaci di fallimenti dal 1302 in poi e anche dei futuri, di guisa che se ne potesse aver notizia da tutti. Nelle stesse correzioni la competenza della Mercanzia sulle undici Arti fu ristretta a sei: Calimala, Lana, Seta, Cambio, Medici e speziali, Pellicciai e vaiai; fin nell'esecuzione delle sentenze dei consoli si abolì la facoltà generale concessa dai Priori nel 1320, e solo si dette all'Ufficiale della Mercanzia l'incarico di eseguire, oltre alle sentenze delle sei Arti, quelle dei consoli dei calzolai, dei fabbri, dei beccai e dei rigattieri e venditori di pannilini. Fu stabilito che il socio non potesse esser di-

(1) Si noti come in quest'anno la responsabilità dei figli e dei fratelli pei delitti del congiunto sia meglio determinata e più conforme ai principî generali accolti nel Medio Evo; ossia è limitata pei figli a quelli che sono ancora sotto la patria potestà *(in potestate existentes)*; pei fratelli soltanto a quelli *communiter viventes et eamdem mercantiam et artem exercentes*, per la presunzione che in tal caso fossero associati al commercio (Cfr. Lattes, op. cit., § 12 testo e nota 5). Ciò, del resto, apparisce anche da qualche passo della Balìa.

chiarato *cessans* a domanda dell' altro socio, nè il fattore o il discepolo a domanda del maestro, per un debito non superiore a cinquanta lire. Sembra anche che in molti casi la dichiarazione di fallimento fosse permessa solo pei debiti superiori a cento lire. Lo sgombro dei beni dei falliti fu fatto a richiesta del sindaco dei creditori o di un creditore qualsiasi. Ed a prevenire possibili abusi dell' Ufficiale della Mercanzia, fu stabilita una multa, anche durante il suo ufficio, se poneva qualcuno al tormento senza l' assenso dei consiglieri.

***

Nel 1324 la giurisdizione della Mercanzia fu, in generale, stabilita su dieci Arti; ma per certe cose ristretta alle solite cinque Arti, per altre a sette; cosicchè parve necessario fare un' espressa dichiarazione nel capitolo 24 - *Qualiter possit probari sotietas que negaretur* - che quando nel presente statuto si parla delle cinque Arti s' intende indicare Calimala, Lana, Cambio, Por Santa Maria, Medici speziali e merciai; quando si parla delle sei Arti, le precedenti, più l' arte dei pellicciai e vaiai; quando si parla delle sette Arti, le precedenti, più l'Arte dei venditori di pannilini e dei rigattieri; quando, infine, si parla delle dieci Arti, le precedenti, più quella dei calzolai, quella dei beccai e quella dei fabbri.

A sette Arti fu limitata la competenza dell' Ufficiale forestiero per le questioni fra socî, fattori e discepoli. Invece la competenza per l'esecuzione delle sentenze dei consoli fu mantenuta quale era stata fissata nelle correzioni posteriori al 1320, e quindi accordata per le sentenze dei consoli delle sei Arti e di quelli dei venditori di pannilini e rigattieri, dei calzolai, dei beccai, dei fabbri; ossia, delle dieci Arti; togliendo però il limite di cento lire posto dalle dette correzioni come valore minimo della causa richiesto per infliggere le pene ai contumaci. Fu invece dichiarato

sempre necessario, per poter procedere contro i parenti, che la sentenza da eseguirsi contenesse dichiarazione di fallimento (1). Del resto, in questo anno fu ordinato, come regola generale, che l'Ufficiale non potesse dichiarare alcuno *cessantem et fugitivum* per un debito minore di cento lire, restando libero di procedere, per le somme inferiori a quel limite, in ogni altra maniera accordata dallo Statuto (2); nè contro i debitori dei debitori dei forestieri fu più permesso di procedere se non previa dichiarazione di fallimento dei principali, per le cause indicate nello Statuto, e previa dichiarazione favorevole di due consoli di ognuna delle cinque Arti (3). Sembra però che qualche volta l'Ufficio della Mercanzia esorbitasse dai limiti della sua competenza; e poichè si teneva a mantenerlo nei confini ad esso tracciati dallo scopo particolare dell' istituzione sua, così provvide a tale uopo il capitolo 31, che proibì all'Ufficiale forestiero di aver cognizione delle cause per somministrazioni di alimenti, per baliatici, o per relazioni fra servi e padroni.

Nel medesimo anno la Mercanzia acquistò una competenza particolare per le questioni nelle quali i tribunali consolari non potevano giudicare con sufficiente garanzia di giustizia, ossia quando l'attore era console di una delle dieci Arti; doveva costui, in questo caso, astenersi dal ricorrere al tribunale dell'Arte, e ricorrere invece all'Ufficiale della Mercanzia, che applicava nella sentenza gli statuti dell' Arte a cui il console attore apparteneva, come avrebbe fatto il tribunale consolare. Di più, se alcuno aveva per debitore un console delle medesime Arti, e quel tribunale consolare non gli rendeva breve e sommaria giustizia secondo gli statuti, poteva l'attore ricorrere all'Ufficiale, che decideva la questione a tenore degli statuti medesimi (4):

(1) Cap. 21.
(2) Cap. 45.
(3) Cap. 12.
(4) Cap. 32.

disposizione che dimostra sempre più come la Mercanzia, pur restando un' unione di varie corporazioni, costituisse poi un corpo superiore fornito della rappresentanza di tutte le Arti più importanti della città, sovrastante ad esse e munito di un diritto di tutela non solo, ma anche di vigilanza su tutte.

Fu permesso alla Mercanzia di agire anche contro i forestieri che fuggissero coi beni di un fiorentino, nella stessa maniera con la quale potè agire contro i fiorentini a richiesta dei forestieri, essendo proibito, in ogni caso, di procedere per mutui od usure (1); e, nel caso in cui gli arbitri eletti a definire in via di compromesso una controversia (di competenza della Mercanzia) fossero discordi, fu data facoltà a questa di costringere colui che fosse stato nominato terzo arbitro per dirimere il conflitto ad accettare l' incarico e a dar la sentenza (2).

Tranne i casi in cui abbiamo accennato ad una restrizione della giurisdizione a cinque od a sette Arti, questa si estende su dieci; e si può dire che dove gli altri statuti parlavano di undici o di sei Arti, qui si parla di dieci. Mentre però le regole relative ai fiorentini subiscono qua e là delle restrizioni, e sempre più si afferma la limitazione ad un certo numero di corporazioni, le regole in pro' dei forestieri sono sempre in continuo aumento; non passa riforma che non arrechi qualche miglioramento, qualche sicurezza di più agli stranieri. È evidente il timore delle rappresaglie; è evidente che l'evitarle è il massimo scopo, il più grande pensiero della Mercanzia, ed in grazia di esse questa, sorta dalla volontaria sottomissione delle associazioni, è arrivata ad essere un ufficio politico istituito, mantenuto e rafforzato con cura sempre maggiore. Così il capitolo 20, per allontanare le concessioni di rappresaglie e procurare che i mercanti fiorentini

(1) Cap. 14.
(2) Cap. 16.

possano liberamente andare per tutto il mondo, dà all' Uffizio della Mercanzia l' incarico d' invigilare sui sindaci dei creditori falliti (siano questi dichiarati tali da un' autorità qualsiasi o dallo stesso Uffiziale della Mercanzia) e, a domanda di chiunque, cittadino o forestiero, di depositare, prima che si faccia alcun pagamento ai creditori fiorentini, presso i consiglieri dell' Università tutta la parte spettante ai creditori forestieri, affinchè siano soddisfatti dai consiglieri stessi, che debbono consegnare i danari a persone fidate, perchè si faccia il pagamento; e l' Ufficiale deve curare che questi danari pervengano ai consiglieri, i quali hanno l' obbligo poi, dentro cinque giorni dal deposito, di scrivere ai creditori forestieri, significando loro la consegna fatta in loro vantaggio; avvertendoli che se si presentino o mandino un loro procuratore saranno pagati. In tutto ciò è data piena balìa ai suddetti magistrati che possono procedere sommariamente e senza formalità ec. ec., sotto forti multe se contravvengono a queste disposizioni.

Nè basta. Nell'anno medesimo è notevole una disposizione che ha l' evidente scopo di evitare ed allontanare sempre più il temuto pericolo. Naturalmente le rappresaglie non potevano, per regola generale, essere concesse che quando il creditore era un forestiero, il quale, rimasto insoddisfatto, ricorreva a quest' ultimo mezzo di ottenere il pagamento; oppure potevano essere cagionate dall' esecuzione fatta da un fiorentino contro un forestiero, esecuzione che spesso portava seco il ricambio nella terra a cui lo straniero escusso apparteneva. Quindi si volle impedire la cessione dei diritti fra cittadini e forestieri, come quella che, introducendo nei rapporti d' interesse un elemento estraneo, poteva riuscire pericolosa; e ciò si ottenne indirettamente col proibire all' Ufficiale della Mercanzia di conoscere delle cause promosse innanzi a lui contro un fiorentino da un forestiere per diritto cedutogli da un altro fiorentino, e, viceversa, delle cause promosse contro un forestiero da un fiorentino per diritto

cedutogli da un altro forestiero (1). Negando ai diritti acquistati in tal guisa le sanzioni ed i mezzi per farli valere, tali cessioni si venivano ad impedire agevolmente; così Firenze costringeva i suoi cittadini ad essere cauti nelle contrattazioni; anzi riparava alla mancanza di cautele e proteggeva il suo commercio da una fonte di futuri disturbi. Quanto invero le rappresaglie fossero frequenti e temute tutto concorre a dimostrarlo, anche queste previdenze di pericoli remoti.

In pro' dei forestieri fu vietato ad ogni fiorentino di muover causa al Tribunale della Mercanzia contro stranieri che stessero agli stipendî del Comune nè per debiti contratti da questi medesimi stranieri mentre erano agli stipendî del Comune o sei mesi avanti. Quest' ultima disposizione fu probabilmente un favore fatto ai forestieri che prestavano servizio al Comune, e che per lo più giuravano di non chiedere al loro Stato lettere di rappresaglia contro Firenze, quando uscivano dall' ufficio; onde era naturale che neppure essi fossero molestati.

Avveniva poi che molti, nelle cause innanzi alla Mercanzia, si dicevano stranieri ed eran citati come tali. Questo portava loro un vantaggio, se erano attori, pel particolare riguardo che in questa curia si aveva ai forestieri; e d' altra parte poteva cagionare gravi dubbiezze sulla competenza del magistrato in quel dato caso. Fu pertanto stabilito che coloro che erano originarî dello Stato fiorentino, ancorchè fossero stati fuori, e coloro, di qualsiasi paese, che avessero abitato con la famiglia nel medesimo Stato per cinque anni, o vi avessero privilegio di cittadinanza, non potessero agire come forestieri nella curia della Mercanzia contro i fiorentini, nè essere convenuti in tale qualità (2).

---

(1) Cap. 30.
(2) Cap. 51.

La giurisdizione commerciale ha più bisogno d' ogni altra di verità e lealtà, poichè il magistrato mercantile può più facilmente esser tratto in inganno, per la maggior facilità delle prove; onde severa dev' esser la sanzione pei falsarî e per i falsi testimonî. A questo provvede il capitolo 35, il quale concede all' Ufficiale della Mercanzia di arrestare coloro che testimoniassero il falso nella sua curia, e condurli in potere del Potestà, insistendo perchè sieno condannati a tenore dello Statuto. Se non può arrestarli, deve sempre insistere per la condanna. Se si produce un documento falso, l' Ufficiale deve consegnare al Potestà chi lo presenta ed il notaro che lo ha fatto, perchè siano condannati.

Sembra inoltre che anche a quei tempi i tribunali fossero afflitti dal vizio di portare in lungo le cause trascurandole; e siccome la Mercanzia aveva pure lo scopo di procurare la sollecita definizione delle controversie, così a quel vizio ovviò il capitolo 33 il quale, *ut parcatur partium laboribus et expensis et ne cause fiant immortales,* impose all' Ufficiale, con varie pene, brevi termini, secondo il valore della causa, per deciderla: termini prorogabili, in caso di necessità, dai consiglieri.

Notiamo infine che la facoltà legislativa ritorna dopo il 1320 piena ed intera agli arbitri, ai consiglieri della Mercanzia, ai Consoli ed aggiunti delle cinque Arti; senza bisogno di alcuna approvazione dei Priori, che era stata stabilita nel 1319 solo perchè era parso che la Mercanzia avesse coi suoi statuti ecceduto un po' troppo in potere.

VII.

Dopo il 1324 non si trova più per molti anni, fino al 1394, nessun nuovo statuto; bensì due volumi dell' Archivio della Mercanzia sono pieni di riforme arrecate allo statuto del 1324, e di numerose Provvisioni della Repubblica, con molte delle quali i Priori attribuiscono ora una,

ora un' altra funzione all' Ufficio di cui ci occupiamo, funzioni di natura politica e commerciale, tutte dirette a fare intervenire quel magistrato, che ben si può dire il massimo rappresentante del traffico fiorentino, in tutte le pubbliche mansioni che avevano interesse pel commercio. Noi esporremo, sempre per la parte che riguarda la giurisdizione, queste riforme e queste Provvisioni.

Nel 1324, il 6-8 Dicembre, fu dai Consigli approvata la *Reformatio officialis saggii,* con la quale si istituiva un ufficio pel saggio della monete, *pro comuni et publica utilitate et pro conservatione honoris et bone fame dicte Civitatis que per universum mundum viguit et viget propter legalitatem et bonitatem monete auree et florenorum auri qui fiunt et fabricantur in ipsa Civitate Florentie,* ed affinchè questa fama non venisse meno per alcun difetto, ma invece crescesse continuamente (1). Ora poichè appunto il fiorino d'oro aveva corso, com'è noto, anche all'estero per la sua bontà, e quindi a tutti i negozianti che facevano il commercio d' esportazione ed importazione interessava che la moneta mantenesse il suo credito nelle contrattazioni internazionali, così l' elezione di questo ufficiale fu affidata ai consiglieri della Mercanzia, con due aggiunti di ciascuna delle cinque Arti. Ed è pure la Mercanzia che più tardi, nel 1347, chiede allo Stato che decreti un aumento dei saggiatori pel cresciuto lavoro (2).

Nel 1335 si fece una riforma che portò una leggera restrizione alle facoltà dell' Ufficiale forestiero; poichè, continuando nel sistema di limitare sempre più la responsabilità dei debitori di coloro che per qualche motivo dovevano rispondere al magistrato della Mercanzia, si stabilì che esso

---

(1) Merc. 8, c. 65.

(2) Merc. 8, c. 67t. Vedasi il cap. CCLXXVIII del L. IX della Cronica di Giovanni Villani (Tomo II, p. 315), in cui si narra che Papa Giovanni XXII scomunicò chi facesse contraffare il fiorino d'oro fiorentino, come avevan fatto « il marchese di Monferrato e Spinoli di Genova ».

non potesse procedere contro i debitori di un fattore o di un discepolo se non dopo la condanna di questi. Gli fu permesso soltanto sequestrare i beni del debitore a richiesta del maestro danneggiato; restando poi sospeso, fino alla detta sentenza, ogni procedimento relativo al sequestro; tranne se sorgeva una rivendicazione di terzo o se il debito era impugnato, perchè in tali casi si poteva sciogliere il sequestro mediante mallevadori appartenenti alle cinque Arti.

Nel 1337, il 20-27 Dicembre, fu promulgata una deliberazione dei Priori (a ciò autorizzati da una provvisione del 5-6 Dicembre dello stesso anno) sull'elezione dei Consoli delle undici Arti che fu affidata alla Mercanzia per una parte importante, cioè tanto per la formazione di uno dei ruoli, affidata ai consiglieri, quanto per la vigilanza ed autorità conferite all' Ufficiale, e la sua continua assistenza ed ingerenza in tutte le operazioni (1). In materia di gabelle, con provvisione del 20-25 Novembre 1338, fu dato all' Ufficiale forestiero, in concorrenza con le autorità governative, l'incarico di costringere i compratori delle gabelle del Comune a pagare il prezzo ai creditori del Comune stesso (2); e con altra del 19-20 Gennaio 1338 (s. f., 1339 s. c.) si dette all'Ufficiale della Mercanzia il diritto d' invigilare d' ufficio, o a domanda di parte, sulle illecite esazioni ed estorsioni commesse dai compratori di gabelle o di proventi del Comune e dai loro socî e dipendenti, colpendoli di multa; senza però derogare all' ufficio deputato dal Comune sopra queste estorsioni (3).

(1) Merc. 3, c. 72.

(2) Merc. 3, c. 54t.

(3) Merc., 3, c. 59. Evidentemente questa disposizione è cagionata dalla necessità che i creditori del Comune, i quali erano assicurati sulle gabelle, non fossero danneggiati; perchè in quel tempo ferveva la guerra che Firenze e Venezia, unite assieme, facevano a Martino della Scala, e per provvedere alle spese si era dovuto ricorrere à mezzi straordinarî. Narra il Villani (*Cronica*, lib. XI, cap. L, Tomo III, pp. 266 e seg.) che

È notevole poi una correzione del 1340, che provvide ad un rimedio reso necessario in generale dall'ordinamento corporativo del ceto mercantile e dalle conseguenze indirette dell'aver ristretto ad alcune Arti la giurisdizione della Mercanzia. Molti esercitavano il commercio di fatto, ma non si facevano iscrivere nei ruoli delle Arti, e così, mentre sfuggivano alla giurisdizione consolare e della Mercanzia come convenuti, potevano, secondo i principî generali, ricorrervi sempre come attori, quando avessero avuto per debitore un mercante di qualche Arte. Anzi parecchi, per avere questo vantaggio sugli altri, si ritiravano dalla corporazione nella quale erano iscritti, continuando ad esercitare poi lo stesso commercio (1).

---

i Fiorentini elessero « dieci varii cittadini mercatanti e delle maggiori « compagnie di Firenze, con piena balia a trovare la moneta e fornire « la detta guerra » (è l'ufficio di cui si parla nella provvisione?), assegnando loro trecentomila fiorini d'oro su certe gabelle, che furono in gran parte raddoppiate. Però, causa le guerre fatte per l'addietro, il Comune aveva già impegnate per centomila fiorini d'oro le gabelle e le entrate; onde i dieci, preso il consiglio d'altri mercanti, deliberarono di trovar modo di fare fornire il danaro per mezzo delle compagnie e dei commercianti fiorentini. Ordinarono infatti una taglia di centomila fiorini d'oro; un terzo fu prestato dalle compagnie mercantili; per gli altri due terzi si fece una prestanza sulle gabelle, con questa regola, che chi prestava al Comune aveva il 15 per cento all'anno di *guiderdone;* chi non voleva fidare al Comune prendeva « la sicurtà e scritta libera delle dette compagnie « e mercatanti », con l'8 per cento; e « quelli che facevano la sicurtà per « lo Comune sopra loro aveano della detta scritta e promessa cinque per « cento l'anno ». È chiaro quindi l'interesse diretto che i mercanti avevano al regolare andamento dei dazi e delle entrate, e si comprende l'intervento della Mercanzia nella vigilanza sopra gli appaltatori; poichè se questi non avessero corrisposto agli obblighi loro, chi sa qual danno ne sarebbe venuto al commercio fiorentino!

Si osservi, inoltre, quale e quanta parte avesse il ceto commerciale in tutte le questioni più gravi della repubblica; quando occorre trovare il nerbo della guerra, il danaro, l'unica od almeno la principalissima fonte a cui si ricorre è la classe mercantile. Sempre meglio quindi si comprende l'importanza che per tutto il secolo XIV ha l'Ufficio che rappresenta questa classe.

(1) Si vedano queste ragioni esposte nel proemio della deliberazione.

Ad ovviare a questo inconveniente ed a questa malizia, fu stabilito che l' Ufficiale della Mercanzia dovesse, a domanda di ogni querelante, assegnare questi tali all'Arte a cui appartiene il genere di traffico che esercitano, e sottoporli alla giurisdizione di essa senza appello, nè opposizione, ingiungendo loro di iscriversi nella matricola. Se a tale ingiunzione non obbedivano, l' Ufficiale aveva facoltà, non ostante che costoro non appartenessero ad alcuna corporazione e le parti fossero entrambe fiorentine (1), di procedere contro di loro coi medesimi poteri che aveva sulle persone soggette alla sua giurisdizione secondo il capitolo *Qualiter dictus offitialis possit cognoscere inter cives et forenses sotios et sotios magistros factores et discipulos.* Se poi il genere di traffico che questi esercitavano era tale da non dar ricorso a verun consolato, ossia non aveva i caratteri precisi di nessun' arte, il magistrato poteva assegnarli a quella che voleva e procedere come sopra. Ciò per i debiti da 10 lire in su (2).

Contemporaneamente alla disposizione or ora accennata, ne fu presa un' altra contro i *cessantes.* E qui prima di tutto devesi ricordare come i tempi volgessero assai tristi pel commercio fiorentino, a cagione dei numerosi fallimenti.

Nel 1338, al tempo della guerra tra la Francia e l'Inghilterra, avevano sospeso i pagamenti la compagnia dei Peruzzi e quella de'Bardi, che erano il tramite per cui passa-

(1) Questa frase merita forse qualche spiegazione. Se una delle parti fosse stata straniera, l' Ufficiale, per le regole generali sancite negli statuti della Mercanzia, avrebbe avuto competenza sulla lite, senza badare se l' altra parte fosse o non fosse appartenente ad una delle undici Arti ; nella deliberazione presente la regola vigente pei forestieri è estesa ad un caso particolare delle liti tra fiorentini.

(2) Merc. 3, c. 49.

vano « le rendite, e lane e cose del re d'Inghilterra », e che dovevano avere dal Governo inglese più di due milioni di fiorini, denari in massima parte affidati a loro da cittadini e forestieri; quindi persero il credito, e « per questa diffalta e per le grandi spese del Comune per la guerra di « Lombardia, molto mancò la potenza e stato de' mercatanti « di Firenze e di tutto il Comune, e la mercatanzia e ogni « arte n'abbassò, e venne in pessimo stato » (1); onde non solo i Bardi e i Peruzzi ma ogni mercante fu sospetto e perse il credito. Aggiungasi a ciò che per le cattive condizioni delle suddette compagnie, il re di Francia fece molte rappresaglie; per la qual cosa diverse altre compagnie fiorentine fallirono. Di più la carestia del 1339 fece sì « che ciascun'Arte di Firenze fu in male stato per guadagnare » (2). Nuovi fallimenti dei Peruzzi, de' Bonaccorsi, degli Antellesi, degli Uzzano, de' Corsini, degli Acciajuoli e di altri avvennero nel 1341, tanto per le gravezze del Comune e per la perdita di Lucca, quanto perchè, temendosi dal re Roberto di Napoli che Firenze si voltasse a parte ghibellina, molti baroni del regno richiesero ad un tratto i denari che avevano collocato presso i mercanti fiorentini (3). Infine nel mese di Gennaio del 1345 (s. f., 1346 s. c.) fallì la potente compagnia de' Bardi, e questa, al dire del Villani (4), fu per Firenze una gravissima rovina, « che non rimase quasi « sostanza ne' nostri cittadini ». A questo poi aggiungasi la grande carestia del 1347; la quale spinse il Comune a disporre che niuno potesse essere preso durante un anno, per debiti non superiori a 100 fiorini, « salvo all'Ufficiale della « Mercatanzia da 25 lire in su » (5), eccezione fatta evi-

(1) Giovanni Villani, *Cronica*, lib. XI, cap. LXXXVIII, Tomo III, pp. 815 e seg.

(2) Villani, lib. XI, cap. C in fine, Tomo III, p. 833.

(3) Villani, lib. XI, cap. CXXXVIII, Tomo III, p. 875.

(4) *Cronica*, lib. XII, cap. LV, Tomo IV, p. 92.

(5) Villani, lib. XII, cap. LXXXIII, Tomo IV, p. 130.

dentemente in favore del commercio, e per evitare che i creditori restassero insoddisfatti. Non era quello, invero, tempo da favorire troppo i debitori a scapito de' forestieri che dovevano riscuotere!

Di fronte a questi gravi danni cagionati al commercio fiorentino, lo .Stato e la Mercanzia cercarono di provvedere con lo stabilire sanzioni più severe; l'Università de' Mercanti acquistò, naturalmente, facoltà maggiori, e nel volger di pochi anni furono promulgate diverse regole rigorose. Una appunto è la seconda correzione del 1340, la quale dice che cresce sempre il numero di coloro che cercano di fuggire con denaro altrui e non appartengono a nessuna delle cinque o delle dieci Arti; onde i mercanti fiorentini soffrono gravi danni, per la frode di costoro. Si ordina pertanto che l' Ufficiale, a domanda d' ogni cittadino o distrettuale, possa assegnare questi negozianti di mala fede all'Arte che vorrà, procedendo contro di loro e condannandoli e dichiarandoli *cessantes* al solito. Così nessuno dei fiorentini che realmente esercitavano la mercatura in Firenze od altrove, sfuggiva alla giurisdizione delle Arti e dell' Università dei Mercanti (1).

Nelle stesse correzioni la competenza dell' Ufficiale della Mercanzia contro i fattori ed i discepoli, sia in virtù del capitolo più sopra indicato, sia per l'altro *Qualiter procedatur contra factores et alios culpabiles,* fu estesa anche ai fidejussori dei fattori e discepoli, per delitti o per mancanze commesse contro i maestri nell' esercizio delle loro incombenze e per le mercanzie loro consegnate (2).

Tuttavia non cessavano i molteplici fallimenti che impensierivano le autorità fiorentine, dando essi facilmente origine alle temute rappresaglie, come è detto espressamente in una provvisione del 20-21 aprile 1344 (3); onde per col-

---

(1) Merc. 8, c. 49.
(2) Ibid.
(3) Merc. 8, c. 82.

pire sempre più i mercanti falliti, per assicurare vie meglio ai forestieri il soddisfacimento delle loro ragioni, la stessa provvisione stabilisce che l'Ufficiale forestiero possa costringere i *cessantes* a pagare *in pecunia numerata* ai creditori quello che è loro dovuto secondo i concordati fatti col consenso di almeno due terzi de' creditori del contado e della città. Tale autorità si estende, oltre che nel futuro, anche per dieci anni addietro, ed è attribuita alla Mercanzia anche contro i sindaci e i camerarî, non ostante qualunque privilegio od immunità. Queste disposizioni furono prese particolarmente per i forestieri, a favore dei quali si conferma l'obbligo dei sindaci di pagare la solita rata.

E poichè neppure queste misure furono sufficienti, così a brevissima distanza, e sempre per lo stesso motivo, seguì un'altra provvisione, del 5-6 Luglio 1344 (1); e poi, sembrando che questa non fosse abbastanza chiara e completa, ne fu promulgata un'altra, in data 24-26 dello stesso mese, che è un ampliamento della prima (2). Ambedue le provvisioni stabiliscono, per condurre la procedura di fallimento, un ufficio composto dei consiglieri della Mercanzia e di dodici *boni viri populares,* eletti tre per quartiere dai consiglieri della Mercanzia e dai consoli delle Arti. Tutti costoro, insieme con l' Ufficiale forestiero, devono ricercare e prendere i beni ed i crediti dei debitori e dei debitori dei debitori dei falliti, verificando quali sono veramente questi obbligati subordinati, e quale è il loro attivo, costringendo chi detiene i beni di costoro a rilasciarli, e facendo i pagamenti e gli assegni ai creditori dei falliti; facendo concordati se non sono stati fatti; transigendo coi debitori dei falliti, e coi fattori e gestori di negozio. Insomma, i componenti di questo ufficio sono considerati come sindaci o curatori di tutti i falliti che ne mancano, con la stessa autorità dei curatori ordinarî;

(1) Merc. 8, c. 86.
(2) Merc. 8, c. 90.

anzi la loro autorità si estende fino a revocare i concordati già fatti, ove siano viziati di dolo e malizia, e, se si arresta innanzi alla potestà dei sindaci ed ufficiali costituiti dai Consigli opportuni, riprende poi un certo vigore su questi medesimi sindaci, poichè essi ne vigilano l'operato e possono perfino sostituirsi ai medesimi, ove li riscontrino negligenti o di mala fede. È una vera e propria balìa, concessa per salvarsi dalle rappresaglie, a quell' Università dei Mercanti, che era stata appunto istituita come valida difesa contro le rappresaglie; e si dice espressamente, nel corso della provvisione, che *contenta in presenti provisione fiunt in augumentum offitii offitialis forensis universitatis mercatorum;* onde questi può agire con tutta l' autorità concessagli dai suoi statuti, senza appello nè opposizione; e nè lui, nè i membri dell' ufficio suddetto potranno mai esser sindacati per gli atti compiuti in virtù di questa legge, tranne il caso di furto o baratteria. Anzi, siccome quest' ufficio era temporaneo, sappiamo dalle correzioni posteriori del 1347 che, quando fu terminato, le sue attribuzioni passarono all' Ufficiale. Di più, in armonia col pensiero che anima questa legge, non mancano le disposizioni particolari contro coloro che avessero cagionato rappresaglie, prescrivendo che dovessero farle revocare, e dettando all' Ufficiale forestiero varie regole da osservarsi per risarcire coloro che in tale occasione avessero sofferto danno. Infine, per questa provvisione, l' Ufficiale della Mercanzia rappresenta il Comune intero e ne fa le veci, quando a lui od al suo notaro, *ut publice persone, recipienti pro Communi Florentie et singularis hominibus et personis dicti Communis,* i creditori forestieri, dopo ricevuta la loro rata, promettono di non chiedere rappresaglie contro Firenze od i fiorentini, di non usare di quelle chieste, ed infine dinanzi a lui s' impegnano con giuramento ed in un atto pubblico di contentarsi della rata loro toccata, di non far liti agli altri creditori per gli assegni ricevuti, e di rilasciare quietanza di saldo ai debitori; con che veniva a distruggersi definitivamente ogni motivo di

rappresaglie. Contro le quali si replicavano gli ordinamenti nel 20 Gennaio 1345 (s. f., 1346 s. c.) (1), ripetendo regole già dettate in altri statuti a carico degli Stati stranieri che ne davano la concessione, regole la cui osservanza era, come altre volte, affidata alla Mercanzia.

Nè qui si fermano le leggi intese a prevenire quel frequente mezzo di risarcimento usato nel Medio Evo, chè nel 1347 fu deciso che l' Ufficiale della Mercanzia dovesse conoscere non delle sole ruberie commesse in Firenze, nel contado o nel distretto, ma di tutte quelle commesse, per mare e per terra, in tutto il mondo, con cattura di persone e sequestro di cose, come delle ruberie commesse nella città. Il giudizio sulla sufficienza della prova fu affidato (per la difficoltà di seguire le solite regole nelle ruberie, che di consueto, come dice lo statuto, si commettono in luoghi deserti, dove le prove usuali sarebbero difficili), all' arbitrio dei consiglieri. Se alcuno faceva un' accusa falsa in tale materia, era condannato dal Capitano al rifacimento dei danni, e dall' Ufficiale ad una multa (2).

Nel 1350, l' 11 Dicembre, fu affidata alla Mercanzia una delle tre chiavi della cassa posta nella sagrestia della chiesa di Santa Croce, e contenente i residui dei fallimenti; ed ai consiglieri dell' Università spettava di assistere all' apertura ed alla chiusura della detta cassa, nonchè di verificare e sodisfare i diritti dei creditori che, pretendendo qualche parte di quei residui, si presentavano dietro il bando fatto a tal proposito dall' Ufficiale forestiero (3).

---

(1) Merc. 18, c. 42.

(2) Merc. 8, c. 98.

(3) Merc. 8, c. 106. Per aprire questa cassa occorreva la presenza di 2 consiglieri della Mercanzia, che portavano una chiave, del Camerario della Camera delle Armi, che portava la seconda per incarico dei Priori, del sagrestano di Santa Croce, che aveva la terza, e di un notaro *(Ibid.)*. A titolo di curiosità rammentiamo che una volta la detta cassa fu aperta senza queste formalità dai Consiglieri; i quali ne tolsero del danaro per la costruzione della nuova casa della Mercanzia e chiesero poi una sana-

***

Nel 1351 la competenza dell' Ufficiale della Mercanzia sui vetturali fu estesa anche ai cursori, ed inoltre gli fu attribuito l' incarico di punire i mercanti che aprivano abusivamente le lettere altrui, infliggendo loro senza alcun giudizio la pena di cento fiorini d' oro a vantaggio della Mercanzia, purchè il destinatario che si querelava del fatto ne desse una prova che i consiglieri ritenessero sufficiente (1).

Nel 27 Aprile 1357 fu pure data competenza alla Mercanzia per le liti fra giudici, avvocati o notari da una parte, e commercianti dall' altra (2).

Più tardi (nel 1361 ?) fu attribuita all' Ufficiale della Mercanzia l' esecuzione delle sentenze degli *offitiales bladi* (3); i quali alla lor volta eseguivano le sentenze delle Arti minori.

Continuò poi sempre la Mercanzia ad avere ingerenza sulla moneta, come dimostrano anzitutto una provvisione del 23-24 Ottobre 1360 (4), che fa ragione alle lagnanze mosse dall' Università per le arbitrarie vessazioni fatte da alcuni ufficiali del Comune ai mercanti a motivo delle monete, e le concede, fino al 1.° Gennaio prossimo, facoltà di vigilare sulle medesime; e poi un' altra provvisione del 29-30 Aprile 1372 (5), che affida l' elezione del camerario della zecca ai consiglieri della Mercanzia, unitamente ai consoli delle Arti di Calimala (alla quale appartenevano molti banchieri) e del Cambio.

---

toria per questo fatto ai Priori ed ai Consigli, sanatoria che, visto il motivo dell'infrazione, fu concessa con provvisione del 25-26 Ottobre 1356, risparmiando quindi ai contravventori la forte multa che diversamente avrebbero dovuto pagare (Merc. 18, c. 27).

(1) Merc. 3, c. 124.t
(2) Merc. 18, c. 10.t
(3) Merc. 8, c. 117.t
(4) Merc. 18, c. 15.t
(5) Merc. 18, c. 60.

Nel 12-14 Decembre 1366 una Provvisione, considerando *quantum membrum civitatis predicte ipsi mercatores fuerunt et sunt,* e quanto interesse hanno alla conservazione della libertà, delibera che i consiglieri della Mercanzia facciano parte dei consigli del Popolo come i consoli delle Arti, ed assistano alle sedute, con la stessa autorità, alle stesse condizioni e sotto le stesse pene; *eo expresso quod per predicta non expediat plures numero interesse in ipso consilio quam hactenus fuerit opportunum* (1).

VIII.

Essendo la Mercanzia divenuta un ufficio di tanta importanza non solo giuridica, ma anche politica, e per di più, come dice l' Ammirato nelle sue Storie (2), di grande ed universale fama, fu essa pure sottoposta alle vicende politiche, e quindi anche alla riforma del 1372, allorquando fu fatta la balìa di 56 uomini per ovviare agli inconvenienti che l' operato dei capitani di Parte Guelfa e la preponderanza dei Ricci e degli Albizi avevano suscitato in Firenze (3); nella quale occasione la plebe, come dice l'Ammirato, acquistò reputazione.

La deliberazione del 29 Aprile 1372, di cui stiamo per dire qualche parola, non si riferisce direttamente al soggetto del presente lavoro, ma sì indirettamente, tanto per la sua grande importanza, poichè essa cambia profondamente la costituzione della Mercanzia, quanto perchè ne modifica, ne amplia la giurisdizione, che naturalmente abbraccia da allora in poi, come vedremo nel 1394, tutte le Arti. Questa più estesa giurisdizione non è però da paragonarsi a quella accennata negli statuti del 1312 e del 1318, nè a quella che in alcune materie

(1) Merc. 18, c. 61.
(2) Lib. XIII, Firenze, 1847, a cura di F. Ranalli, to. III, p. 281.
(3) Ammirato, l. c.

fu attribuita a questa magistratura in ogni tempo; ma invece deriva unicamente dal fatto che tutte le Arti concorrono ormai a formar la Mercanzia e quindi tutte ricadono sotto di lei.

Nel proemio della Provvisione, proemio che è comune anche a varie deliberazioni d'altra natura, il motivo dei diversi cambiamenti è accennato nel desiderio di far cessare le audacie, le temerità, le maggioranze e le potenze di alcuni cittadini, e di ammettere negli ufficî e nei Consigli del Comune anche le Arti minori, che hanno interesse ed amore come tutte le altre alla libertà ed al buono stato di Firenze. Quindi anche le quattordici Arti minori entrano nella Mercanzia, poichè il numero dei consiglieri di questa viene portato a sette, due dei quali debbono essere nominati dalle nuove corporazioni ammesse e da quella dei vaiai e pellicciai (1); cambiamento che fu grandemente biasimato (2).

Altre vicende politiche subì quest' Ufficio. Al tempo del tumulto dei Ciompi, essendo state le Arti minori portate a sedici, il numero dei consiglieri della Mercanzia fu, con Provvisione del 28-29 Settembre 1378 (3), portato a nove, dovendosene togliere non più due, ma quattro dalle Arti minori cresciute di numero; mentre, insorte nel 1381 le Arti maggiori, e particolarmente i lanaioli, contro il nuovo stato di cose, furono soppresse le due corporazioni aggiunte e nel 22 Gennaio 1381 (s. f., 1382 s. c.) i nove della Mercanzia furono nuovamente ridotti a sette (4); e poi, forse quando si restrinse ancor più la partecipazione delle Arti minori agli ufficî dello Stato, ristretti a sei, assegnandone uno solo per queste ultime; il che dovette essere prima del 1388, poichè in quell'anno già troviamo una petizione dei *Sei* della Mercanzia.

---

(1) Merc., 18, c. 82.
(2) Ammirato, op. cit., Lib. XIII, to. III, p. 281.
(3) Merc. 18, c. 68.
(4) Merc. 18, c. 84.

Questa petizione, accolta nella Provvisione del 26-27 Novembre 1388, concerne le rappresaglie e determina che la Mercanzia possa provvedere a far revocare le rappresaglie concesse e vigenti dovunque contro fiorentini, destinando e mandando a tale uopo oratori, messi e lettere; imponendo a tutti i mercanti che trafficano nello Stato presso cui si fanno pratiche per ottenere la sospensione delle rappresaglie, e sopra tutte le mercanzie che si mandano colà o di là si traggono per mare o per terra, le somme di danaro che i detti Sei crederanno occorrenti, da esigersi dal Camerario dell' Università, e da tenersi dal medesimo con conto separato d'entrata ed uscita, dovendo essere spese per tale scopo (ossia per ottenere la suddetta sospensione), secondo le deliberazioni dei Sei o di alcuni mercanti fiorentini, eletti dai Sei a Commissarî per questa faccenda, con autorità pari alla loro. Però le facoltà concesse con questa balìa non devono durare più di due anni (1).

E dopo questo tempo, tre o quattro aggiunte soltanto abbiamo da ricordare prima del 1394. Una, abbastanza importante, fu quella fatta nel 7 Maggio 1391, con la quale si proibì di ritenere l' aggio nei pagamenti fatti in fiorini *de sigillo*, od in lire *ad florenos;* permettendosi soltanto ai cambiatori e banchieri di ritenere un danaro per fiorino, non però negli affari tra loro, *aut de litteris pagamenti* (2).

Nel medesimo anno una deliberazione del 5 Giugno, presa nel consiglio generale dei consiglieri e dei consoli, dette incarico alla Mercanzia di vigilare sul libero transito delle merci da Firenze a Pisa pel territorio dei Pisani; e dispose in favore dei frati Eremitani di Sant'Ago-

---

(1) Merc. 18, c. 88.
(2) Merc. 8, c. 144.

stino, che la medesima magistratura dovesse mandare ad esecuzione tutti i testamenti, lasciti, donazioni *mortis causa*, fatti in pro' dei conventi e capitoli dei frati suddetti, facendo ad essi pervenire le somme legate, senza alcun pagamento di diritti (1).

Un nuovo contratto, verso quest' epoca, comincia ad occupare la legislazione fiorentina: l'assicurazione; e come già era successo nella legislazione genovese, la prima sanzione che lo riguarda è proibitiva o, per meglio dire, restrittiva. E poichè questo contratto non solo è per natura sua commerciale, ma per lo più a quei tempi si stipula fra commercianti, così devono regolarlo gli statuti e le leggi della Mercanzia. Onde nel 9 Maggio 1393 i Sei della Mercanzia, con l' Ufficiale e con alcuni mercanti delle cinque Arti, considerando a quali pericoli e danni vanno incontro alcuni negozianti per troppa cupidigia di guadagno, proibiscono che si facciano dai cittadini di Firenze assicurazioni se non a favore di fiorentini e per merci di fiorentini, sotto pena di multa e di denegata giustizia per le azioni derivanti da contratti fatti in spreto del precetto legislativo (2). E questa è l'ultima aggiunta fatta alle leggi della Mercanzia prima dello Statuto del 1394, di cui dobbiamo ora dar cenno.

IX.

Le numerose modificazioni esposte nel paragrafo precedente avevano reso necessario di riformare lo Statuto antico e di riunire in un nuovo corpo di leggi tutte le aggiunzioni, restrizioni e cambiamenti introdotti in quel lungo lasso di tempo. Infatti il proemio dello Statuto del 1394 dice: *Cum statutorum universitatis mercatorum et artificum florentine urbis antiquis temporibus editorum aliqua propter con-*

---

(1) Merc. 8, c. 132.
(2) Merc. 8, c. 144 t.

trarietatem, aliqua propter nimiam prolixitatem, aliqua etiam propter multas additiones diversis temporibus postea factas confusionem inducerent. adeoque eorum sensus nisi cum magna difficultate haberi non poterat. Set persepe tamquam incerta in iudicio vacillabant Ideo ut tollerentur ambigua et litium prolixitates amputarentur et superflua resecarentur. Et ut dicta universitas vivat legum perspicua claritate per quas honeste vivatur et ius suum unicuique tribuatur, fuit per magnificum populum et commune Florentie infrascriptis egregiis et prudentibus viris atributa auctoritas et potestas quod statuta et ordinamenta universitatis predicte congruis titulis subdenda de novo componerent et promulgarent prout viderint convenire colligentes in unum que in diversis statutis et reformationibus erant dispersa (1). Questo statuto, diviso in tre libri, è dunque una rifusione di tutte le modificazioni ed aggiunzioni che nel corso di circa tre quarti di secolo si erano innestate sull'antico statuto del 1324. Le esporremo brevemente.

Cominciamo prima di tutto dalle rappresaglie.

Le attribuzioni della Mercanzia in questa materia sono rimaste quasi senza alcuna modificazione, poichè non merita il conto di occuparsi di qualche leggero cambiamento, che per di più non riguarda nemmeno il nostro tema (come per esempio il divieto di nominare aggiunto chi abbia qualche interesse nelle rappresaglie); osserviamo invece che in questo capitolo non si parla che dell' Ufficiale della Mercanzia, e non si rammenta nè punto nè poco, come negli altri statuti, il Potestà, eccetto un rapido accenno là dove si tratta della sospensione delle rappresaglie *iam concessas seu concedendas.... per Comune Florentie vel alium eius auctoritate;* e che neppure si dice nulla delle pratiche da farsi con le altre città toscane affinchè le rappresaglie non si concedessero che per ruberie.

Quanto alle altre materie, non si trova più traccia della

---

(1) Merc. 5, c. 1.

competenza della Mercanzia sulle strade. È invece confermata la competenza dell' Ufficiale forestiero sui vetturali, estendendola anche alle frodi dei medesimi e dei cursori, ai ritardi di questi nella consegna delle lettere, ed alla facoltà di punire chi indebitamente le apre, come già nelle correzioni del 1351 (1). Però, per la cambiata costituzione dell' Uffizio, alla cui formazione concorrono ormai tutte le Arti, maggiori e minori (esclusa sempre quella dei Giudici e Notari), è del pari a tutte le Arti estesa la giurisdizione dell' Ufficio medesimo anche nei casi in cui prima era ristretta ad alcune.

Nel capitolo 1 del Libro II - *De offitio et balia dicti offitialis in causis et casibus infrascriptis* - sono ripetute e confermate molte attribuzioni dell' Ufficiale della Mercanzia, che erano considerate o in diversi capitoli dei precedenti statuti o nelle varie aggiunte; così è confermata la competenza dell' Università per tutte le cause derivanti da lettere venute dall' estero e da rappresaglie concesse; per le cause di ruberie ed estorsioni dovunque commesse contro fiorentini; per quelle fra cittadini e forestieri non abitanti in Firenze, nè nel contado e distretto fiorentino, e tra forestieri nei casi in cui questi possono esser convenuti in Firenze; per le controversie fra socî, per cose attinenti alla società; per quelle fra maestri, fattori e discepoli, ed eredi purchè i socî, maestri, fattori, appartengano ad una delle venti Arti, od almeno l'esercitino anche senza essere iscritti. Però è ammessa la competenza della Mercanzia anche su coloro che si presentano spontaneamente alla sua curia (2). È pure mantenuto, ed espresso con frase generale (3), il diritto di dichiarare *cessantes* i contumaci e quelli che non dànno mallevadoria, ed applicar loro gli statuti che li riguardano, estendendo la pronunzia anche

(1) Lib. II, cap. 11.
(2) II, 1.
(3) Ibid.

alle mogli; eccettuate le usure e i prestiti, che sono sottratti alla giurisdizione della Mercanzia; col solito obbligo nelle autorità dello Stato di eseguire le sentenze dell' Ufficiale forestiero, inappellabili al solito. Si parla pure della pena *contra facientes venire mandata* (1), della procedura per le richieste venute contro i fiorentini (2), dell'obbligo di far vedere i libri (3), della vendita di roba rubata (4), delle falsità (5).

Del pari è confermata e riformata la competenza sui fallimenti, e si dà all' Ufficiale della Mercanzia l'incarico di esaminare e sindacare tutti i curatori, camerarî, ecc. ecc.; di procedere contro quelli che hanno avuto beni dei falliti in pagamento da un funzionario qualsiasi, anche della Mercanzia, quando il valore dei beni superasse, all' epoca del pagamento, della metà o più il valore del debito; contro i fittaioli ed inquilini, costringendoli alla resa dei conti. E sono ripetute tutte le regole sullo sgombro e coltivazione obbligatoria dei beni dei falliti, e particolarmente quelle concernenti la parte spettante ai forestieri, parte che l' Ufficiale deve consegnare ai consiglieri secondo la nota procedura, mentre egli stesso provvede a distribuire l'avanzo di quei beni ai creditori fiorentini. Fu mantenuto però il principio che i creditori forestieri, prima di esser pagati, dovessero dar cauzione che nei loro paesi non avrebbero domandato nè procurato domande o concessioni di rappresaglie, sequestri, arresti contro il Comune fiorentino o contro cittadini di esso, nè avrebbero usato di quelle richieste o da richiedersi, nè mossa alcuna controversia sui beni distribuiti od alienati; e che dovessero fare la ricevuta di saldo.

Nel caso che il Comune trascurasse di nominare il

(1) II, 17.
(2) II, 18.
(3) II, 19.
(4) III, 4.
(5) III, 5 e 6.

curatore, o questi non adempisse all' obbligo suo, poteva l'Ufficio della Mercanzia, con alcuni aggiunti delle cinque Arti, eletti con determinate forme dai consoli, concludere l'accordo coi creditori, e nominare camerarî e curatori, e agire insomma come i curatori deputati dal Comune; ed ai consiglieri stessi, con altri aggiunti, spettava altresì il giudicare sui ricorsi dei creditori (1).

Fu pure mantenuta la competenza per le questioni riguardanti i consoli, anzi ampliata, statuendosi che l'Ufficiale della Mercanzia fosse competente nelle cause in cui un console era attore o convenuto, non potendo, finchè durava la carica, farsi la lite innanzi alla curia dell'Arte (2). E restò affidata all' Ufficiale la esecuzione delle sentenze e delle pronunzie proprie, non che di quelle di tutti i consoli delle 21 Arti, degli ufficiali della grascia (3), e dei sindaci dei fallimenti, anche contro gli eredi, fideiussori e possessori di beni, ammessa la sola eccezione di quietanza, pagamento o compensazione, e con tutte le solite comminatorie pei contumaci; permesso il ricorso soltanto per le pronunzie dei sindaci e vietata la pena del bando per queste o per le pronuncie della grascia (4). È stabilita l' ingerenza della Mercanzia nell'elezione dei consoli delle venti Arti, eccetto di quella della Lana (5). E possiamo leggere ancora in questo statuto (6) il divieto di giudicare per un diritto ceduto ad un fiorentino da un forestiero, o viceversa; come pure vi ritroviamo l' incarico di provvedere ai lasciti fatti ai frati Minori ed agli Eremitani di Sant'Agostino (7); l' ingerenza sulle monete e sul credito, sia per quanto riguarda l'ele-

(1) II, 82.
(2) II, 6.
(3) I quali, come più sopra si è detto, eseguivano le sentenze di varie Arti minori.
(4) II, 4.
(5) I, 3.
(6) II, 14.
(7) II, 9.

zione del camerario della Zecca (1) e dell'Ufficiale del saggio, la vigilanza sulle azioni di questi (2), l'esecuzione degli ordini degli ufficiali della Zecca; sia per la competenza attribuita alla Mercanzia contro chi tosa i fiorini, o ne porta dei vecchi fuori di Firenze, o pone in circolazione fiorini calanti, o raduna grandi quantità di monete per far nascere la mancanza di esse (3); sia, infine, per la facoltà di obbligare i mercanti a firmare le lettere di pagamento a loro presentate, o, se non vogliono firmarle, a far fede al creditore del rifiuto, e per la facoltà di costringere gli accettanti a pagare nel termine stabilito nella lettera (4). Sono pure ripetute le regole su coloro che possono *retinere denarium pro floreno* (5) e sulle assicurazioni (6). Però, mentre la competenza dell'Università de' Mercanti è confermata per tutte le materie e i casi in cui gli antichi statuti l'avevano concessa, è vietato di estenderla oltre, nemmeno con l'accordo delle parti, poichè il cap. 19 del Lib. II stabilisce che una scrittura privata non può attribuire giurisdizione all'Università, ammenochè non sia fatta da' mercanti e per causa commerciale (7).

Notevole è la disposizione, contenuta nel capitolo 7 del libro I di questo statuto, per la quale l'opera di riforma degli statutarî della Mercanzia deve essere approvata dall'Ufficio degli statutarî delle Arti. Nè meno notevole è l'altra disposizione per cui è proibito alle Arti di fare ordinamenti contrarî agli statuti dell'Università dei mercanti.

Si può concludere che lo Statuto del 1394 non con-

---

(1) I, 9.
(2) I, 10.
(3) III, 7. A taluni di questi fatti accenna il Villani.
(4) II, 13.
(5) III, 11.
(6) III, 10.
(7) II, 7. A questo punto richiamiamo l'osservazione fatta esaminando lo statuto del 1318, sull'attribuzione delle multe alla cassa dell'Università. Nel presente statuto troviamo invece le multe divise in due parti ed

tiene nulla o quasi nulla di nuovo, nessuna nuova attribuzione o facoltà della Mercanzia; ma, come abbiamo già detto, è un rifacimento, un coordinamento delle numerose leggi e riforme promulgate dal Comune e dagli statutarî dell' Università in tanti anni; è una specie di *testo unico.*

Ed ora, chiarite le disposizioni legislative che ressero l' Università dei mercanti nel primo secolo della sua esistenza, non saranno inopportune alcune brevi osservazioni sul contenuto delle medesime, e sulle loro relazioni con gli statuti del Comune e delle Arti.

---

attribuite per metà al Comune e per metà alla Mercanzia. Questo è forse un segno della trasformazione dell' Università, che diventa, a poco alla volta, una magistratura di Stato.

Capitolo Terzo.

Contenuto e natura della giurisdizione della Mercanzia.

I. Relazioni della Mercanzia con le Arti. — II. Relazioni della Mercanzia con le magistrature del Comune. — III. Duplice carattere della Mercanzia. — IV. Sua giurisdizione contenziosa. — V. Sua importanza e sua graduale trasformazione.

I.

La Mercanzia è, come abbiamo detto più volte, posteriore alle Arti, che prima di essa sorgono e fioriscono, hanno giurisdizione ed attribuzioni negli affari di commercio, prendono parte al governo della città. Molti degli ufficî che poi disimpegnò più efficacemente l'Università dei Mercanti erano, entro certi limiti, affidati alle Arti, onde ne rimasero tracce anche negli statuti posteriori, sia delle Arti medesime, sia del Capitano e del Potestà: nè, lo abbiamo già detto, la Mercanzia distrusse od oppresse le varie corporazioni, le quali continuarono la loro vita fiorente, e non furono soverchiate ed assorbite dall'Università dei Mercanti, se non quando ed esse e questa avevano già oltrepassata l'epoca del loro splendore. Noi esamineremo dunque in quali relazioni stesse la Mercanzia con le Arti che concorrevano a costituirla e con quelle su cui estendevasi la sua giurisdizione.

Prima di tutto noteremo che spesso la giurisdizione della Mercanzia concorreva non soltanto con quella delle Arti, ma altresì con quella delle altre autorità del Comune; con quella delle Arti, in quanto ognuna di esse aveva competenza sui proprî membri, e soltanto su questi, mentre l' Università l'aveva in generale su tutti gli appartenenti alle varie corporazioni; con quella delle autorità ordinarie, perchè, in diversi casi, al cittadino, al commerciante restava libera la scelta fra l'una e l'altra magistratura (1); se non che più spesso era preferita la Mercanzia, sia pel suo procedimento celere e sovente privilegiato, sia perchè il negoziante vedeva in essa il suo giudice, il suo magistrato naturale, l' Ufficio particolare sorto dal seno della sua classe, per raggiungere il maggior progresso commerciale.

Fra le varie Arti maggiori (tacendo di quella dei Giudici e Notari, particolarmente onorata, come si sa, ma estranea al traffico), hanno molta importanza quella della Lana (non solo a Firenze, ma anche a Milano, a Pisa e altrove) e quella di Calimala.

Si può dire che, molto prima che la Mercanzia sorgesse con lo scopo di proteggere il commercio in generale, e più specialmente il commercio internazionale, l'Arte di Calimala già aveva cura di questo e cooperava con le magistrature ordinarie alla sicurezza di esso, avendo pure in alcuni atti di queste ultime una certa ingerenza, sebbene limitata; e ciò sia perchè tale Arte era delle più antiche, sia perchè era quella in cui prevaleva la natura commerciale; sia infine perchè per l' indole stessa del suo traffico dovè subito avere rapporti importantissimi con l'estero (2). Oltre a diverse Consulte e Provvisioni, in cui i Consoli dei Mercanti (col qual nome s' indicavano spesso quelli che veramente erano *Consules Mercatorum Kallismale)* sono richiesti del loro parere,

---

(1) Lastig, op. cit. Cap. III, 4.
(2) Ved. il capitolo primo.

e prendono parte a trattati e convenzioni, sappiamo che l'Arte di Calimala teneva consoli all'estero, con alta vigilanza su tutti gli atti commerciali (1); sappiamo da una carta del 1280 che colui che richiedeva le rappresaglie doveva dar mallevadoria *de representandis rebus et hostendendis, quas contingerit eum ob hanc causam tol re vel extagire coram Consulibus mercatorum et de rebus sic ablatis in ra mensem facere fieri publicum instrumentum, ne aliqua fraude cellentur ex eis, quam scripturam teneant Consules mercatorum* (2); privilegio che, già evidentemente concesso nel 1280, si trova confermato anche negli Statuti del Potestà del 1324 e del 1355 (3); sappiamo che l'Arte, oltre al commercio dei panni ultramontani, esercitava altresì il commercio bancario internazionale (4), come è dimostrato anche dal fatto che fra i mercanti di Calimala e fra quelli del Cambio si sceglievano i Signori della Zecca (5); e sappiamo finalmente che contro chi non pagava i debiti contratti nelle fiere di Sciampagna si procedeva a richiesta e con l'intervento dei consoli di Calimala (6). Di questa particolar condizione, che l'importanza più antica e la natura dei suoi negozî formarono per quest'Arte, troviamo nuove prove nei suoi Statuti, che contengono qualche attribuzione affine a quelle che abbiamo vedute

(1) Peruzzi, *Storia del commercio e dei banchieri di Firenze*, Firenze 1868, Cap. III, § IX, p. 69.

(2) Del Vecchio e Casanova, op. cit., Appendice, Doc. III, p. 290.

(3) Stat. del 1324, Lib. II, rub. 67; Stat. del 1355, Lib. II, rub. 70. Riportati da Del Vecchio e Casanova, op. cit., Appendice, doc. XXI, p. 375, doc. XXV, p. 399. Ved. inoltre nella medesima Appendice le carte di rappresaglia ai num. IV e V.

(4) Salvemini, op. cit., Cap. II, § IV, p. 88.

(5) Stat. del Capit. 1321, Lib. I, cap. 46. R. Archivio di Stato in Firenze, *Riformagioni*, Statuti, Archetipo, n.° 4. Cfr. il § XXIV del *Governo della città di Firenze dall'anno MCCLXXX al MCCXCII* di Carlo di Tommaso Strozzi, in Salvemini, op. cit., Appendice II.

(6) Stat. Potestà 1324, Lib. V, rub. 106 e 107; R. Archivio di Stato in Firenze, *Riformagioni*, Statuti, Archetipo, n.° 7.

affidate alla Mercanzia, benchè siano in gran parte limitate ai membri della corporazione, e diverse regole riguardanti il commercio internazionale.

Così, soprattutto per le rappresaglie, ai consoli di Calimala spetta di radunare il loro consiglio e consultarlo sui provvedimenti più convenienti per evitarle, facendo con gli altri consoli tutto il possibile perchè vengano composte e i fiorentini non vi diano occasione, non risparmiando premure al Governo affinchè si stabilisca con gli altri Stati l'esenzione dalle gabelle e dai pedaggi, e non tralasciando, con le Capitudini delle altre sei Arti maggiori, assieme alle quali si devono radunare, di fare insistenze affinchè le rappresaglie non si concedano dal Comune senza il parere di dette Arti (1). Così pure dovevano condannare ed anche cacciare

(1) Statuto di Calimala del 1302, Lib. IV, rub. 80. - *De providendis represaliis* - « Consules teneantur quam cito poterunt convocare consilium spetiale vel si ipsi maluerint generale et ab eis petere consilium quid faciendum sit super represaliis que sunt per diversas terras in quibus mercatores nostri pluries offenduntur et nichilominus per se ipsos et alias capitudines civitatis procurent et dent operam efficacem quod represalie sedentur omnino et quod omnes florentini quorum occasione contra alios florentinos represalie sunt concesse efficaciter satisfacere compellantur ita quod florentini proinde iacturam ulterius [non] patiantur, item procurent apud regimen et comune Florentie quod in civitate Florentie vel districtu nulla gabella maletolta vel pedagium auferatur et quod mictantur ambaxiatores ad alias civitates et loca ut florentini apud eorum terras similiter sint immunes. Item quod consules teneantur et debeant se simul congregare et convenire cum capitudinis VII maiorum artium et cum eis petitiones facere sicut viderint convenire et petere quod videatur et firmetur per Consilia comunis florentie oportuna nulla represalia possit dari vel concedi alicui persone pro comuni florentie absque presentia dictorum VII capitudinum et absque ipsorum consilio celebrato ad secretum scruptinium per eos et inter eos, et aliter data represalia non valeat et predicta dicti consules debeant procurare et facere fieri in introitu eorum offitii quam citius poterunt bona fide cum dominis prioribus et vexillifero iustitie cotiens et quando fuerit oportunum ». In Filippi, *L'Arte dei Mercanti di Calimala in Firenze e il suo più antico Statuto*, Torino, 1889. V. anche R. Archivio di Stato di Firenze, Archivio delle Arti, Mercatanti di Calimala, 1.

dall'Arte il membro di essa che avesse danneggiato alcun mercante sulla via ultramontana, o sulle vie di Puglia, di Venezia o di altri luoghi (1); e d'altra parte avevano l'obbligo di prestare aiuto ai mercanti della corporazione, perchè potessero ricuperare il danaro dai forestieri ed ottenere giustizia dall'estero, procedendo contro il debitore e contro gli uomini della sua terra, pignorandone i beni e le persone (2); di soccorrere il mercante dell'Arte che avesse sofferto un furto od una *derobatio,* mandando anche un ambasciatore fuori di Firenze per le trattative necessarie (3); di richiedere gli ospiti forestieri che soddisfacessero i loro debiti verso i negozianti di panni ultramontani, vietando, se rifiutavano, agli altri mercanti di ospitarli (4). E finalmente anche nello Statuto volgare troviamo ripetuto pei consoli l'obbligo di tener registro delle somme pagate e delle cose perdute dai commercianti dell'Arte per rappresaglie concesse contro Firenze; l'obbligo di cercare che simile ordinamento si facesse « per li Cinque Officiali della Mercatanzia e per le altre « Capitudini delle Arti »; ed altresì « insieme coi detti « Officiali e Capitudini », di procurare « coi signori Priori « dell'Arti e Gonfalonieri di giustizia di Firenze » che il danneggiato fosse risarcito (5).

Tutte queste rubriche rammentano quelle dei diversi Statuti della Mercanzia sulle rappresaglie (6), quelle *Quod*

(1) Stat. 1302, Lib. IV, rub. 82; Ved. anche Stat. 1339, Lib. I, rub. 85; R. Archivio di Stato di Firenze, Mercatanti di Calimala, 5.

(2) Stat. 1302, Lib. IV, rub. 85; Stat. 1339, Lib. I, rub. 87.

(3) Stat. 1302, Lib. IV, rub. 86, 87, 88; Stat. 1339, Lib. I, rub. 87.

(4) Stat. 1302, Lib. II, rub. 5; Stat. 1339, Lib. I, rub. 86.

(5) Rub. 92, in Del Vecchio e Casanova, op. cit., Parte terza, Sezione II, Cap. IV, § 3, pp. 274 e seg.

(6) Stat. 1312, rub. 5, *Quod procuretur quod represalie non dentur nisi pro robbaria.* rub. 6, *Quod requirantur terre represallias habentes quod eas componant vel suspendant.* rub. 8, *Quod qui habet represalliam faciat eam scribi in actis et quicquid inde habuerit.* rub. 14, *Quod procuretur quod represallie componantur.* rub. 23, *Quod non detur aliqua represallia alicui*

conservetur sine dampno qui pro alio fuerit derobatus dampnificatus vel exactus (1), e le altre sulle ruberie contro i forestieri (2), sulle gabelle (3), e sulla sicurezza delle vie - ***De stratis tenendis apertis*** - ***Quod via qua itur Bononiam melius solito securetur*** (4).

Però è evidente la grande differenza che passa fra le facoltà dell'Arte e quelle della Università dei Mercanti. La prima, nelle rappresaglie, non ha che un diritto di vigilanza; insiste presso lo Stato affinchè non trascuri gl'interessi delle corporazioni mercantili, interessi che sono anche quelli del commercio e quindi della città, che pel commercio vive; ma si ferma qui. Invece la seconda fin da principio entra in corrispondenza col Governo straniero, cerca di accordare le parti, ed infine concede essa stessa le rappresaglie e si pone allato alle Autorità del Comune. Ed allato alle autorità del Comune si pone anche per quanto concerne le ruberie, la sicurezza delle strade, ecc. ecc.; tutte materie in cui l'Arte di Calimala ha invece, al solito, un'ingerenza indiretta e limitata ai suoi componenti, perchè alla sua giurisdizione manca il carattere ufficiale che la Mercanzia possiede, e le resta soltanto il carattere privato, arbitrale, contrattuale, per cui vincola soltanto coloro che si sono sottoposti ad essa. Sul principio la Mercanzia e l'Arte avevano alcune attribuzioni uguali, come quella di procurare presso lo Stato che non si dessero rappresaglie se non in presenza dei consoli delle dodici Arti, ecc. ecc.; senonchè queste

---

florentino nisi in presentia septem maiorum capitudinum civitatis Florentie; **Stat. 1312, rub. 26; Stat. 1318, rub. 5; Stat. 1320, rub. 14 e 77; Stat. 1324, rub. 5; Stat. 1394, Lib. II, rub. 16** ***De cognitione represalliarum*** **ed altre.**

(1) Stat. 1312, rub. 36; 1318, rub. 28; 1320, rub. 37; 1324, rub. 8.

(2) Stat. 1312, rub. 35 e 38; 1318, rub. 26 e 27; 1320, rub. 35 e 36; 1324, rub. 17; 1394, Lib. II, rub. 1.

(3) Stat. 1312, rub. 9 e 13; 1318, rub. 7 e 14; 1320, rub. 16 e 23; 1324, rub. 36; 1394, Lib. II, rub. 10.

(4) Stat. 1312, rub. 14; 1318, rub. 10 e 53; 1320, rub. 19 e 62; 1324, rub. 36.

attribuzioni erano esercitate dalla Mercanzia con quella maggiore autorità che le derivava dal fatto di essere l' interprete e la rappresentante di tutte le grandi Arti fiorentine; in seguito, poi, l' Università dei Mercanti acquistò facoltà molto maggiori. Così pure sulle strade, sulle ruberie, sulle gabelle, aveva giurisdizione immediata, e non ricorreva, in generale, alle autorità del Comune (eccetto nei primi anni della sua esistenza), ma agiva direttamente, poichè il riconoscimento ufficiale dello Stato glie ne dava diritto.

Dove pure questo carattere generale ed ufficiale della Mercanzia si manifesta palesemente è nell' ingerenza sui fallimenti. Mentre le Arti limitano la loro azione, a questo proposito, a non prestare aiuto ai falliti, ad escluderli da ogni benefizio dell'Arte (1), a cacciarli, a richiesta di un creditore, assieme ai figli, se non pagano i debiti integralmente, non ostante qualunque concordato (2), la Università dei Mercanti, invece, applica gli statuti del Comune contro i *cessantes* a tutti i membri delle undici Arti maggiori, e per di più esercita su *tutti* i fallimenti ed i falliti quell' ampia e sempre crescente ingerenza minutamente esposta nel secondo capitolo di questo lavoro, esaminando e correggendo anche l' operato dei sindaci, ed arrivando fino a sostituirsi ad essi.

Parimente nelle altre materie. I consoli di ogni Arte avevano giurisdizione sulle questioni dei membri dell'Arte, particolarmente fra i maestri, fattori e discepoli, sugli atti di questi ultimi, e contro i discepoli o fattori infedeli o

---

(1) R. Archivio di Stato di Firenze, Archivio delle Arti, Arte della Lana, 1, Statuto del 1317, L. II, rub. 67; Arte della Seta, 1, Statuto del 1335, rub. 54; Arte del Cambio, 5, deliberazione del 16 Giugno 1349.

(2) Statuto di Calimala 1302, L. II, rub. 42; Stat. 1339, L. I, rub. 91. Però lo Statuto di quest'Arte dava ai Consoli qualche facoltà di più; essi potevano infatti prendere i beni dei debitori, venderli, cederli, darli in pagamento; sempre però limitatamente ai falliti che appartenevano alla corporazione.

colpevoli (1); facevano pratiche presso il Comune perchè fossero arrestati o banditi (2); ed anche li ponevano essi stessi in carcere (3). Così pure nei medesimi Statuti si contengono molte disposizioni contro i socî che sono infedeli o ladri, o che, negando l'esistenza del vincolo sociale, cercano di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni che ne derivano. Però queste sanzioni si restringono sempre ai membri dell'Arte, alle società dell'Arte. Invece la Mercanzia procede indistintamente contro tutti i fattori e discepoli, infedeli o colpevoli, a qualunque appartengano delle undici Arti maggiori, ed ha competenza generale verso le società appartenenti alle medesime.

Negli statuti delle diverse corporazioni non mancano le sanzioni contro i falsarî ed i ladri, che sono scacciati dalla corporazione, banditi e denunziati al Potestà o multati (4). Anche gli Statuti della Mercanzia contengono delle rubriche relative ai furti ed alle falsità, ma non così generiche. E qui cade in acconcio un'osservazione. Non sempre l'Università dei Mercanti considera e comprende, nei suoi Statuti, tutti i casi di competenza, anche giuridica, dei singoli collegî; ma lasciando a questi libero il campo per provvedere a tutti quei casi che ad ognuno di essi sembrano degni di considerazione, serba a se stessa l'indagine e la cognizione dei fatti che possono avere importanza più diretta ed immediata sul traffico. Così abbiamo veduto che essa interviene quando un oggetto rubato è venduto ad uno delle Arti maggiori, per farlo restituire al legittimo proprietario; e del pari in materia di falsità conosce sol-

---

(1) Statuto di Calimala 1302, L. II, rub. 21, 23, 24, 27. Statuto del Cambio 1347, rub. 68; Archivio delle Arti, Arte del Cambio, 5.

(2) Statuto di Calimala 1302, L. II, rub. 21, 23, 24, 26, 27.

(3) Statuto dell'Arte della Lana 1317, L. III, rub. 46.

(4) Statuto del Cambio 1347, rub. 50, 51 ed 80, *De vetando conmictentes falsitatem in arte;* Statuto della Seta 1335, rub. 55; Statuto della Lana 1317, L. II, rub. 2 e L. III, rub. 32 e 45.

tanto delle falsità ed alterazioni commesse nei libri mercantili. Invece lo Statuto del Cambio, per esempio, punisce altresì coloro che alterano i metalli (rub. 51 contro i falsarî e *sbozzonatori),* e questa è materia speciale, in cui l' Università non entra; altre rubriche di altri Statuti contengono le precauzioni particolari delle varie corporazioni contro i ladri (1), ma il furto è reato comune, che ricade sotto la giurisdizione ordinaria (2); e la Mercanzia si occupa di questi delitti soltanto in quanto a lei interessa pei suoi fini, onde restringe la sua ingerenza alla ricuperazione delle cose involate ed alle alterazioni dei libri di commercio, tanto importanti pel sistema probatorio.

Lo stesso accade in varî altri casi. L'Arte ha, salvo qualche rara restrizione, piena ed intera giurisdizione sui mercanti che vi appartengono, ed in materia commerciale anche su coloro che (come attori diretti, o forse anche in via reconvenzionale) sono estranei ad essa (3). Ora, l'estesa competenza di fronte agli uomini dell'Arte ben corrisponde al rigoroso carattere corporativo di quelle associazioni (4); ma per l'Università dei Mercanti la cosa è diversa. Appunto perchè essa non è un' associazione, nè una corporazione, non le è attribuita questa generale competenza su tutte le questioni vertenti fra i membri delle

---

(1) Vedasi, per esempio, la rub. 82 del L. III dell'Arte della Lana, che stabilisce coi mercanti pisani un' esclusione reciproca di tutti quelli che rubano dall' esercizio dell'Arte in entrambe le città.

(2) Ved. però, come eccezione, la rub. 2 del L. II dello Statuto della Lana, che stabilisce delle pene per i ladri, appartengano o no all'Arte.

(3) Vedasi appresso.

(4) Cfr. Salvemini, op. cit., p. 65: « L'Arte medievale non è se non « una lega di resistenza avente lo scopo di promuovere gl'interessi econo- « mici, politici e morali dei socî e specialmente di assicurare a questi un « guadagno sicuro e costante nel loro lavoro. Quindi lo Statuto del- « l'Arte........ obbliga i mercanti a fare giudicare le loro liti dai Magi- « strati dell'Arte; cerca insomma in tutti i modi di fare della corpora- « zione una vera famiglia, i cui componenti siano uniti dal vincolo « solidissimo dell' interesse e della solidarietà ».

Arti che là compongono o sulle quali si estende la sua giurisdizione; e nemmeno su tutte le controversie che ricadono nella competenza delle stesse Arti, ma su quelle sole che sembrano avere un'importanza particolare pel commercio. Si comprende, del resto, come molti litigî che si potevano agitare fra mercanti e mercanti di una medesima Arte, od anche di Arti diverse, potessero spesso avere carattere tecnico (rammento l'opinione del Salvemini, che i negozianti di Por Santa Maria ed i merciai si dovevano spesso incontrare nello stesso traffico (1)) e quindi dovessero più naturalmente esser giudicate dai tribunali consolari. Al regolare andamento dei negozî bastava che, quando un tribunale aveva discussa la questione e pronunziata la sentenza, fosse certo dell'esecuzione; ed a ciò provvedeva la Mercanzia. Questa, pertanto, non assorbiva le magistrature delle varie corporazioni, ma soltanto le completava nei casi più gravi e che potevano turbare gl'interessi generali. Qui giova ripetere quanto già dicemmo nella prima parte; i consoli delle Arti avevano molteplici attribuzioni d'indole tecnica, dovendo invigilare tutte le lavorazioni, affinchè le regole degli Statuti fossero osservate e si raggiungesse la maggiore eccellenza dei prodotti; tanto vero che per togliere ad essi una parte di lavoro diverse Arti eleggono dei giudici per le cause, ed altre anche un notaio forestiero *super criminalibus dicte artis* per perseguitare i ladri, costringere i membri dell'Arte all'obbedienza, esigere le condanne pronunziate dai consoli, ecc. ecc. (2). Inoltre potevano sorgere

(1) Op. cit., p. 41, nota 4. Infatti l'Arte di Por Santa Maria non esercitava soltanto l'industria ed il commercio dei drappi di seta, ma trafficava anche di altri panni, di oggetti di mobilia, abbigliamento ed adornamento. Oggetti di abbigliamento ed adornamento vendevano anche i merciai; ed era comune alle due Arti il commercio della bambagia, dell'oro filato, de' cappucci, delle armi di maglia, ec. Ved. in SALVEMINI l. c.

(2) Statuto della Lana 1317, L. I, rub. 39. Lo stesso nello Statuto della Seta. Cfr. lo Statuto del Potestà del 1324, L. V, rub. 114, che permette all'ufficiale dei mercanti di Calimala di portare armi, e lo

puntigli, gelosie, sdegni fra le varie Arti, e risolversi forse in una denegata giustizia; pericolo a cui pare alludere lo Statuto dell'Arte della Lana nel 1317, lib. II, rub. 6: « *Quod consules teneantur illam rationem reddere creditoribus suorum artificum quam rectores artis illius talis creditoris tenentur facere creditoribus artificum sue artis* ». Infine non era forse raro il caso in cui i tribunali consolari non potevano giudicare opportunamente, perchè nella causa era implicato un console, ed allora tornava certo utile l'avere un altro tribunale commerciale a cui ricorrere. Queste difficoltà, sia nel giudicare, sia nell'eseguire le ordinanze e le sentenze consolari, insomma nel disbrigo dei varî affari, erano sempre dannose anche nelle cose di minore importanza e divenivano dannosissime, per gl'interessi più gravi e più importanti e soprattutto pel commercio internazionale, quando erano in lite dei forestieri. Quindi la necessità di una magistratura comune, che spesso nelle sue deliberazioni riuniva attorno a sè i consoli delle cinque Arti; i quali, sotto la guida dell'Università di tutti i Mercanti, si ritrovavano uniti assieme per la generale utilità, ed a questa informavano il loro voto. Sovente queste adunanze avevano lo scopo di udire i desiderî e le proposte che prima i consoli avevano raccolte, e che venivano poi da tutti discusse. Così ci dice anche lo Statuto volgare di Calimala (1), prescrivendo che i consoli debbano radunarsi almeno una volta ogni due mesi con le altre capitudini « e andare all' ufficiale della mercatantia e fare ch' elli rauni « le altre capitudini e ragionare e tractare di quelle chose « che apertengono a stato e utilità dell' arti e artefici e

Statuto di Calimala del 1317, L. II, rub. 2, pel quale se i consoli trascurano di sentenziare dentro quaranta giorni, può sentenziare il notaro dell'inquisizione dell'Arte. *Et si contingerit autem Callismale notarium inquisitionis non habere infra duos menses proxime ex nunc* subentri l'ufficiale della Mercanzia, ritenendo per la cassa dell'Università un quarto della condanna.

(1) Statuto del 1339, lib. I, rub. 16.

« comune di Firenze e procurare col decto uficiale de « cinque della mercatantia che sollicitamente proveggha « sopra le rappresaglie e altre chose bisognevoli e utili allo « stato de' mercatanti di Firenze ».

Oltre a ciò l'istituzione della Mercanzia portò, nei rapporti colle Arti, altri due vantaggi non lievi. Primo, permise di ovviare più facilmente alla malizia di coloro che, pur commerciando, non si iscrivevano in nessuna corporazione, perchè l'estesa competenza dell' Ufficiale forestiero gli concedeva di ascriverli a quella delle cinque Arti a cui il genere di commercio da loro esercitato li riconduceva. Secondariamente, conferì stabilità e certezza a diverse regole più notevoli di diritto commerciale, che dovevano guidare giudici ed esecutori nel sentenziare e nell'eseguire. Gli statuti delle Arti non sono, nemmeno nella loro parte giuridica, uniformi; così alcuni, per esempio, permettono che si proceda contro gli eredi, altri ne tacciono; alcuni stabiliscono con molteplici sanzioni la responsabilità dei socî (1), altri la limitano in diversa maniera; alcuni dichiarano la responsabilità dei figli per i padri e viceversa, altri, invece, non ne parlano. Molte regole si trovano dettate per l'Arte di Calimala, che fu probabilmente, lo ripetiamo, la prima ad entrare nel grande traffico e quindi a stabilire norme fisse pei rapporti giuridici che ne derivano. Tutte queste differenze dovevano, come ha già osservato il Lastig (2), riuscire dannose per le relazioni fra mercanti delle diverse Arti, che erano esposti a trovarsi sempre innanzi a tribunali che applicavano un diverso diritto; ma più di tutto dovevano riuscir pericolose nel commercio internazionale, di fronte agli stranieri, che avevano da fare ora con l'una, ora con l'altra delle Arti. Quindi la necessità che in alcuni casi più gravi si seguisse una regola unica, e ciò si ottenne con

---

(1) V. per es. lo Statuto di Calimala del 1302.
(2) Op. cit. *Zweites Buch*, cap. III, 4.

la Mercanzia, che nei suoi statuti regolò uniformemente varî punti di diritto; non ultima ragione per cui essa dovè, senza dubbio, sostituirsi ben presto, in molti casi, alle Arti, nelle relazioni con gli altri Stati. Così avvenne per la forza probatoria dei libri di commercio e per l' obbligo della loro produzione in giudizio; ed anche per la responsabilità dei socî, della famiglia, dei figli e degli eredi, pel diritto di procedere contro i debitori dei debitori, si stabilirono regole fisse ed uniformi per tutte le cause commerciali, a qualunque Arte si riferissero. Queste norme, è vero, si trovavano negli statuti del Comune, ma era necessario che anche nella giurisdizione commerciale e dalle magistrature istituite pel commercio fossero riconosciute ed applicate in identica maniera.

Riassumendo. La giurisdizione della Mercanzia e quella delle Arti, evidentemente, coesistono (1). Solo quella della Mercanzia ha carattere pubblico e pubblicamente riconosciuto, e l' Ufficiale forestiero dell' Università agisce direttamente, senza mai, o quasi mai, ricorrere al Governo. Nei casi più importanti, e quando il tribunale consolare non poteva giudicare abbastanza serenamente, o, per la diversità delle corporazioni a cui le parti erano soggette, non era facile ricorrervi, si poteva adire l' Università dei mercanti, la cui azione non era trattenuta dalle barriere dell' Arte, ma si estendeva, si può dire, a tutto il ceto commerciale. La scelta, nei casi in cui era possibile, ossia quando e il tribunale dei consoli e l' ufficio della Mercanzia erano ugualmente competenti, spettava all'attore; e ciò giovava, senza dubbio, più di tutti ai forestieri, tanto più che, a lor riguardo, la Mercanzia era competente per tutte le liti che essi potevano avere coi cittadini. Infine nelle ma. terie estranee alla giurisdizione contenziosa la Mercanzia riuniva e faceva valere autorevolmente le opinioni delle Arti-

(1) Cfr. Lastig, op. cit. *Zweites Buch*, cap. IV.

II.

Vedute così le principali relazioni della Mercanzia con le Arti, passiamo ad accennare brevemente alle relazioni di essa con la giurisdizione ordinaria del Potestà e del Capitano.

Anche qui dobbiamo ripetere la stessa osservazione che abbiamo fatta più sopra, cioè che la giurisdizione del Potestà e del Capitano coesiste e concorre con quella della Mercanzia. Non c' è, fra questa e quelli, una divisione netta di attribuzioni; la separazione precisa non è di questo tempo, e la Mercanzia non sostituisce gli altri ufficî del Comune, nemmeno nelle materie che sono di sua competenza, ma è posta alla pari con loro.

Ciò, principalmente, per le rappresaglie. Tanto nello statuto del Potestà del 1324, quanto in quello del 1355, è attribuita al Potestà la facoltà di concedere rappresaglie. In questa opinione però non convengono completamente i prof. Del Vecchio e Casanova, i quali, nella più volte citata loro opera, sostengono che, con le riforme del 1319, il Potestà restò privo d' ogni autorità in quella materia, e questa fu invece tutta quanta affidata all' Ufficiale della Mercanzia. « Che se pure il Potestà conserva nei suoi « statuti la rubrica delle rappresaglie (onde se ne vede « corretta e ricorretta la forma nelle redazioni successive) « e talvolta ne applica le disposizioni, ciò proviene dal « fatto che quelle rubriche appartengono all' antico gran « corpo delle leggi fondamentali dello Stato, che va sotto « il nome di lui, e che ormai serve unicamente di guida « ai *Consigli opportuni*, ai quali soltanto spetta il diritto « di legiferare, come di applicare, correggere e mutare gli « ordini costituzionali della Repubblica » (1). Ora, nessun

---

(1) Del Vecchio e Casanova, op. cit., parte II, cap. II, p. 81.

dubbio che in quegli statuti si trovino spesso delle disposizioni che, tolte dalle redazioni più antiche, vi restavano forse anche quando, pel sopravvenire di altre leggi, avevano perduta ogni efficacia; ma il fatto di vedere nel 1355 ricorretta e modificata la rubrica relativa alle rappresaglie, ed il sapere che per di più, in pratica, si trovano delle concessioni di lettere di rappresaglie fatte dal Potestà, c'induce a credere che tale facoltà non gli fosse negata mai, almeno fino al 1389, come vedremo più tardi. È vero bensì che in molti casi l'autorità del Potestà si trova vincolata e subordinata al volere dei Priori e della Mercanzia; poichè nello Statuto del Potestà del 1355 è detto che quando un fiorentino asserisce di essere stato derubato e danneggiato fuori della città e del distretto *in aliqua civitate vel loco, ad quam vel quem, ut predicitur, stare vel morari non possit, diceret se aliquid debere recipere vel habere,* è in facoltà dei Priori e dell' Ufficio di Mercanzia *decernere, videre et declarare an impedimenta ipsa sint vera;* ed in caso affermativo *possint eisque liceat providere et ordinare quem modum, formam et solempnitatem dictus dominus Potestas servare debeat pro suis iuribus consequendis.* E se il fiorentino non otteneva la soddisfazione richiesta, *de quo stetur declarationi* delle magistrature suddette, *possint* (quest' ultime) *eisque liceat providere, stantiare et ordinare utrum et qualiter sint eidem petenti represalie concedende.* E ciò che delibereranno debba osservarsi ed eseguirsi poi (1). Da questo brano pare dunque che sebbene al Potestà restasse sempre la facoltà di concedere rappresaglie, pure la sua azione era vigilata e regolata dalla Mercanzia e dai Priori, i quali, sia detto fra parentesi, cominciano qui ad acquistare quell' autorità che ebbero poi maggiore nel 1389, e che finì col sopraffare e togliere di mezzo anche quella, stata pur così grande, della Mercanzia.

Un' altra osservazione. Sta bene che, come ha anche

---

(1) L. II, rub. 70, in Del Vecchio e Casanova, op. cit. App. Doc. XXV, pag. 402.

osservato il Lastig (1), coesistessero le autorità ordinarie dello Stato e l' Università de' Mercanti per la concessione delle rappresaglie; cosa del resto non nuova, poichè spesso il Potestà ed il Capitano, per esempio, hanno ugual competenza in una certa materia, e se ne occupa chi prima è adito; però è chiaro che su questo punto l'importanza della Mercanzia è prevalente, e si comprende che doveva esser preferita la magistratura commerciale. Ed inoltre è da osservare come una vera competenza esclusiva dell' Università fosse quella stabilita per tutte le controversie che potevano sorgere, pel contradittorio delle parti od altrimenti, in occasione di rappresaglie; le quali controversie dovevano sempre svolgersi, come sappiamo, *coram dicto Offitiali et eius curia et non alibi.*

Dalle rappresaglie in fuori, pochi sono i casi in cui la competenza del Potestà si trova in concorso con quella della Mercanzia; ciò accade dove si tratta del diritto del creditore di un Comune o di un'Università, posti al bando per debiti, di procedere contro gl'individui che vi appartengono; e dell' obbligo di far risarcire chi ha sofferto un danno per colpa non sua. In questi casi, al solito, il cittadino od il forestiero interessato era libero di rivolgersi all' autorità ordinaria del Comune od a quella particolare dell'Università dei Mercanti; questa era la preferita, sì per la rapidità dei suoi procedimenti, sì perchè i commercianti, fiorentini e stranieri, dovevano più spesso aver rapporti con le Arti e con la Mercanzia che le rappresentava, anzichè con le autorità ordinarie del Comune, a cui invece si rivolgevano più facilmente, forse, i capi di altri Stati che avevano già, per altri motivi, rapporti con loro (2).

---

(2) Op. cit., *Zweites Buch*, Cap. III, 2.

(1) Vedi, per esempio, il carteggio fra il Comune di Firenze e Castruccio Castracani, in Del Vecchio e Casanova, op. cit., App., Doc. XIX, pag. 367. Erano tuttavia frequenti i casi in cui o gli ufficiali dei mercanti stranieri o Governi importanti, come quello di Genova e degli Scaligeri, si rivolgevano direttamente alla Mercanzia. Varî documenti concernenti questi

Più numerosi raffronti dovremo fare con gli Statuti del Capitano. Questi infatti aveva l'obbligo (dichiarato nel suo giuramento) di far sì *quod universi et singuli homines civitatis et districtus Florentie vivant pacifice et maxime artifices singularum artium et quilibet populares et quod homines ipsarum artium et alii populares non graventur vel opprimantur iniuste* (1).

In virtù di questa generale vigilanza sulle arti fiorentine il Capitano e l' Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia hanno competenza per impedire alle Arti di fare cospirazioni, patti, monopolî o dogane (2); ed il Capitano, assieme alle Capitudini delle dodici Arti maggiori, si adopera a sedare le discordie fra le corporazioni (3), ne esegue le sentenze e fa osservare i patti stipulati fra mercanti e fra artefici in occasione di società, o per scritture di libri fra socî (4). Ci sono poi tutte le disposizioni contro i *cessantes et fugitivos,* per la facoltà che ha il Capitano di procedere contro i mercanti, cambiatori, lanaioli, baldrigarî, speziali e pellicciai, e contro tutti coloro *qui pro eorum ministeriis publice consueverunt recipere pecuniam vel mercantiam ad scripturam libri,* e contro i loro socî, fattori e discepoli, con autorità di bandirli, distribuirne i beni fra i creditori, e con l'obbligo (che incombe non soltanto al Capitano, ma anche al Potestà, secondo chi prima è richiesto) di ordinare per via di bando a chi ha roba dei falliti di presentarla all' autorità. E per fare le varie operazioni del fallimento ha diritto di nominare un sindaco che dentro l'anno compia la formazione e la ripartizione dell' attivo. Così pure in questa parte dello Statuto del Capitano si contengono tutte le

---

rapporti diretti si trovano nelle Filze 11298-11802 dell'Archivio della Mercanzia, e ce ne fu data cortesemente notizia e comunicazione dal Sig. Dott. Giuseppe Grazzini.

(1) Statuto del Capitano del 1821, lib. I, rub. 1.

(2) Statuto del Capitano del 1821, lib. III, rub. 4.

(3) Stat. detto, lib. III, rub. 5.

(4) Stat. detto, lib. II. rub. 14 e 15.

regole relative al fallimento: maniera di provare il credito (1); pagamento dei creditori per contributo, e competenza del Potestà e del Capitano per le loro domande (2); mezzi varî per ricuperare i beni (3); diritti e responsabilità dei membri della famiglia (4); rivendicazione di terzo (5); presunzione di frode e conseguente nullità di certi atti del fallito (6); concordati (7).

Si può dire pertanto che la legislazione sui fallimenti è contenuta nello Statuto del Capitano. Qui più che mai, dunque, si manifesta il concorso della competenza delle magistrature ordinarie con quella della Mercanzia. Il Capitano del Popolo sorge da principio di fronte al Potestà, come rappresentante del Popolo e delle Compagnie delle Armi e delle Arti; più tardi l'ufficio di protezione delle Arti viene assunto da un magistrato apposito, il *Defensor artium et artificum,* che poi con l'andar del tempo prende il nome e il posto del primo, e si ha il *Capitaneus Populi et Defensor artium et artificum*. Per la sua stessa origine, il Capitano deve quindi, senza dubbio, aver giurisdizione sulle Arti, e su quanto le riguarda; onde la vigilanza, la facoltà di arbitrato, il regolamento dei fallimenti; attorno al loro rappresentante e difensore si riuniscono le corporazioni, soprattutto quelle maggiori. Però la natura di questo magistrato è, naturalmente, politica più che commerciale (8); e moltissime attribuzioni si trovano nello Statuto del Capitano che sono o

---

(1) Stat. del Cap., 1321, lib. II, rub. 28.

(2) Ibid., rub. 31.

(3) Ibid., rub. 32.

(4) Ibid., rub. 33, 35, 39.

(5) Ibid., rub. 57.

(6) Ibid., rub. 58; Stat. del 1355, lib. II, rub. 90.

(7) Stat. del 1355, lib. II, rub. 84.

(8) Vedi le Storie di Goro Dati in Capponi, *Storia della Repubblica Fiorentina,* vol. II, App. Num. V, p. 529: « Il Capitano si dice del popolo, « ed il segno suo è per guardia della città, e dello Stato, e reggimento « d'esse, e ha balia di fatto contro a chi tentasse alcuna cosa contro a « reggimento ».

di diritto penale, o di polizia urbana, o di igiene, ma non di commercio. Così, nonostante le sue facoltà relative alle Arti, nonostante che nel suo Statuto ci sia pur tanta parte di legislazione mercantile, ed a lui sia attribuita una certa giurisdizione in questa materia, è chiaro tuttavia che il Capitano del Popolo non è una magistratura commerciale, ed esercita quelle funzioni a cui sopra abbiamo accennato perchè è una delle autorità dello Stato, assieme al Potestà; nè soltanto invigila sulle Arti maggiori e sul loro traffico, ma anche sulle Arti minori, sui loro minuti affari, che hanno interesse più che altro per la vita ordinaria della città. Pertanto il gran commercio non si appaga di questo magistrato, che non è istituito apposta pei suoi fini, e cerca di porgli accanto un diverso ufficio che ad altro non pensi, di altro non si occupi se non del traffico e degli affari mercantili; insomma il Capitano del Popolo rappresenta le Arti più che altro in quanto sono associazioni politiche, la Mercanzia in quanto sono associazioni commerciali (1); e quindi mentre il primo sta, più o meno, sopra tutte, la seconda invece, almeno nel tempo della sua massima attività e della sua più grande importanza, non invigila che sulle Arti maggiori, e particolarmente sulle cinque Arti che nel commercio hanno più gran parte. Nè del resto gli statuti della Mercanzia, in materia di fallimento, contraddicono a quelli del Capitano, chè anzi resta, anche col sorgere di questo nuovo ufficio, l'autorità del Capitano stesso e quella dei sindaci nominati dal Comune; all'Università dei Mercanti è solamente data la vigilanza su quanto questi sindaci hanno fatto, ed anche, ove occorra, il diritto di sostituirsi ad essi. Nelle altre materie c'è la solita concorrenza, perchè non si volle cer-

---

(1) Vedasi il Pöhlmann, *Die Wirthschaftspolitik der florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrfreiheit*, Leipzig, 1878, cap. III, pag. 41, il quale dice che le Arti, a Firenze, non erano, come a Venezia, corporazioni volte soltanto a scopi economici o religiosi, ma soprattutto istituzioni politiche.

tamente abolire, nè esautorare le antiche magistrature, ma soltanto formarne un'altra più adatta e rivestita, in certi casi, di uguale autorità. Di più; la Mercanzia ha ciò di particolare di fronte al Capitano, che mentre innanzi a questo il creditore, per fare dichiarare *cessantem* il suo debitore deve dichiarare di quale Arte è, e solo se i consoli dell'Arte indicata confermano la dichiarazione si procede, invece in certi casi in cui l'Ufficiale forestiero può dichiarare lui i *cessantes* (è per lo più il caso di debiti verso forestieri), può farlo contro chiunque *nonobstante quod non sit de arte et consules non venerint ad dicendum quod sit vel non sit de arte*. Nè deve far maraviglia la coesistenza dei varî ufficî, l'uguaglianza delle loro attribuzioni. Nel Medio Evo non si è ancor completamente formato il concetto dello Stato moderno, nel senso di organismo politico costituito in un dato paese per la tutela del diritto, che quindi provvede al benessere generale ed al benessere dei cittadini con ufficî che dipendono da lui e ne fanno parte, e a lui si ricollegano nella varietà delle loro forme e delle loro funzioni; concetto moderno che ha condotto appunto ad un esatta distinzione dei varî ufficî dei quali ognuno ha attribuzioni distinte da quelle degli altri. Invece, nel Medio Evo, lo Stato è in formazione, e l'ordinamento delle pubbliche funzioni è affidato alle varie classi sociali che hanno tutte un rappresentante; e, con la Mercanzia, l'ha anche il ceto commerciale; queste magistrature non si escludono, ma si completano, e le leggi, più che a ripartire fra loro i carichi della cosa pubblica, provvedono ad impedire i conflitti, lasciando poi che ciascuna si svolga indipendentemente dall'altra.

Così in Firenze il grande commercio internazionale sente il bisogno di formare un ufficio suo proprio, che non solo sbrighi più rapidamente le controversie mercantili ed assicuri una giustizia più pronta e quindi più efficace, giovando così al buon andamento degli affari, ma inoltre protegga gli interessi del traffico e li faccia rispettare; e costi-

tuisce la Mercanzia, che si pone allato alle autorità dello Stato, offrendo a chi lo desidera, a chi lo preferisce, un mezzo di far valere più speditamente le proprie ragioni, e d' altra parte procurando nei trattati, nell' imposizione delle gabelle, nella manutenzione delle strade, il vantaggio del commercio.

III.

È evidente, in tutto l'ordinamento dell'Università de'Mercanti, un doppio carattere, corporativo e politico. Il primo è anteriore probabilmente, come abbiamo detto nel primo capitolo, al riconoscimento ufficiale, e si manifesta nella riunione degli ufficî delle cinque Arti per discutere gl' interessi comuni, riunione da prima occasionale e passeggera, che divenne poi fissa e continua, quando l' esperienza ne ebbe palesata l' utilità, e quando le necessità del commercio richiesero un' azione ed una vigilanza non interrotta, che nè i consoli nè i notari criminali delle varie Arti potevano esercitare. Il secondo scaturisce dal riconoscimento dello Stato, che dà all' ordinamento della Mercanzia l' autorità pubblica ed ufficiale che gli mancava. Onde nelle attribuzioni dell' Università, da noi esposte nel secondo capitolo di questo lavoro, è d'uopo fare una distinzione fra quelle che rispondono al carattere corporativo e quelle che rispondono al carattere politico di questo Ufficio.

Le attribuzioni del primo genere sono per lo più tutte ristrette alle Arti maggiori, o ad alcune di esse (1). Da principio, ossia quando la Mercanzia non era che la riunione privata degli ufficî delle cinque Arti, è lecito supporre che l' efficacia di quei precetti non si estendesse oltre il campo di quelle Arti medesime; ma poichè lo Stato, riconoscendo

(1) Eccettuando, forse, il provvedimento contro i fattori e i discepoli.

quella riunione ed innalzandola a magistratura, le ebbe dato il sostegno sempre crescente della sua autorità, anzi le ebbe concessa un'autorità uguale a quella degli altri suoi ufficiali, tosto la Mercanzia uscì dalla cerchia ristretta in cui prima si era tenuta, e sembra perfino che in qualche cosa eccedesse, poichè negli statuti del 1318 si restringono ai *mercatores et artifices* quelle espressioni che potevano intendersi estese a tutti i cittadini, senza distinzione di classe (come infatti era avvenuto), e nelle aggiunte del 1319 si specificano poi anche meglio, dichiarando che in tali casi si tratta soltanto delle undici Arti e non di altre (notiamo che, intanto, si esclude anche l'Arte dei Giudici e Notari, come quella che era estranea al traffico, e sulla quale si era qualche volta estesa l'azione dell'Università). E si osservi: nella composizione della Mercanzia (elezione dei consiglieri, del Camerario, ec.) non hanno parte, almeno per molto tempo, che le cinque Arti; invece fino dai primi anni la competenza di questa magistratura si estende ad altre sei. Come si spiega ciò? E come si spiega che l'Arte dei vaiai e pellicciai, che pure è sempre annoverata fra le Arti maggiori, non entri nell'Università dei Mercanti che nella condizione subordinata delle altre cinque Arti inferiori? Dobbiamo supporre che l'esclusione dei vaiai fosse causata dal fatto che avevano forse meno parte nel commercio internazionale? (1)

Alla prima domanda è facile la risposta: se le altre corporazioni (e con esse, naturalmente, quella dei vaiai e pellicciai) entrano, in qualche modo, nella Mercanzia, ciò accade perchè, divenendo questa un'istituzione pubblica, una delle magistrature cittadine, vogliono prendervi parte, quantunque, ripetiamo, subordinatamente, anche l'altra Arte maggiore e quelle cinque mediane che avevano guadagnato un posto nella vita pubblica del Comune (2). E così restano le cose

(1) Cfr. Doren, op. cit., cap. I, ultima parte della nota 8ª, a pag. 18.

(2) Salvemini, op. cit., Cap. IV, § IV, pag. 108, Cap. VII, § III, pag. 148.

fino al 1372, perchè viene solo esclusa in seguito l' Arte dei maestri di pietre e di legname.

Abbiamo già detto che negli Statuti della Mercanzia si trovano regolati, con norme uniformi per tutte le Arti, certi principî del diritto commerciale e della vita mercantile di quei tempi. Ora aggiungiamo che dall' esame di questi principî, pei quali, evidentemente, si ebbe una cura particolare, si può dedurre quali fossero le regole di diritto commerciale ritenute come più notevoli in quell' età; e vediamo che, oltre alla legislazione sul fallimento, le disposizioni più importanti erano quelle sulla vendita di oggetti rubati, sulla falsità nei libri di commercio, sulla responsabilità dei fattori e discepoli, sulle società. Delle prime si comprende subito l' importanza; delle regole sulla responsabilità dei fattori e dei discepoli s' intende pure facilmente il valore, quando si pensi alle delicate incombenze che al fattore erano in particolar modo affidate, fosse egli poi un vero socio, come ammette il Lattes (1), o non fosse tale, come sostiene il Salvemini (2). E quando si rifletta alla diffusione, alla grandezza, alla ricchezza delle Compagnie fiorentine, all' associazione di grandi capitali che in quei tempi era già così frequente, si comprenderà di leggieri come anche questa materia meritasse la premura che i mercanti di quel tempo dimostravano per regolarla accuratamente e stabilir bene sia la responsabilità dei socî, sia l' esistenza del vincolo sociale.

Restano da esaminare le attribuzioni rispondenti all'altro carattere.

All' Ufficio privato formato da quelle Arti che rappresentano il ceto commerciale e capitalista lo Statuto affida la repressione delle rappresaglie e tutte le facoltà occor-

---

(1) Op. cit., § 10.
(2) Op. cit., Cap. II, § VIII, pag. 64, nota 11.

renti a tal uopo. Quindi non soltanto l'ingerenza diretta nella concessione delle medesime, nei trattati per evitarle e sospenderle, ma tutte le numerose attribuzioni in materia di ruberie, di gabelle, ed anche di fallimenti, perchè questi erano non ultima causa che si ricorresse, dai creditori stranieri, all' estremo mezzo di soddisfacimento delle proprie ragioni; soddisfacimento che la perturbazione degli affari del fallito faceva spesso venir meno.

In tutte queste materie, si noti, la giurisdizione della Mercanzia non subisce restrizioni, ma abbraccia e comprende tutti i fiorentini e tutti coloro che sono immischiati in quei fatti che è necessario vigilare e reprimere. Per tutti gli affari, di qualunque genere, che riguardano i forestieri, la competenza della Mercanzia non conosce limiti, perchè dovunque apparisce lo straniero, ivi è sempre una minaccia di rappresaglia, in caso di denegata o troppo ritardata giustizia: onde perfino in materia contenziosa, alle prescrizioni che stabiliscono la competenza della Mercanzia nelle controversie fra uomini delle undici, o sei, o dieci Arti se ne aggiungono altre che ammettono competenza illimitata nelle questioni fra cittadini e forestieri; così, per esempio, nella cognizione delle ruberie si fa differenza secondo che il danneggiato è fiorentino o straniero, limitando o lasciando completa la giurisdizione dell' Università dei Mercanti; ed in questi casi si ritrova la frase generale, che toglie all'azione dell' Ufficiale forestiero ogni restrizione: *nonobstante quod non sit de arte et consules non venerint*, ecc.

Il fondamento della giurisdizione dell' Università in materia commerciale internazionale è dato dalla Balìa del 1309; ed anzi è certo che la prima provvisione, o forse la prima compilazione della Balìa, che finora non è stata ritrovata, non considerava che i soli forestieri, come si rileva da due luoghi della Balìa del 1309 (ruberie ed esibizione dei libri di commercio), in cui la frase che estende quegli ob-

blighi e quei precetti a favore dei fiorentini, è preceduta da un *additum est*.

IV.

A questo punto è opportuno considerare quale sia la natura della giurisdizione contenziosa della Mercanzia, se personale o reale; studiandone brevemente i particolari aspetti di fronte alla giurisdizione dei tribunali delle Arti.

È noto, e lo ha recentemente affermato anche il Goldschmidt (1), che la giurisdizione mercantile nel Medio Evo è più personale che reale, almeno nei primordî. Infatti essa è, quasi dovunque in Italia, affidata ai consoli delle corporazioni commerciali ed artigiane, i quali hanno dapprima una competenza disciplinare sui membri del collegio, competenza che in seguito si estende anche alla decisione delle questioni private che sorgono fra i medesimi mercanti ed industriali, e coi loro discepoli e fattori. Tale è certamente la giurisdizione consolare nei primi tempi, quando prevale più rigidamente il carattere corporativo delle Arti, le quali riescono a progredire e crescere in potenza appunto come corporazioni, e nel periodo di lottà tengono stretta e salda la compagine associativa. Più tardi queste medesime associazioni, sempre mosse, tanto nell' origine loro quanto nel successivo svolgimento, dall'idea dell'utile industriale e commerciale, sentono il bisogno di portare innanzi ai loro tribunali, dove più sollecita è la procedura, meno rigido il sistema probatorio, più considerata l' equità e la buona fede di fronte allo stretto diritto ed al formalismo giuridico, tutte le cause che si riferiscono ad interessi del com-

---

(1) Goldschmidt, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart, 1891, pag. 169 e seg.

mercio od almeno dell'Arte, ed allora si stabilisce la competenza delle curie consolari, anche quando l'attore non appartiene alla corporazione, ma spontaneamente cita il membro di questa innanzi ai giudici della medesima; arrivando fino ad ammettere a questi tribunali chiunque voglia, e ad offrire, come nota giustamente il Lattes (1), la giurisdizione consolare a tutti coloro *qui sponte litigare voluerunt*. Si estende sempre più il concetto che è necessario, come dice lo Statuto di Calimala, dare ascolto e render giustizia a tutti quelli che la invocano, nelle cose che *sapiunt mercantie*.

E di fronte ai membri della corporazione non sono dovunque uniformi l'estensione e le regole della competenza. Sia per lo svolgimento naturale delle cose, sia per le restrizioni che in certi luoghi imponeva lo Stato, geloso dell'autorità sua, ed avverso al soverchio estendersi di queste giurisdizioni speciali, che sottraevano alla competenza ordinaria moltissime persone pel solo fatto che erano ascritte ad un collegio mercantile od artigiano, parecchi statuti corporativi restrinsero la cognizione dei tribunali consolari alle sole controversie che si riferivano all' Arte, tanto se si agitavano fra persone iscritte in essa od almeno esercenti in fatto quell' industria o quel traffico, quanto se erano promosse da estranei contro membri dell' Arte (2).

Questo invece non accadde a Firenze, od almeno non accadde per tutte le Arti, appunto perchè quivi il vincolo corporativo era più forte, e fors'anche perchè più potenti erano le associazioni mercantili ed industriali di fronte allo Stato.

---

(1) Op. cit., § 21.

(2) Così a Parma, Piacenza, Cremona, Milano, ecc.; si veda LATTES, § citato, nota 1: PERTILE, *Storia del diritto italiano*, 2ª ediz., Torino 1899, Vol. VI, parte 1.ª, § 218, c, pag. 112 e seg. e nota 7.

In Firenze troviamo alcuni statuti che attribuiscono ai giudici dell' Arte la cognizione di tutte le controversie che concernono i loro membri; altre che a questa regola fanno appena qualche eccezione. Così l' Arte di Calimala, nel suo statuto del 1302 (1), dispone: « *Expedit quod mercatores audiantur in hiis que modum et naturam sapiunt mercantie, et ideo ordinatum est quod si aliqua persona que sub arte non teneretur Callimale vellet querimoniam facere de aliqua persona que teneretur arti dicte non audiatur nec exaudiri debeat a consulibus dicte artis nisi de querimonia quam faceret de mercantia cambio mutuo deposito vel alia descendente vel procedente ex aliquo predictorum de aliis extra predicta non audiatur. Sed homines dicte artis inter se ad invicem de omnibus et singulis audiantur* ». Le quali disposizioni si trovano confermate anche nella redazione del 1332 (2): « Possano « i Consoli di questa Arte cognoscere tra gli uomini della « detta Arte di tutte e singule cose questionali, questioni « e piati che si movessero o fossono per qualunque cagione. « E se alcuna persona non tenuta alla detta Arte, si vo- « lesse richiamare d' alcuna persona tenuta alla detta Arte, « sia inteso da' Consoli della detta Arte il richiamo di quale « facesse di mercatanzia, cambio, prestanza, diposito, o « altra cosa che discendesse o procedesse d' alcuna delle « dette cose.... ma di neuna altra cosa fuori da queste non « sia udito, nè inteso ».

Lo Statuto dell' Arte della Lana dispone che i consoli giudichino delle questioni fra gente dell'Arte, tranne di quelle *de cibo aut potu,* e delle controversie relative ad estranei solo in quanto si tratti di cose o di affari pertinenti all'arte (3).

---

(1) Lib. II, Rub. 12 *de quibus rebus consules audire debeant.*

(2) Lib. I, cap. XXXIIII; in Emiliani Giudici, *Storia politica dei Municipii italiani,* Vol. III.

(3) Statuto del 1317, lib. I, rub. 8.

Analogamente lo Statuto dell' Arte della Seta dispone che i consoli devono giudicare *de quibuscumque promissionibus obligationibus et conventionibus licitis tamen et honestis factis per homines huius artis vel de ipsa arte operantibus unde vero non sint publica instrumenta nisi instrumentum esset de cambiis seu mercantiis vel pensionibus apothecarum seu fundacorum* (1).

La giurisdizione di alcune Arti fiorentine ha pertanto un carattere personale, ed accenna a divenire reale soltanto in quanto concerne le controversie promosse da estranei all' Arte. Però è da notare che le Arti non avrebbero mai potuto dar vita ad una completa giurisdizione mercantile, perchè ognuna restava nella sua cerchia, e non considerava nè poteva considerare un altro genere di commercio, nè aver cognizione delle controversie che ad altri traffici si riferivano. Anche per questo, dunque, fu utile, anzi, diremo, fu necessario che sorgesse la Mercanzia. In altre città, dove non c' è che una corporazione di mercanti, o dove i varî collegî sono riuniti e fusi nell'associazione maggiore che prende il nome di *Curia mercatorum*, è evidente che la giurisdizione personale, ossia ristretta ai membri della corporazione, diventa facilmente, in fatto, reale, poichè, abbracciando tutti coloro che esercitano la mercatura, e per di più estendendosi anche agli attori estranei, viene naturalmente a comprendere tutte o quasi tutte le controversie commerciali. In Firenze questo scopo che non poteva, come abbiamo detto, esser raggiunto dalle Arti, fu invece raggiunto dalla Mercanzia. La giurisdizione di questa magistratura può dirsi per alcune materie, come abbiamo veduto, assolutamente reale, per altre, invece, è personale dicerto, od almeno si provvede espressamente a ridurla tale, circoscrivendola prima, nel 1318, ai mercanti

(1) Statuto del 1335, rub. 42.

ed artefici, poi, negli anni successivi, agli uomini delle cinque, o delle sei o delle sette o delle dieci Arti, mentre nel 1312 sembrava invece che si estendesse a tutti i cittadini. Però, come opportunamente osserva il Lastig, abbracciando tutti coloro che esercitavano un mestiere qualsiasi compreso nelle arti maggiori (le sole dedite veramente al commercio), si può dire che l'Università avesse una vera giurisdizione mercantile, poichè in fatto tutte le controversie di natura commerciale ricadevano sotto di essa (1). E quel carattere la Mercanzia acquista sempre più, trasformandosi a poco a poco in tribunale di commercio, quando entrano a farne parte tutte le Arti, eccetto, s'intende, quella dei Giudici e Notai, che per l'indole sua particolare resta a sè. Perdendo l'importanza politica, la Mercanzia diviene uno speciale organo di Stato pel ceto commerciante, un tribunale mercantile senza più (2).

La trasformazione dei tribunali consolari in tribunali di commercio avviene dovunque, prima o dopo, quando la costituzione delle città, fondata sulle corporazioni, dà luogo a nuove forme. Però queste magistrature conservano sempre per qualche tempo il carattere di magistrature speciali della classe mercantile; così sono considerate dai commercialisti posteriori, come per es. dallo Stracca, il quale discute se sia ammissibile che il collegio dei mercanti abbia un magistrato a sè (3). Soltanto in tempi a noi più vicini accade la trasformazione ulteriore di queste curie, che diventano veramente tribunali per affari di commercio, e cessano di essere tribunali di commercianti.

---

(1) Lastig, op. cit., cap. IV.

(2) Cfr. Lattes, op. cit. § 21.

(3) Stracca, *De Mercatura*, Lugduni, 1608 - § *De Judicibus, seu Consulibus mercatorum: et quomodo in causis eorum sit procedendum*, pp. 525 e seg.

V.

È facile, dopo quanto abbiamo esposto, comprendere l'importanza grandissima che dovette avere in Firenze l'Università de' Mercanti. Essa riuniva, per certi effetti, le forze divise delle varie corporazioni, quelle forze che avevano già spinto ciascun' Arte a grandi passi sulla via del progresso industriale e commerciale e della potenza economica e politica, ma che mediante un' azione concorde dovevano riescire anche maggiormente proficue. Le Arti maggiori, ossia le più ricche e le più potenti, si presentavano così agli Stati esteri unite e concordi, ed il Governo straniero non vedeva più l'associazione isolata, ma un' unione salda e compatta di tutti i mercanti fiorentini che egli conosceva, come quelli che avevano affari ed interessi nei paesi stranieri; e questa unione era rivestita di un' autorità politica spesse volte uguale a quella del Comune fiorentino. Dell'importanza della Mercanzia si trovano tracce e prove, oltre che nelle numerose attribuzioni contenute negli statuti da noi esposti, anche negli statuti del Potestà e del Capitano e nelle provvisioni e leggi del tempo, nelle quali, quando si tratta di commercio, l' Ufficiale forestiero è sempre posto accanto alle altre autorità fiorentine; e le petizioni ai Consigli opportuni in materia mercantile sono sempre fatte dalla Mercanzia, la quale apparisce in tutti gli affari in cui sono in causa gl' interessi commerciali di Firenze. Così ad essa spetta, secondo una disposizione contenuta nello Statuto del Capitano del 1355 (1), dichiarare se i procuratori, fattori, discepoli o gestori di negozî, di società o di mercanti falliti dal 1353 in poi si sono obbligati personalmente per debiti della società; dichiarazione che è ne-

(1) Lib. II, rub. 96.

cessaria per procedere contro di loro. E poichè la qualità di fattore, procuratore, ecc., può risultare anche da una lettera dell'interessato in cui questi agisca o si presenti in tale qualità, la Mercanzia è chiamata ad apprezzare se le espressioni della lettera si riferiscono o no alla società, quando questa non sia espressamente menzionata. Vedesi anche nello stesso statuto (1) che se qualcuno, citato innanzi ai magistrati fiorentini, faceva eccezione d'usura, doveva depositare, per cauzione, alla Mercanzia una somma uguale a quella richiesta. Ciò dal 26 Novembre 1356 in poi.

Delle nostre osservazioni si trova anche una conferma nella concordia fatta nel Gennaio 1341 fra Firenze e Venezia, per la quale la prima si obbligò a pagare alla seconda 31719 fiorini d'oro in dieci anni. Un terzo di questa somma fu imposto alla Mercanzia; e fu stabilito che questa, per sopportare il grave onere, potesse imporre un pedaggio od una gabella sulle merci che i fiorentini vendevano nel Veneto, e su quelle che facevano venire di là; non che sui cambî che si facevano in quei luoghi, e sui fiorentini che vi dimoravano o vi esercitavano la mercatura, il cambio, *seu aliquid quodcumque ministerium* (2). Insomma il prezzo di questa concordia dovevano in parte sostenerlo coloro che avevano maggiore interesse al mantenimento de' buoni rapporti con Venezia, ossia i negozianti che avevano relazioni commerciali colà; i quali pagavano non direttamente, ma per mezzo di quell' Ufficio che rappresentava tutti i mercanti di Firenze.

Nè mancano, in diversi scrittori, onorevoli menzioni di questa magistratura, che a quanto pare era conosciuta

---

(1) Lib. IV, rub. 51.

(2) Merc. 18, c. 1. È la concordia pel pagamento della somma che i Veneziani asserivano di aver prestata a Firenze per la guerra comune contro Mastino della Scala. Vedasi la storia di questo pagamento in Bolognini, *Le relazioni tra la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Venezia, nell'ultimo ventennio del secolo XIV* - Venezia 1895, pag. 25 e seg.

ed apprezzata anche all' estero. Così Goro Dati nelle sue Storie (1) dice: « L' uficio della Mercatanzia sono uno « uficiale forestiere dottore di legge civile, con sei consi- « glieri cittadini dei più notabili, e savi, e pratichi uomini « dell' Arti dette, uno di ciascun' Arte delle cinque mag- « giori, che se ne trae fuori quella dei giudici, e notai, « e quella dei vaiai, e pellicciai, e poi uno come tocca per « sorte intra tutte le XIV Arti, cioè le XIV minori, e con « esse è quella de' vaiai, e pellicciai, e pigliasi quello « ordine perchè quelle cinque Arti, cioè mercatanti, cam- « biatori, lanaiuoli, setaiuoli, e speziali, sono mercatanti, e « di loro sono eletti a quest' uficio pochi, ma solamente « que' sono i vantaggiati, e innanzi a questo uficio ven- « gono le gravi quistioni, e gran casi di tutto il mondo; « e liti di cose fatte per mare, e per terra, e di compagnie, « e di falliti, e di rappresaglie, e d' infiniti casi, e danno- « visi giustissimi giudici, e notabili determinazioni, e alle « loro sentenze non si può appellare. Questo uficio ha una « casa, o un palazzo assai grande, e onorato, e ornato, e « magnifico, e dura l' uficio de' sei tre mesi: e l' uficiale « forestiere sei mesi, e bisogna, che tenga ferma abitazione « nel detto palazzo egli, e suoi notai, e famigli, e non vi « può menare sua donna, nè figliuoli ».

E l'Ammirato nelle sue Storie (2): « Essendo allora « di quel tribunale (la Mercanzia) grande la fama, non « solo in Firenze, ma per tutte le parti del mondo,... « spesso si mandavano a decidere delle quistioni apparte- « nenti alla mercanzia di tutte le parti d' Italia e di « Francia ».

Si può quindi affermare che la Mercanzia rappresenta l' ordinamento politico del gran commercio fiorentino, il quale trova in essa un' altra via per manifestare la sua po-

(1) In Carresi, op. cit., 2ª ed., Vol. II, App. V, p. [illegible]
(2) Lib. XIII, ed. cit., t. III, p. 281.

tenza e la sua grandezza. « L' aristocrazia repubblicana « fiorentina », osserva il Peruzzi (1), « fu tutta commer« ciante, industriale e politica, e i due rami mercantile e « politico non potevano esser disgiunti, senza grave peri« colo ». E che la Mercanzia fosse considerata come una istituzione dei grandi negozianti, lo prova, a nostro credere, anche il fatto che il Duca d' Atene, nelle sue persecuzioni contro il popolo grasso, fece decapitare l' Ufficiale della Mercanzia, Piero da Piacenza (2), e che in uno di quei tumulti furono arsi gli atti di quell' Università.

Che i mercanti fiorentini tenessero assai a questa loro magistratura, lo dimostra la rubrica 13 del Libro I dello statuto volgare di Calimala del 1339 - « Di raquistare la « libertà e la giurisdizione dell'arte », - con cui s'ingiunge ai consoli di procurare « che la provvisione e riformagione « inquadrieto fatta nel tempo del priorato di Pietro Batti« mamme, Gentile Altoviti, Tuccio Chocchi (o Checchi?), Pe« stio Fasciolai, Cardinale Girolami, Cante Averardi de Me« dici e Lippaccio degli Albizii reggienti l'officio del priorato « del popolo di Firenze, nella quale riformagione e prov« visione si contiene che l'officiale della mercatantia da « Firenze, i consoli di Calimala e dell'arte della lana non « potessono cognoscere overo intendere d'alcuno debito con« tracto dal 1307 adietro etc. si cassi et annulli e per « cassa e di niuno valore sieno tenute e giudichinsi essere « et essere state di niuno vigore ma rechinsi e tornino « alla prima libertà e stato nonobstante alchuna Leggie « beneficio overo exceptione facta o che si facesse ».

L' importanza della Mercanzia dura, certamente, per tutto il secolo XIV; e per tutto questo tempo essa continua a godere della estesa giurisdizione in materia di rappresaglie. Tale è almeno la nostra opinione. Senonchè,

---

(1) Op. cit., Introduzione, p. 12
(2) PAOLI, *Della Signoria di Gualtieri duca d'Atene in Firenze*, cap. IX.

nell' opera pregevolissima già citata dei prof. Del Vecchio e Casanova sulle Rappresaglie, è detto, a pag. 403, che nel 1389 una provvisione dei Priori tolse alla Mercanzia il diritto di concedere rappresaglie, statuendo *quod represalie et licentie reprendendi possint solumodo concedi et dari de cetero per viam provisionis seu petitionis, que deinceps fuerit approbata et obtenta in Consiliis opportunis populi et Comunis Florentie, et non aliter vel alio modo aut per aliam viam* (1). Onde, dicono i prelodati autori, essendo la concessione delle rappresaglie trasferita ai Consigli opportuni, si vede che ne è spogliata la Corte della Mercanzia; e ciò accade per la reazione avvenuta dopo il tumulto dei Ciompi.

La provvisione di cui si tratta contiene le seguenti frasi di deroga: *Quod deinceps vigore maxime alicuius statuti seu ordinamenti Comunis aut civitatis Florentie et seu alio modo, forma vel via, nisi per viam de qua infra dicetur, non possint nec debeant dari vel aliqualiter concedi alique represalie vel aliqua represalia aut licentia vel facultas represaliarum vel reprendendi sane intelligendo; et quicquid contra seu secus fieret de cetero aut deinceps factum erit intelligatur esse et sit irritum et inane et executionem aliquam non mereatur nec habere possit; set etiam de facto omni solennitate obmissa possit et debeat revocari. Ymo etiam quod statutum sive capitulum statuti dicti Comunis positum in secundo libro Statuti domini Potestatis sub rubrica « De represaliis » et aliud quolibet ordinamentum et quodcumque statutum Comunis et seu civitatis predicte, disponens de represaliis concedendis et seu cuius vigore represalie concedi possent ex nunc in totum, intelligatur esse et sit revocatum, cassum et annullatum. Et hoc non intelligatur pro represaliis iam effectualiter concessis et datis* (2). Queste parole implicano la revoca anche degli statuti della Mercanzia, che a questa materia si riferiscono, o

(1) Op. cit., App., Doc. XXVI, pag. 402-403.
(2) In Del Vecchio e Casanova, l. c.

debbono invece intendersi nel senso ristretto di una modificazione degli Statuti del Potestà del 1324 e del 1355, coi quali si regolava la concessione delle rappresaglie per opera del Potestà? Gli autori sopra citati accolgono la prima opinione, e, poichè nello statuto del 1393 sono ripetuti e ribaditi i pieni poteri già conferiti all' Ufficio della Mercanzia in questo campo, spiegano questa conferma con l'esempio del Potestà, il quale anche dopo istituita la Corte della Mercanzia conservò nei suoi statuti, e talvolta anche in pratica, il diritto di concedere le rappresaglie (1).

Noi non siamo completamente di questo parere e dobbiamo dissentire dai due egregi scrittori, come già abbiamo dissentito su quanto essi affermano della cessata competenza del Potestà in tale materia. Secondo noi la citata Provvisione del 24 Novembre 1389 non deroga alla giurisdizione della Mercanzia, ma solamente impone una regola di più per la concessione fatta dal Potestà; anzi toglie la facoltà di concessione a questa magistratura ordinaria del Comune, per darla ad un'altra magistratura che è divenuta più importante del Potestà, il quale, come esattamente osservano i due egregi autori, diventa un semplice magistrato giudiziario; ma per la Mercanzia l'ora di questa *deminutio capitis* non è ancora suonata e suonerà più tardi. Invero nello statuto del 1408 (2), nel quale si abolisce assolutamente la competenza dell' Ufficio della Mercanzia in fatto di rappresaglie, gli statuti dell' Università sono espressamente rammentati per dichiararne la deroga. Anzi, poichè nel manoscritto era stato, certo erroneamente, ripetuto il passo della provvisione del 1389 relativo all' abolizione dello Statuto del Potestà, esso è corretto nella maniera seguente: *Cassantes et abolentes in totum omnia alia statuta*

(1) Op. cit., parte II, cap. II, p. 80-83.

(2) Collatio VII, rub. XXVI, dagli stessi autori riportato nell'Appendice, Doc. XXVIII, pag. 410.

TAM UNIVERSITATIS MERCATORUM *quam alia quecumque aliter disponentia*. Dunque quando si è voluto derogare agli statuti della Mercanzia si è detto espressamente. Per tali motivi noi riteniamo che la Provvisione del 1389 modifichi la procedura ordinaria, ma lasci intatta la giurisdizione dell' Università. Vi è di più. Lo statuto del 1394, come osservammo a suo tempo, non è un nuovo corpo di leggi, e nemmeno contiene nuove attribuzioni dell' Università, ma è un rifacimento, un testo unico reso necessario dalle tante leggi accumulatesi e contradicentisi che in quel tempo si erano venute formando. Ora come sarebbe possibile che i compilatori di quello statuto non avessero tenuto conto di una legge abolitiva tanto importante, quale era quella del 1389?

E che l' inclusione nello Statuto del 1394 delle regole concernenti la concessione delle rappresaglie, fosse pensata e voluta, lo dimostra la deliberazione presa dai Priori il 30 Marzo 1394, quando approvando il nuovo Statuto portano la loro attenzione su quel capitolo, e modificando l' opera degli statutari stabiliscono *quod in represaliis iam concessis nulla possit fieri suspensio nisi citata parte contra quam dicta suspensio veniret vel venire diceretur*. Lasciano poi inalterato tutto il resto (1).

Tuttavia non si può negare che se la provvisione del 1389 non privò veramente la Mercanzia del suo principale uffizio, fu tuttavia il prodromo importante di nuovi sistemi: lo Stato (come osservano benissimo i due egregî autori) tende sempre più ad intervenire direttamente, per mezzo dell' autorità suprema, negli affari più gravi, ed a non fare delegazioni di poteri politici.

Mentre la Mercanzia, in tutto il secolo quattordicesimo, acquista sempre nuove attribuzioni ed è fiorentissima, dopo

---

(1) Merc. 9, c. 48.

questo tempo, ed anzi sul finire del secolo, comincia per essa una lenta decadenza ed una graduale trasformazione. Già lo abbiamo veduto; la provvisione del 1389, se non una *deminutio capitis* dell' Università dei Mercanti, esprime di certo un pericolo, ed il pericolo sta principalmente in due fatti: nel progressivo accentramento nello Stato di tutte le maggiori attribuzioni politiche e giuridiche; nella decadenza incipiente del commercio delle Arti maggiori, decadenza che nel secolo quindicesimo aumenta rapidamente.

Nei Comuni medievali più importanti, e sopratutto nelle città commerciali ed industriali, le corporazioni artigiane non soltanto salgono al Governo, ma altresì riescono spesso a porre le loro magistrature accanto a quelle dello Stato; e finchè questo è ancora ai principî, e d'altra parte il traffico costituisce la maggior forza delle città, gli organismi che rappresentano i varî ceti, od almeno il ceto prevalente per potenza e ricchezza, restano forti e floridi; quando invece lo Stato si avvicina al concetto moderno, assorbendo in sè gli enti che gli fanno concorrenza, riunendo tutte le forze ed assumendo tutte le cure politiche, quegli organismi devono necessariamente o sparire o trasformarsi. Ciò accadde anche della Mercanzia; lo Stato l'assorbì lentamente; da magistratura delle Arti la ridusse magistratura sua; la spogliò dell' ufficio politico. A ciò potè forse contribuire anche un principio di decadenza del commercio e delle Arti maggiori. Nel 1343 i fallimenti furono frequenti e gravissimi; rammentiamo il fallimento Peruzzi e Bonaccorsi, il fallimento Compagni, ec. ec. Di più le nazioni oltramontane cominciavano a fare una forte concorrenza alle industrie fiorentine, perchè gli stranieri avevano aperto gli occhi, e non lasciavano più sfruttare i tesori del loro suolo dai fiorentini, ma ne usavano invece e producevano da sè. Il commercio di terra, inoltre, cedeva il posto al commercio marittimo, per lo sviluppo delle vie marittime di

comunicazione (1). Infine l'autorità e la potenza delle Arti maggiori, già scosse alquanto dalla prima conquista fatta da cinque delle Arti minori, sono scosse ancora più dall'ingresso delle altre Arti minori nella Mercanzia. Questo ingresso è un segno che lo Stato assorbisce le Arti, e trasforma l'Università che le rappresenta, poichè quelle perdono gran parte della loro azione su questa, che diventa un'autorità governativa (2).

Infatti le Arti minori non hanno certamente alcun interesse nel commercio internazionale. Si può dire che esse non commerciano veramente, non importano nè esportano; a loro che le vie siano o no libere ed immuni da rappresaglie importerà certamente come cittadini, ma non come mercanti; e la Mercanzia era sorta per la protezione del gran traffico e dei grandi negozianti. Onde si spiega perchè questa intrusione sia lamentata anche da varî storici, come l'Ammirato ed altri; i quali comprendono come la partecipazione delle corporazioni il cui traffico non oltrepassava i confini dello Stato cambiasse la natura dell'Università dei Mercanti. Ben presto le Arti perderanno ogni importanza, e la Mercanzia si sostituirà ad esse, ma non sarà un progresso; sarà invece il segno che sono scomparse quelle grandi corporazioni che hanno avuta tanta parte nella Storia del Comune, e che al commercio non resta più che il foro straordinario. Nel 1577 la Mercanzia avrà anche l'ufficio di approvare gli statuti delle Arti, e sarà una nuova prova che essa è divenuto un ufficio governativo. Qualche traccia di questo assorbimento da parte dello Stato si ha forse anche nel secolo quattordicesimo, e più precisamente nella seconda metà. Prima il fatto che nel 1394 non si aggiunge nulla, e non si fa che

---

(1) Del Vecchio e Casanova, op. cit., Parte II, cap. II, pag. 88. Vedasi anche Pöhlmann, op. cit., cap. V, il quale dice che nel secolo XV i Consoli del Mare sono i rappresentanti del commercio fiorentino.

(2) V. Lastig, op. cit., cap. III, 4 e cap. IV.

ripetere le attribuzioni antiche; poi il fatto, anche più importante, che nello stesso anno gli statuti della Mercanzia sono assoggettati all'approvazione del Governo; infine le attribuzioni sulla moneta buona o cattiva, sull'aggio, sulle lettere di cambio, indicano già una trasformazione che diviene più profonda nel 1408, quando sono tolte all'Università le attribuzioni in materia di rappresaglie, e non le resta più (tranne rare eccezioni che scompariscono ben presto) se non la giurisdizione contenziosa e sui fallimenti. Più tardi anche il nome di *Universitas mercatorum* o cessa, o si trova più di rado, e più frequente è invece quello di *Corte della Mercanzia.* Diminuendo l'importanza delle Arti deve diminuire anche l'importanza della Mercanzia, in quanto questa è derivazione di quelle, e il nostro istituto deve restringersi alle funzioni di un Tribunale o di una Camera di Commercio, poichè l'idea che il ceto commerciale debba avere una giurisdizione a parte sussiste e dura, come abbiamo detto, fino ai tempi nostri; e, con l'estensione della sua giurisdizione su tutte le Arti, la Mercanzia diviene appunto, non più l'organo ed il giudice del grande commercio, ma un tribunale che conosce di tutte le cause che al traffico, interno od esterno, si riferiscono.

INDICE

PREFAZIONE . . . . Pag. V

CAPITOLO I. *Formazione e carattere della Mercanzia.* » 1-29

I. Introduzione (Pag. 1). — II. Le Universitates mercatorum, le Unioni di Arti e la Mercanzia in Firenze ed in altre città (Pag. 3). — III. Origine della Mercanzia fiorentina (Pag. 22). — IV. Notizie sugli Statuti e sulla costituzione della medesima (Pag. 27).

CAPITOLO II. *Svolgimento della giurisdizione della Mercanzia* . . . . » 31-91

I. La Balìa del 1309 (Pag. 31). — II. Il diritto intermedio fino al 1312 (Pag. 36). — III. Lo Statuto del 1312 (Pag. 40). — IV. Lo Statuto del 1318 (Pag. 53). — V. Riforme del 1319 (Pag. 60). — VI. Gli Statuti del 1320 e del 1324 con le correzioni intermedie (Pag. 63). — VII. Il diritto intermedio fra il 1324 ed il 1372. Leggi sulle monete e sulle gabelle. Leggi sui fallimenti ed altre (Pag. 71). — VIII. La riforma del 1372. Leggi e correzioni posteriori fino al 1394 (Pag. 82). — IX. Lo Statuto del 1394 (Pag. 85).

Capitolo III. *Contenuto e natura della giurisdizione della Mercanzia* . . . . *Pag.* 93-131

I. Relazioni della Mercanzia con le Arti (Pag. 93). — II. Relazioni della Mercanzia con le magistrature del Comune (Pag. 106). — III. Duplice carattere della Mercanzia (Pag. 113). — IV. Sua giurisdizione contenziosa. (Pag. 117). — V. Sua importanza e sua graduale trasformazione (Pag. 122).